

COMUNE DI BRUINO

Variante Parziale N° 9

Art. 17, 5° comma della L.R 56/77 s.m.i.

al Piano Regolatore Generale Comunale

Approvato con Delibera della Giunta Regione Piemonte n. 69-22738466 del 10.02.1993

PROGETTO DEFINITIVO

Approvato con D.C.C. n del



RELAZIONE ILLUSTRATIVA MODIFICHE CARTOGRAFICHE E NORMATIVE

PROGETTO:

Architetto Enrico Bonifetto
via Brugnone 12 – 10126 Torino - enricobonifetto@gmail.com - +39 393 9855325



CONSULENZA ACUSTICA:

Ing. Alessandro Brosio

Via Giolitti 14 — 10198 Rivoli

IL SINDACO	IL SEGRETARIO COMUNALE	IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Andrea APPIANO	D.ssa Giuseppa DI RAIMONDO	Arch. Giancarlo BOLOGNESI

GENNAIO 2025



SOMMARIO

Cap. 1 – Premesse

- 1.1 La strumentazione urbanistica comunale vigente

Cap. 2 – Aggiornamento della legislazione urbanistica

- 2.1 Caratteristiche della variante parziale n. 9 al PRGC

Cap. 3 – Obiettivi e contenuti della Variante Parziale n. 9

Cap. 4 – Ammissibilità della procedura di variante parziale – verifica dei parametri ai sensi dell'art. 17 comma 5 della L.R. 56/77 e s.m.i.

Cap. 5 – Verifica di assoggettabilità alla valutazione ambientale strategica

Cap. 6 – Verifica delle coerenze territoriali e paesaggistiche

- 6.1 Premesse
6.2 Verifica di coerenza con il Piano Territoriale Regionale approvato con DCR n.122-29783 del 21 luglio 2011
6.3 Verifica di coerenza con il Piano Paesaggistico Regionale approvato con DGR n. 233-35886 del 8 10 2017
6.4 Verifica di coerenza con il PTCP approvato con DCR n.121-29759 del 21 luglio 2011

Cap. 7– Verifica delle compatibilità ambientali della Variante Parziale n. 9

- 7.1 Compatibilità idrogeologica
7.2 Compatibilità della Variante n 9 con il piano di zonizzazione acustica (PCA)
7.3 Elettromagnetismo
7.4 Aspetti in materia di valutazione del rischio industriale
7.5 Aspetti in materia di usi civici

Cap. 8– Valutazione degli impatti potenziali e misure di mitigazione e compensazione ambientale

Cap. 9 – Conclusione

Cap. 10 – Il Progetto definitivo della Variante



RELAZIONE

1 - PREMESSE

1.1. LA STRUMENTAZIONE URBANISTICA COMUNALE VIGENTE

Il Comune di Bruino è dotato di P.R.G.C. approvato con DGR n° 69-22738 del 10/02/1993. Successivamente all'adozione del Progetto Definitivo del Piano Regolatore Generale Comunale (avvenuta con D.C.C. n° 258 del 22/11/1989) sono state ridotte le fasce di rispetto del cimitero comunale (con l'approvazione della Regione Piemonte, Assessorato alla Sanità, pratica 1601/92) e del pozzo idropotabile (con l'approvazione della Regione Piemonte, Assessorato alla Tutela Ambientale, con D.G.R. n° 136-19458/92).

Nel corso degli anni di vigenza del P.R.G.C., sono stati approvati i seguenti Piani esecutivi e Varianti Parziali e Strutturali:

- Piano di Recupero del Centro Storico approvato con D.C.C. n°15 del 16/06/98, scaduto una volta passati 10 anni dalla sua approvazione;
- Piano di Riordino dell'Area Industriale, contestuale alla Variante Parziale 1 (in quanto il Piano prevedeva l'aumento della Superficie Territoriale dell'area produttiva inferiore al 6%), ai sensi dell'art. 1 punto 7 della L.R. n°41 del 26/06/97, approvati con D.C.C. n. 51 del 24/09/99.
- Con D.C.C. n. 51 del 26/10/2005 è stata revocata parzialmente la D.C.C. n. 51 del 24/09/99, limitatamente al Piano di Riordino dell'Area Industriale;
- Variante Parziale 2 approvata con D.C.C. n. 34 del 27/06/2000, volta ad aumentare la capacità insediativa (in misura minore del 4%) a seguito della forte crescita demografica;
- Variante Parziale 3 approvata con D.C.C. n. 23 del 22/03/2005, ha reiterato un vincolo su parte dell'area speciale F1 a ridosso del Torrente Sangone e ha modificato il supporto del P.R.G.C. vigente da cartaceo ad informatizzato.
- Variante Strutturale 1 ex comma 4 art. 17 della Legge Urbanistica Regionale e approvata con D.G.R. n. 20-2116 del 7/02/2006, per l' adeguamento del P.R.G.C. alla pianificazione territoriale sovraordinata e alla legislazione di settore.
- Variante Parziale 4 approvata con D.C.C. n. 54 del 2/11/2006, che ha previsto diverse piccole modifiche relative allo studio idrogeologico connesso alla realizzazione di piani interrati, alla compensazione di aree edificabili, alla ripermimetrazione di varie fasce di rispetto.
- Variante Parziale 5 approvata con D.C.C. n. 73 del 20/12/2007, che ha previsto anch'essa una serie di piccole modifiche relative alla viabilità, alla perimetrazione di aree a destinazione d'uso mista o residenziali di espansione PEEP;
- Variante Parziale 6 approvata con D.C.C. n. 35 del 28/07/2010, concentrata su piccole modifiche comprese all'interno del centro storico.
- Variante Parziale 7 approvata con D.C.C. n. 64 del 28/11/2012, che ha previsto modifiche normative varie e di piccola entità.
- Variante Strutturale 2 approvata con D.C.C. n. 50 del 20/07/2015, colla finalità di valorizzare gli aspetti ecologici e di connettività ciclopedonale attraverso il completamento del Parco Fluviale del Torrente Sangone, l'acquisizione e la connessione con il resto del tessuto abitativo del Parco del Castello e la realizzazione di una rete ecologica comunale nell'ambito del progetto di Corona Verde, il tutto attraverso l'istituzione di un sistema perequativo esteso tra aree esterne ed interne al tessuto consolidato. Con contestuale adeguamento al PAI. Tale variante è da considerarsi a tutti gli effetti una Revisione Generale.



COMUNE DI BRUINO - VARIANTE PARZIALE N.9 AL PRGC

- Variante Strutturale 3 (Progetto definitivo approvato con Del. C.C. n. 37 del 27/10/2020) che prevede l'introduzione di maggiore flessibilità nelle Norme di Attuazione del Piano, in particolare all'interno delle aree consolidate della zona industriale; il miglioramento della qualità ambientale dell'area industriale esistente; l'implementazione della Rete Ecologica Locale attraverso il miglioramento della componente fruitiva della stessa; l'estensione del principio di perequazione all'interno dell'ambito industriale e la creazione di filtri tra l'area industriale e la residenza. La Variante infine prevede l'aggiornamento della fascia cimiteriale nel rispetto alle disposizioni di legge vigenti e l'introduzione sugli elaborati di P.R.G.C. del tracciato dell'elettrodotto interrato facente parte della linea "Piemonte- Savoia".
- Variante Parziale 8 approvata con D.C.C. n. 48 del 27/06/2022, che modifica la norma specifica contenuta nella scheda della Cellula microurbana 5 delle Norme del Centro Storico, svincolando il recupero del parco da quello contestuale del castello, oltre a provvedere alla correzione di errori materiali, rilevati sulle Norme di Attuazione dall'UTC durante la gestione del Piano, ed alla miglior specificazione di disposti di non chiara interpretazione
- Modifica 1/2024, approvata con D.C.C. n. 14 del 03/04/2024, redatta ai sensi delle lettere a) ed h) punto 3 del comma 12 dell'Art. 17 l.r. 56/77 e s.m.i. al fine di recepire la riduzione dei cerchi di danno e la modifica delle categorie di compatibilità territoriale dello stabilimento ICAI, a seguito del cambiamento dell'inventario delle sostanze pericolose detenute, e prendere atto della modifica del perimetro dell'area a servizi pubblici n. 21, effettuata per ovviare ad un errore materiale, e di conseguenza alla modifica del perimetro del SUE 4s

Il Comune è inoltre dotato di:

- Piano di zonizzazione Acustica, approvato con D.C.C. n. 30 del 26/04/2004;
- Piano Regolatore Comunale Cimiteriale, approvato con D.C.C. n. 61 del 29/11/2004 (ultima modifica approvata con D.C.C. n.48 del 21/07/2014);
- Criteri commerciali, introdotti nel PRGC a seguito della DCR n. 59/10831 del 24/03/2006, con la Variante Parziale 5; successivamente è stato fatto un adeguamento alla programmazione commerciale a seguito della L 27 del 24/03/2012;
- Regolamento Edilizio approvato con D.C.C. n. 13 del 24/02/2000 (ultima modifica con D.C.C. n. 46 del 21/07/2014), adeguato con D.C.C. n. 51 del 29.10.2018 (Modifica febbraio 2019 con D.C.C. N. 4 del 14.02.2019) al Regolamento Edilizio Tipo Regionale approvato con DCR n. 347 - 45856 del 28/11/2017, comprensivo di Allegato Energetico del gennaio 2016

2 - AGGIORNAMENTO DELLA LEGISLAZIONE URBANISTICA

Sono state pubblicate sul B.U.R. le leggi regionali n. 3 del 25/03/2013, e 17 del 12 agosto 2013, che significativamente innovano la L.R. n. 56/77 e s.m.i., sia sotto il profilo dei contenuti della pianificazione che delle procedure di formazione, tra l'altro integrando alla progettazione urbanistica e territoriale i criteri il principio operativo della *perequazione urbanistica* e metodi della *valutazione ambientale strategica* (VAS).

2.1 Caratteristiche della Variante parziale n. 9 al PRGC

Il 2° comma dell'art.17 precisa che le varianti al PRGC, con riferimento agli ambiti oggetto di modifica, "*..sono conformi agli strumenti di pianificazione territoriale e paesaggistica regionali e provinciali nonché ai piani settoriali che ne attuano le previsioni;*" tali condizioni devono essere espressamente dichiarate nelle deliberazioni di adozione e approvazione delle varianti stesse.

Il 5° comma dell'art. 17 richiede di verificare tutte le seguenti condizioni per attribuire alla Variante urbanistica le caratteristiche (di portata e procedura approvativa) di Variante parziale:



COMUNE DI BRUINO - VARIANTE PARZIALE N.9 AL PRGC

- “a) non modificano l’impianto strutturale del PRG vigente, con particolare riferimento alle modificazioni introdotte in sede di approvazione;*
- b) non modificano in modo significativo la funzionalità di infrastrutture a rilevanza sovracomunale o comunque non generano statuizioni normative o tecniche a rilevanza sovracomunale;*
- c) non riducono la quantità globale delle aree per servizi di cui all’articolo 21 e 22 per più di 0,5 metri quadrati per abitante nel rispetto dei valori minimi di cui alla presente legge;*
- d) non aumentano la quantità globale delle aree per servizi di cui all’articolo 21 e 22 per più di 0,5 metri quadrati per abitante, oltre i valori minimi previsti dalla presente legge;*
- e) non incrementano la capacità insediativa residenziale prevista all’atto dell’approvazione del PRG vigente nei comuni la cui popolazione residente supera i diecimila abitanti;*
- f) non incrementano le superfici territoriali o gli indici di edificabilità previsti dal PRG vigente, relativi alle attività produttive, direzionali, commerciali, turistico-ricettive, in misura superiore al 3 per cento nei comuni con popolazione residente compresa tra i diecimila e i ventimila abitanti;*
- g) non incidono sull’individuazione di aree caratterizzate da dissesto attivo e non modificano la classificazione dell’idoneità geologica all’utilizzo urbanistico recata dal PRG vigente;*
- h) non modificano gli ambiti individuati ai sensi dell’articolo 24, nonché le norme di tutela e salvaguardia ad essi afferenti.”*

Il 6° comma dell’art. 17 richiede la dimostrazione di ulteriori requisiti quali:

“ le previsioni insediative, oggetto di variante parziale, devono interessare aree interne o contigue a centri o nuclei abitati, comunque dotate di opere di urbanizzazione primaria collegate funzionalmente con quelle comunali o aree edificate dismesse o degradate o da riqualificare anch’esse dotate di opere di urbanizzazione primaria collegate funzionalmente con quelle comunali. A tal fine gli elaborati della variante comprendono una tavola schematica delle urbanizzazioni primarie esistenti negli ambiti oggetto di variante. Le previsioni insediative, oggetto di variante parziale, devono risultare compatibili o complementari con le destinazioni d’uso esistenti”

Il successivo 7° comma stabilisce che la Deliberazione di adozione della Variante parziale espliciti il ricorrere delle condizioni sopraelencate, atteso che la capacità insediativa residenziale e/o produttiva aggiunta da ogni singola variante si somma a quelle precedenti e tutte insieme devono rispettare inderogabilmente i limiti percentuali stabiliti al 5° comma in rapporto all’intero arco di validità del PRG vigente.

A documento dei suddetti requisiti, oltre all’elenco delle condizioni ottemperate, è richiesta quindi la produzione di:

- Una tavola schematica delle urbanizzazioni primarie esistenti negli ambiti oggetto di Variante (6° comma), contenuta per estratto nella presente relazione tecnica;
- Prospetto numerico che documenta la CIRT del PRGC vigente a quella impegnata dalle precedenti varianti parziali (7° comma), contenuto anch’esso nella presente relazione tecnica

Infine ai sensi dell’ Art. 31 del PTR, e della Deliberazione di G.R. n. 2-683 del 4/04/2023, in ottemperanza ai disposti dell’Allegato 2 - DISPOSIZIONI APPLICATIVE PER L’ATTUAZIONE DELL’ART. 31 “CONTENIMENTO DEL CONSUMO DI SUOLO” DELLE NORME DI ATTUAZIONE DEL PTR, si allega la Tabella n. 18 - MONITORAGGIO DEL PROGRESSIVO CONSUMO DI SUOLO del fascicolo primo - componenti normalizzate -di cui alla DGR 29/12/2020 n. 1-2681 (Urbanistica senza carta)



COMUNE DI BRUINO - VARIANTE PARZIALE N.9 AL PRGC

3. OBIETTIVI E CONTENUTI DELLA VARIANTE PARZIALE N. 9

La presente Variante Parziale n° 9 provvede a dare soluzioni ad esigenze di carattere puntuale e di tessuto che periodicamente emergono durante la gestione del Piano in merito al riordino, riqualificazione e migliore utilizzo di del tessuto edilizio consolidato e di completamento, ed alle problematiche derivanti dall'interpretazione del piano medesimo, derivanti dalla cartografia e dalle norme.

In generale, si è ritenuto opportuno, in questa Variante, per migliore attuazione del Piano, provvedere alla ripermimetrazione o riclassificazione di aree a servizi, ed alla correzione di errori materiali, rilevati sulle Norme di Attuazione dall'UTC durante la gestione del medesimo, o alla miglior specificazione di disposti di non chiara interpretazione, o modifiche derivate per ovviare a specifiche esigenze.

In particolare, la presente Variante procede alla reiterazione del vincolo sui tracciati di piste ciclabili previste in progetto dal PRGC, onde consentire l'attivazione della procedura espropriativa finalizzata alla realizzazione delle opere necessarie all'attuazione dei percorsi ciclabili previsti, ammessi al contributo pubblico nell'ambito del programma regionale FESR 2012/2027 - in merito all'obiettivo strategico 5 - Azione V51.1 relativa alla "Ciclovía Pedemontana: tratto Piosasco - Bruino"

Il tutto come meglio indicato nella seguente tabella:

Scheda A1	AREA A SERVIZI SCOLASTICI n. 40: Ripermimetrazione dell'area di pertinenza della scuola primaria elementare Marinella sita in via Modigliani 10 alla sua effettiva consistenza, e riclassificazione della porzione esterna alla recinzione ad area residenziale di categoria B
Scheda A2	AREA RESIDENZIALE DI CATEGORIA B: Riclassificazione del lotto di pertinenza del pozzo dell'acquedotto SMAT, da area residenziale di categoria B, ad ampliamento dell'area a servizi 2' (verde attrezzato)
Scheda A3	PISTE CICLABILI: A seguito della sua avvenuta realizzazione, riclassificazione del tratto in previsione lungo la strada Torino compreso tra la via Piosasco e la via del Mulino da "Piste ciclabili in progetto" a "Piste ciclabili esistenti"
Scheda A4	PISTE CICLABILI: Inserimento di nuovo tratto di pista ciclabile in progetto lungo la via Volvera, fino alla via Orbassano a proseguimento di quella già in previsione sulla via San Rocco
Scheda A5	PISTE CICLABILI: Inserimento di nuovo tratto di pista ciclabile in progetto lungo le aree 33" e 34 a partire dalla via Piosasco, fino alla via Cascina nuova, in alternativa al tratto oggi previsto dal PRGC
Scheda B1	VINCOLI PREORDINATI ALL'ESPROPRIO - Reiterazione del vincolo sulle aree sulle quali insistono i tracciati delle piste ciclabili in progetto
Scheda B2	CLASSIFICAZIONE PRGC VIGENTE: PRESCRIZIONI OPERATIVE: - Destinazioni d'uso proprie, ammesse, escluse - Art. 13 d) - Le attività terziarie - NORME PER L'AREA INDUSTRIALE - Art. 27 - Destinazioni d'uso ammesse
Scheda B3	CLASSIFICAZIONE PRGC VIGENTE: PRESCRIZIONI OPERATIVE:- Art. 14 - Tipi di intervento - 14.1 Area A
Scheda B4	CLASSIFICAZIONE PRGC VIGENTE: PRESCRIZIONI OPERATIVE:- Art. 14 - Tipi di intervento - 14.2 Aree B
Scheda B5	CLASSIFICAZIONE PRGC VIGENTE: PRESCRIZIONI OPERATIVE:- Art. 16 - Interventi edilizi minori
Scheda B6	CLASSIFICAZIONE PRGC VIGENTE: TITOLO IV - NORME PER LA TUTELA DEL CENTRO STORICO - Adeguamento paragrafo introduttivo
Scheda B7	CLASSIFICAZIONE PRGC VIGENTE: NORME TRANSITORIE E FINALI - Art. 38 - Verande fisse e stagionali



COMUNE DI BRUINO - VARIANTE PARZIALE N.9 AL PRGC

4. AMMISSIBILITÀ DELLA PROCEDURA DI VARIANTE PARZIALE - VERIFICA DEI PARAMETRI AI SENSI DELL'ART. 17 COMMA 5 DELLA L.R. 56/77 E SMI.

Verifica di compatibilità rispetto alla capacità insediativa residenziale e della variazione delle superfici produttive e terziarie, e di adeguatezza degli standard urbanistici.

Per documentare i limiti di operatività della Variante si riporta di seguito la tabella di controllo e sintesi, desunta dalla Relazione illustrativa del progetto della Prima Revisione, nella quale sono evidenziate le soglie massime di variazione della capacità insediativa residenziale totale (CIRT), degli standard urbanistici e delle superfici territoriali e/o di SUL produttiva, industriale e terziaria:

Tab. "Variazioni parametriche definite dalla sommatoria delle Varianti parziali".

	CIRT	Attività produttive, Direzionali, Commerciali, Terz., Tur./Ric.	Standard Artt. 21 e 22
	n° abitanti	mq 809.900**	
	9.185*	+ 6% di mq 809.900	+/- 0,5 mq/ab
Soglia operativa	-	mq 48.594	+/- 4.592 mq
Varianti strutturali n. 3	-	+ mq 2.594	-
Varianti Parziali 8	-	-	-

Aree o norme oggetto Variante Parziale 9	n° abitanti	Attività Produtt., Direzionali, Commerciali, Terziarie, Turistico/Ricettive	Standard Artt. 21 e 22
Scheda A1	+ 3	-	- 510
Scheda A2	- 22	-	+ 3.703
Scheda A3			
Scheda A4			
Scheda A5			
Scheda A6	-	-	-
Scheda B1	-	-	-
Scheda B2	-	-	-
Scheda B3	-	-	-
Scheda B4	-	-	-
Scheda B5	-	-	-
TOTALE	- 19	+ mq 2.594 < 48594	+ 3.193 < 4.592

** Sommatoria delle superfici territoriali delle attività produttive (750.600), commerciali – terziarie - direzionali - Turistico – ricettive (59.300) esistenti e già previste dal PRGC vigente (Variante strutturale n. 2)

* Numero di abitanti previsti nel PRGC vigente (Variante strutturale n. 2)

Dai parametri tabellari soprascritti si evince che le previsioni introdotte con la Variante parziale n.9, rientrano nei margini di operatività assegnati a questo tipo di procedura, dal combinato disposto dei commi 4° e 5° dell'art. 17 della L.R. n. 56/77 rispetto alla variazione della capacità insediativa residenziale ed a quella delle aree e funzioni di carattere produttivo secondarie e terziarie, riducendo la capacità insediativa ed ammettendo ancora possibilità di modifiche sia per le attività produttive, che per la dotazione di servizi tanto in aumento che in detrazione. La Variante in oggetto infatti modifica in riduzione (-19 ab.) la capacità insediativa residenziale, non comporta una diminuzione od un incremento della superficie delle aree e funzioni di carattere produttivo secondarie e terziarie del PRGC, e, atteso che gli standard residenziali del PRGC vigente (35,68 mq./ab) sono superiori al minimo di legge, modifica la dotazione di servizi di cui all'art. 21 l.r. 56/77 meno dello 0,5 mq/ab. (0,347 mq/ab.) e s.m.i e non modifica i servizi di cui all'Art. 22 l.r. 56/77 e s.m.i .



COMUNE DI BRUINO - VARIANTE PARZIALE N.9 AL PRGC

Ai sensi dell' Art. 31 del PTR, e della Deliberazione di G.R. n. 2-683 del 4/04/2023, in ottemperanza ai disposti dell'Allegato 2 - DISPOSIZIONI APPLICATIVE PER L'ATTUAZIONE DELL'ART. 31 "CONTENIMENTO DEL CONSUMO DI SUOLO" DELLE NORME DI ATTUAZIONE DEL PTR, si allega la Tabella n. 18 - MONITORAGGIO DEL PROGRESSIVO CONSUMO DI SUOLO del fascicolo primo - componenti normalizzate - di cui alla DGR 29/12/2020 n. 1-2681 (Urbanistica senza carta)

Si fa presente, che in data 4 Aprile 2024, è stata approvata la L.R. n.10, che, all'Art. 12, punto c) modifica l'Art. 35 comma 1 della L.R. 7/2022, escludendo dal conteggio del consumo di suolo "le previsioni o ampliamenti di ambiti urbanistici generati da rilocalizzazioni o stralci di previsioni vigenti, in aree libere localizzate in zone con destinazione agricola ai sensi della pianificazione vigente".

Per miglior comprensione dei dati esposti si integra quindi la Tabella 18 inserendo anche per ogni Variante le colonne relative alle nuove aree inserite, e gli stralci effettuati nel corso della variante medesima

MONITORAGGIO DEL PROGRESSIVO CONSUMO DI SUOLO								
	Sup. comune Bruino (mq)	CSU (mq)	CSU in incremento			CSU in incremento	D	D
			(3% max 5 anni)			(6% max 10 anni)	(mq)	(%)
Valore Monitoraggio Regionale	5.570.000	2.810.000	84.300					
			Inserimento nuove previsioni	Stralcio previsioni vigenti	Consumo di suolo aggiuntivo			
Quinquennio dal 6/08/2016 al 26/08/2021								
Variante strutturale 3*			-	-	-			
Variante parziale 8**			-	-	-			
Totale al 26 /08/2021								
Quinquennio dal 26/08/2021 al 26/08/2026								
Variante parziale 9***			-	-	-		-	-
Totale al 20 /04/2024			-	-	-		-	-

* La Variante strutturale n. 3 determina un aumento delle aree a destinazione terziario-commerciale pari a 2.593 mq di Superficie Utile Lorda. Si tratta però di volumetria già prevista dal PRGC vigente con la destinazione "Servizi Speciali" che la Variante Strutturale 3 destina al comparto terziario

**La variante Parziale n. 8, a seguito dell'acquisizione da parte dell'Amministrazione comunale del parco del Castello, incorpora unicamente quest'ultimo dalla cellula edilizia n. 5, permettendone un'attuazione separata

***La variante Parziale n. 9, oltre alla previsione di tre nuovi tratti di nuova pista ciclabile, sulla viabilità esistente, od in aree già urbanizzate, riclassifica unicamente a servizi od a residenza aree già classificate come utilizzate od utilizzabili a fini abitativi od a servizi della residenza dal PRGC vigente



5 VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ ALLA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA

Per quanto attiene il procedimento di valutazione ambientale strategica connesso alla elaborazione dei contenuti della variante al PRGC, trovandoci all'interno dell'art. 17 c. 5 della L.R. 56/77 e s.m.i., la legge stessa descrive il relativo iter amministrativo cui fare riferimento sia per quanto attiene la materia urbanistica che quella ambientale con specifico riferimento ai commi 8, 9, 10 e 11 come segue:

..“8. Fatto salvo quanto disposto al comma 9, le varianti di cui ai commi 4 e 5 sono sottoposte a verifica preventiva di assoggettabilità alla VAS. Nel caso in cui il PRG oggetto di variante sia stato sottoposto alla VAS, la verifica di assoggettabilità e la eventuale VAS sono limitate agli aspetti che non sono stati oggetto di precedente valutazione.

9. Sono escluse dal processo di valutazione le varianti di cui ai commi 4 e 5 finalizzate all'esclusivo adeguamento della destinazione urbanistica dell'area di localizzazione di un intervento soggetto a VIA, funzionalmente e territorialmente limitate alla sua realizzazione o qualora costituiscano mero adeguamento al PAI o alla normativa in materia di industrie a rischio di incidente rilevante, a normative e disposizioni puntuali di altri piani settoriali o di piani sovraordinati già sottoposti a procedure di VAS.

10. Il soggetto proponente, se ritiene di assoggettare direttamente le varianti di cui ai commi 4 e 5 alla VAS, può attivare la fase di specificazione senza svolgere la verifica di assoggettabilità.

11. Per le varianti di cui ai commi 4 e 5, la VAS, ove prevista, è svolta dal comune o dall'ente competente alla gestione urbanistica, purché dotato della struttura di cui all'articolo 3 bis, comma 7, in modo integrato con la procedura di approvazione, secondo le specifiche disposizioni definite con apposito provvedimento dalla Giunta regionale. Nei casi di esclusione di cui al comma 9, la deliberazione di adozione della variante contiene la puntuale elencazione delle condizioni per cui la variante è esclusa dal processo di valutazione ...”.

Come si evince da quanto sopra riportato, il comma 8 richiede alle Amministrazioni locali la verifica dei potenziali impatti derivanti dal piano attraverso la redazione di apposito documento di verifica di assoggettabilità dei contenuti della variante formata ai sensi dell'art. 17 comma 5 della L.R. 56/77 e s.m.i. Per questa motivazione principale è stato quindi attivato apposito procedimento di Valutazione Ambientale Strategica attraverso il relativo documento tecnico preliminare, redatto ai sensi dell'articolo 12 del D.Lgs. 152/2006 - Allegato I, al fine di integrare le considerazioni di carattere ambientale all'interno dei procedimenti urbanistici, garantendo la piena sostenibilità degli obiettivi e delle azioni previste.

La verifica di assoggettabilità a V.A.S., si inserisce quindi durante le fasi iniziali di predisposizione della variante illustrando come di seguito riportato *“...i contenuti principali e gli obiettivi del piano o programma.....le informazioni e i dati necessari all'accertamento della probabilità di effetti significativi sull'ambiente...”.*

Il documento di Verifica di Assoggettabilità, ha preso atto che, sulla base della normativa vigente si sia dovuto procedere alla verifica di assoggettabilità alla VAS, ma alla luce delle considerazioni effettuate ha ritenuto che per la presente Variante al vigente non sia necessario procedere con l'applicazione completa della procedura di “Valutazione Ambientale Strategica (VAS)”.

Il punto 14 – CONCLUSIONI E SINTESI DELLE MOTIVAZIONI – del documento infatti così recita:



COMUNE DI BRUINO - VARIANTE PARZIALE N.9 AL PRGC

“La presente relazione ha analizzato il contesto ambientale e le azioni derivanti dalle modifiche introdotte dalla variante parziale n° 9 al P.R.G.C. vigente del comune di Bruino, ricercando eventuali impatti e relative azioni di mitigazione ambientale.

Si ritiene pertanto che le modifiche dell’ambiente non siano superiori a quelle derivanti dalla naturale ed ordinaria evoluzione del sistema urbanistico-territoriale in cui si inseriscono., in particolare se riferite alle destinazioni d’uso impresse dallo strumento urbanistico in vigore.

Inoltre, secondo quanto indicato ALLEGATO I del D. LGS. 152/2006 e s.m.i. come mostrato nella tabella riassuntiva e della D.G.R. n. 25-2977/2016:

- il piano non costituisce un “...quadro di riferimento per progetti ed altre attività, per quanto riguarda l'ubicazione, la natura, le dimensioni e le condizioni operative o attraverso la ripartizione delle risorse...” proprio in ragione della sua rilevanza contenuta, puntuale e di influenza limitata all’ambito di intervento già pianificato dal vigente strumento urbanistico relativo a semplici modifiche normative. La variante assume valenza e portata esclusivamente a scala locale.
- il piano non “...influenza altri piani o programmi, inclusi quelli gerarchicamente ordinati...”, anzi risulta sostanzialmente coerente con quanto indicato all’interno della strumentazione urbanistica comunale;
- attraverso il presente studio sono state integrate una serie di “...considerazioni ambientali, in particolare al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile...”
- Non si evidenziano “...particolari problematiche ambientali connesse all’attuazione del piano...”, in ragione della scarsa rilevanza degli interventi rispetto alle condizioni naturali e paesaggistiche descritte.

L’analisi degli impatti sintetizzati in tabella (cap. 13) tiene quindi in considerazione i seguenti elementi:

- *probabilità, durata, frequenza e reversibilità degli impatti (assente);*
- *carattere cumulativo degli impatti (assente);*
- *natura transfrontaliera degli impatti (assente);*
- *rischi per la salute umane o per l'ambiente (ad es. in caso di incidenti) (assente);*
- *entità ed estensione nello spazio degli impatti (area geografica e popolazione potenzialmente interessate) (assente);*
- *valore e vulnerabilità dell'area che potrebbe essere interessata a causa:*
- *delle speciali caratteristiche naturali o del patrimonio culturale (assente);*
- *del superamento dei livelli di qualità ambientale o dei valori limite dell'utilizzo intensivo del suolo (assente);*
- *impatti su aree o paesaggi riconosciuti come protetti a livello nazionale, comunitario o internazionale (assente);*

In riferimento a quanto sopra esposto si propone pertanto di non sottoporre a Valutazione Ambientale Strategica - V.A.S. il progetto di variante parziale n° 9 al P.R.G.C. vigente, poiché alla luce delle analisi, informazioni, motivazioni, obiettivi e dati disponibili, dell’ottemperanza alle citate condizioni di cui all’ALLEGATO I del D. LGS. 152/2006 e s.m.i., non si ritiene che le sue previsioni possano generare effetti negativi rilevanti sul sistema ambientale di riferimento.”



COMUNE DI BRUINO - VARIANTE PARZIALE N.9 AL PRGC

6. VERIFICA DELLE COERENZE TERRITORIALI E PAESAGGISTICHE

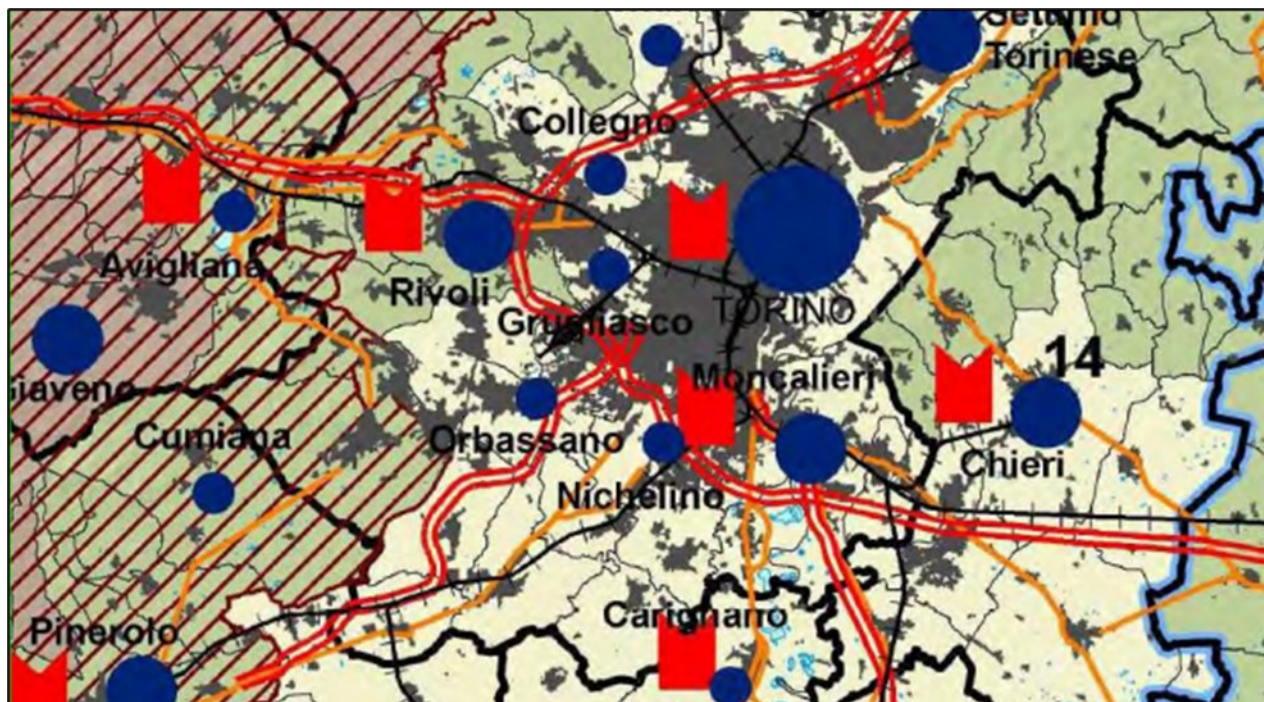
6.1 Premesse

La variante parziale n. 9 al PRGC, per gli argomenti unicamente di valenza locale trattati, è conforme agli strumenti di pianificazione territoriale e paesaggistica regionali e provinciali come risulta anche dalle verifiche sotto riferite. Tale condizione è espressamente dichiarata nella deliberazione di adozione del progetto. All'interno del quadro complessivo di verifica di conformità della variante rispetto ai disposti di legge si inserisce la compatibilità/coerenza con gli strumenti di pianificazione sovraordinati redatta al fine di chiarire nel modo più esaustivo possibile la misura in cui "... Le varianti al PRG, con riferimento agli ambiti oggetto di modifica, sono conformi agli strumenti di pianificazione territoriale e paesaggistica regionali e provinciali, nonché ai piani settoriali e ne attuano le previsioni; tali condizioni sono espressamente dichiarate nelle deliberazioni di adozione e approvazione delle varianti stesse...."

La Variante in oggetto, in particolare, non aumenta la capacità insediativa residenziale, non diminuisce gli standard per più di 0,5 mq/abitanti, e non aumenta le superfici delle attività produttive o terziarie per non più del 3%.

6.2 Verifica di coerenza con il Piano Territoriale Regionale approvato con DCR n. 122 -29783 del 21 luglio 2011

Il Ptr costituisce il quadro degli indirizzi per il governo del territorio, ad ogni livello, per la programmazione regionale di settore, la programmazione negoziata e i piani di sviluppo delle grandi reti di servizi.



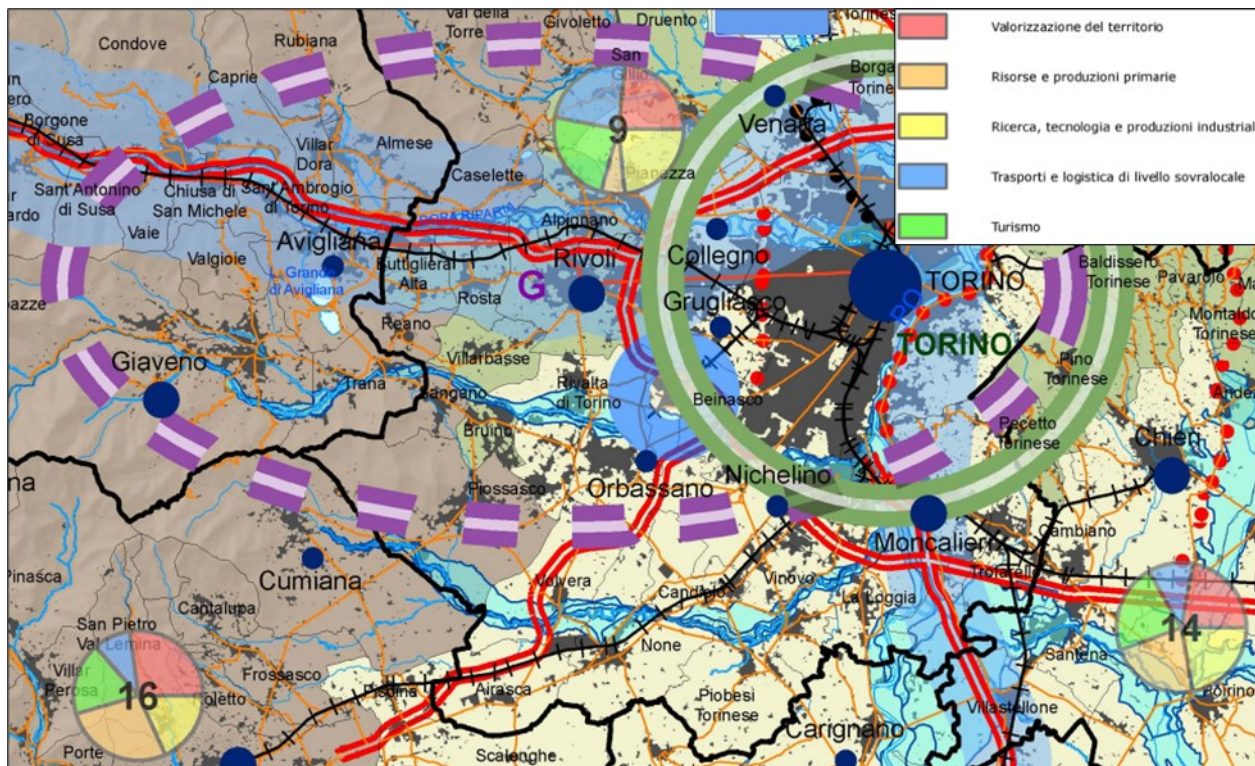
Estratto della Tavola A del PTR

A tal fine il Ptr contiene una prima interpretazione strutturale del territorio nella quale vengono riconosciuti una serie di elementi fisici, idrogeologici, ecologici, paesaggistici, culturali, insediativi, infrastrutturali ed urbanistici che lo caratterizzano; sulla base dei quali costruisce una serie di regole, declinate in indirizzi e direttive per lo sviluppo, la conservazione e la trasformazione del territorio regionale. Successivamente, sempre con lo scopo ultimo di conservare una visione integrata e multidisciplinare anche a scala locale, il Ptr articola il territorio in ambiti sovracomunali (Ait – 33 in totale) omogenei per gli aspetti ambientali, sociali, culturali ed economici. Il territorio è analizzato, descritto e interpretato secondo una logica scalare: si parte dal livello locale (Ait) per passare ai quadranti relativi alle Province (aggregati di Ait) fino ad arrivare alle reti che, a livello regionale e sovregionale, connettono gli Ait tra loro e con i sistemi territoriali esterni.



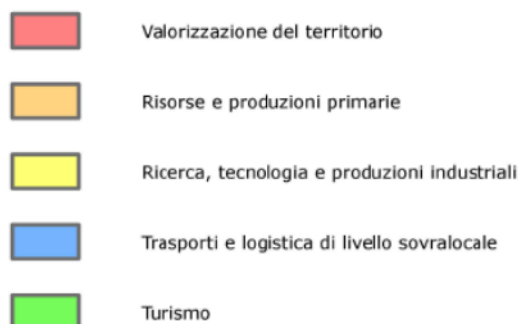
COMUNE DI BRUINO - VARIANTE PARZIALE N.9 AL PRGC

Bruino viene inserito, all'interno dell'AIT n° 9 denominato "TORINO", insieme ai comuni di Torino, Settimo Torinese, Rivoli, Moncalieri, Venaria Reale, Collegno, Grugliasco, Bruino, Nichelino, Airasca, Alpignano, Beinasco, Borgaro Torinese, Buttigliera Alta, Candiolo, Caselette, Caselle Torinese, Castiglione Torinese, Druento, Gassino Torinese, Givoletto, La Cassa, La Loggia, Leini, None, Pianezza, Piobesi Torinese, Piossasco, Reano, Rivalta di Torino, Rosta, Sangano, San Gillio, San Mauro Torinese, Trofarello, Val della Torre, Villarbasse, Vinovo, Volvera e Volpiano. A sua volta AIT n° 9 rientra nel quadrante metropolitano.



L'AIT n. 9 è costituito da tipologie di territorio eterogenee comprendenti una vasta regione centrale relativa alla piana torinese (retino beige) che da Rivarolo e Caluso si estende fin verso il cu-neese, due zone collinari ad est (collina di Torino) ed ovest (retino verde) verso i comuni montani della Val di Susa (retino marrone)

L'estratto riportato indica inoltre le tematiche settoriali di rilevanza territoriale rappresentate, in base alla loro importanza, dal grafo a torta presente in cartografia suddiviso in:



L'allegato C delle NdA del PTR riporta quindi gli indirizzi generali previsti per l'AIT n. 9 suddivisi per aree tematiche. Tali linee d'azione costituiscono indirizzi e riferimenti di livello strategico, a scala regionale, da approfondire e integrare in sede di costruzione degli strumenti di programmazione e pianificazione alle varie scale.



COMUNE DI BRUINO - VARIANTE PARZIALE N.9 AL PRGC

Tematiche	Indirizzi
Valorizzazione del territorio	Per quanto riguarda la struttura urbanistica, la strategia fondamentale, risultante anche dal II piano strategico dell'area metropolitana e dai recenti studi dell'IRES, consiste nella riorganizzazione su base policentrica dell'area metropolitana. Essa dovrà essere rafforzata dalla ridistribuzione delle principali funzioni di livello metropolitano in modo da formare una rete di nuove polarità ed estesa agli spazi periferici della città e ai Comuni delle cinture. Nel breve- medio periodo si prevede che questa nuova rete di polarità metropolitane possa riguardare: le sedi universitarie, gli ospedali (nuova città della salute) e i distretti tecnologici connessi con le attività di ricerca e di trasferimento tecnologico; alcuni uffici direzionali pubblici e privati; il sistema museale e delle residenze sabaude; la logistica; gli spazi espositivi. Valorizzazione degli insediamenti produttivi attraverso attivazione di nuove APEA nell'area metropolitana torinese. Insediamento di attività qualificate in spazi industriali dismessi (Mirafiori e altri). Questa nuova struttura multipolare si basa su un ridisegno della mobilità, che richiede interventi infrastrutturali strettamente integrati con le trasformazioni urbanistiche. Tra i principali: il passaggio ferroviario con le nuove stazioni (P. Susa, Dora, ecc) di interconnessione delle reti sovraregionali (TAV, treni a lunga percorrenza, aeroporto) con il sistema ferroviario regionale e metropolitano; l'estensione di quest'ultimo con attestamenti periferici a Ivrea, Rivarolo, Germagnano, Susa, Pinerolo, Carmagnola, Alpignano, Moncalieri e Chieri e rete periurbana di movicentri; nuova linea 2 della metropolitana torinese ed estensione della linea 1; l'asse plurimodale di Corso Marche e la connessione TAV/TAC alla piattaforma logistica di Orbassano; l'ampliamento della tangenziale ovest, la realizzazione della tangenziale est e della gronda esterna ovest; asse di scorrimento veloce N-S lungo il Po. Il nuovo assetto policentrico richiede inoltre la promozione e il sostegno da parte della Regione e della Provincia di una cooperazione e co-pianificazione intercomunale, che assicuri un efficace e condiviso governo dell'intero territorio metropolitano e delle reti di servizi corrispondenti. Patrimonio naturale ed architettonico, qualità ambientale, coesione, sicurezza: tutela, gestione e fruizione allargata dei beni pubblici, in particolare di quanto costituisce il patrimonio naturale e paesaggistico (Colline di Torino e di Rivoli, parchi periurbani, fasce fluviali, corridoi ecologici, progetto Torino città delle acque), quello storico-architettonico (centro storico di Torino, Venaria Reale e altre residenze sabaude, ecc), museale e culturale (distretto culturale centrale e rete museale esterna). Promozione della qualità architettonica e urbanistica dei nuovi interventi insediativi. Riqualificazione ambientale e riassetto dalla frangia di transizione urbano- rurale (progetto Corona Verde, parco della collina, quadrante nord, eventuale parco agricolo nel quadrante sud: interventi coordinati con gli AIT confinanti); misure a difesa dei suoli agricoli e a sostegno dell'agricoltura e della zootecnica periurbana; regolazione delle attività estrattive in terreni alluvionali e ripristino ambientale delle cave esaurite. Programmi di edilizia pubblica (alloggi in locazione); rigenerazione urbana, strutture di accoglienza e integrazione degli immigrati; accesso ai servizi collettivi e ai beni pubblici da parte delle fasce deboli (bambini, anziani, fasce a basso reddito); eliminazione delle aree di segregazione sociale e degli spazi marginali degradati; sicurezza degli spazi pubblici. Promozione di una rete di servizi di formazione permanente per l'integrazione occupazionale e la riallocazione dei lavoratori meno qualificati. Risparmio ed efficienza energetica (edifici, riscaldamento e climatizzazione, trasporti, teleriscaldamento, cogenerazione, campo fotovoltaico). Riduzione dell'inquinamento atmosferico, messa in sicurezza idraulica delle fasce fluviali, specie nei tratti urbani; gestione e controllo della qualità ambientale delle acque superficiali e sotterranee; bonifica dei siti contaminati e recupero delle aree dismesse; predisposizione di strutture efficienti per la gestione dei rifiuti solidi urbani.
Risorse e produzioni primarie	Produzioni cerealicole e foraggiere integrate nel sistema di produzione zootecnica locale e produzioni orticole.
Ricerca, tecnologia, produzioni industriali	Costruzione di una rete permanente di relazioni tra università, centri di ricerca, PST, ospedali, imprese innovative, istituti finanziari, fondazioni bancarie e istituzioni pubbliche. Piano di rilocalizzazione delle sedi dell'Università di Torino, del Politecnico, dei grandi ospedali e di altri istituti di formazione superiore e ricerca; localizzazione in spazi ad essi adiacenti di laboratori di ricerca applicata, PST, servizi di trasferimento tecnologico e incubatori di imprese innovative. Sviluppo di programmi di cooperazione e scambi in campo di ricerca e formazione con università e istituti superiori delle regioni vicine, in particolare con Piemonte Orientale, Milano, Pavia, Genova, Nizza, Grenoble, Savoia, Lione, Ginevra, Losanna, Lugano. Realizzazione di condizioni insediative e di contesto (infrastrutturali, relazionali, culturali, ricreative ecc) favorevoli all'attrazione di nuove imprese e allo sviluppo di cluster innovativi a partire da nuclei già esistenti (automotive, robotica, disegno industriale, aerospazio, ICT-elettronica-informatica, biotecnologie e biomeccanica, nanotecnologie, ambiente ed energie alternative, restauro e gestione dei beni culturali, multimedia, editoria, finanza, public utilities). A tal scopo: istituzione di distretti tecnologici e di APEA in posizioni di buona accessibilità metropolitana e internazionale, di qualità ambientale elevata, di facile accesso a servizi specializzati e alle attività complementari localizzate nello spazio metropolitano.
Trasporti e logistica	Promuovere Torino come nodo trasportistico di livello internazionale (porta del Corridoio 5). Potenziamento delle connessioni regionali e transregionali: aeroporto di Caselle (incremento delle connessioni per passeggeri e merci nel network nazionale e internazionale), TAV con Lione e Milano, potenziamento dei collegamenti ferroviari con Ivrea-Aosta, Biella, Cuneo. Integrazione dello scalo ferroviario di Orbassano, SITO e CAAT in una piattaforma logistica metropolitana. Realizzazione della Tangenziale Est di Torino e del Corridoio plurimodale di Corso Marche. Sviluppo del Sistema Ferroviario Metropolitano (SFM) di Torino ed del Sistema Autostradale Tangenziale Torinese (SATT). Miglioramento funzionale delle linee regionali del Canavese e della linea Torino-Ceres. Implementazione della Metropolitana Automatica di Torino. Sviluppo della Rete Metropolitana Automatica attraverso il completamento della linea 1 e la realizzazione della linea 2.
Turismo	L'AIT è chiamato a svolgere una duplice veste: (a) di attrattore di flussi turistici (valorizzando la mobilità per affari, fiere e congressi e le sue dotazioni paesaggistico-ambientali, storico-architettoniche, museali, commerciali, gastronomiche, sportive e ricreative, devozionali, formative), (b) di punto di coordinamento, di appoggio e di interconnessione di circuiti turistici più ampi che interessano soprattutto l'arco alpino e pedemontano occidentale e l'area collinare del Monferrato-Astigiano-Roero-Langhe. A entrambe queste funzioni si connettono le attività fieristiche, congressuali e le manifestazioni culturali (festival, spettacoli, concerti ecc), che devono trovare spazi fisici e localizzazioni adeguate al loro sviluppo. Lo stesso per quanto riguarda le attrezzature ricettive e il sistema dell'accoglienza turistica in generale (informazione, assistenza, servizi specializzati).



COMUNE DI BRUINO - VARIANTE PARZIALE N.9 AL PRGC

Come già evidenziato nell'allegato documento tecnico di Verifica di Assoggettabilità a VAS, a cui si rimanda, le azioni promosse dalla Variante parziale n. 9 appaiono coerenti con gli indirizzi strategici indicati sulla tabella dell'allegato C delle NTA del PTR per l'AIT n. 9. Gli interventi previsti (incremento del verde sportivo, realizzazione di piste ciclabili) appaiono quindi coerenti con gli indirizzi strategici indicati in tabella, con particolare riferimento a quelli relativi alla "Turismo" dove si legge: *L'AIT è chiamato a svolgere una duplice veste:*

- (a) di attrattore di flussi turistici (valorizzando la mobilità per affari, fiere e congressi e le sue dotazioni paesaggistico-ambientali, storico-architettoniche, museali, commerciali, gastronomiche, sportive e ricreative, devozionali, formative);*
- (b) di punto di coordinamento, di appoggio e di interconnessione di circuiti turistici più ampi che interessano soprattutto l'arco alpino e pedemontano occidentale e l'area collinare del Monferrato-Astigiano-Roero-Langhe.*

A entrambe queste funzioni si connettono le attrezzature sportive e il sistema dell'accoglienza turistica in generale (informazione, assistenza, servizi specializzati)."

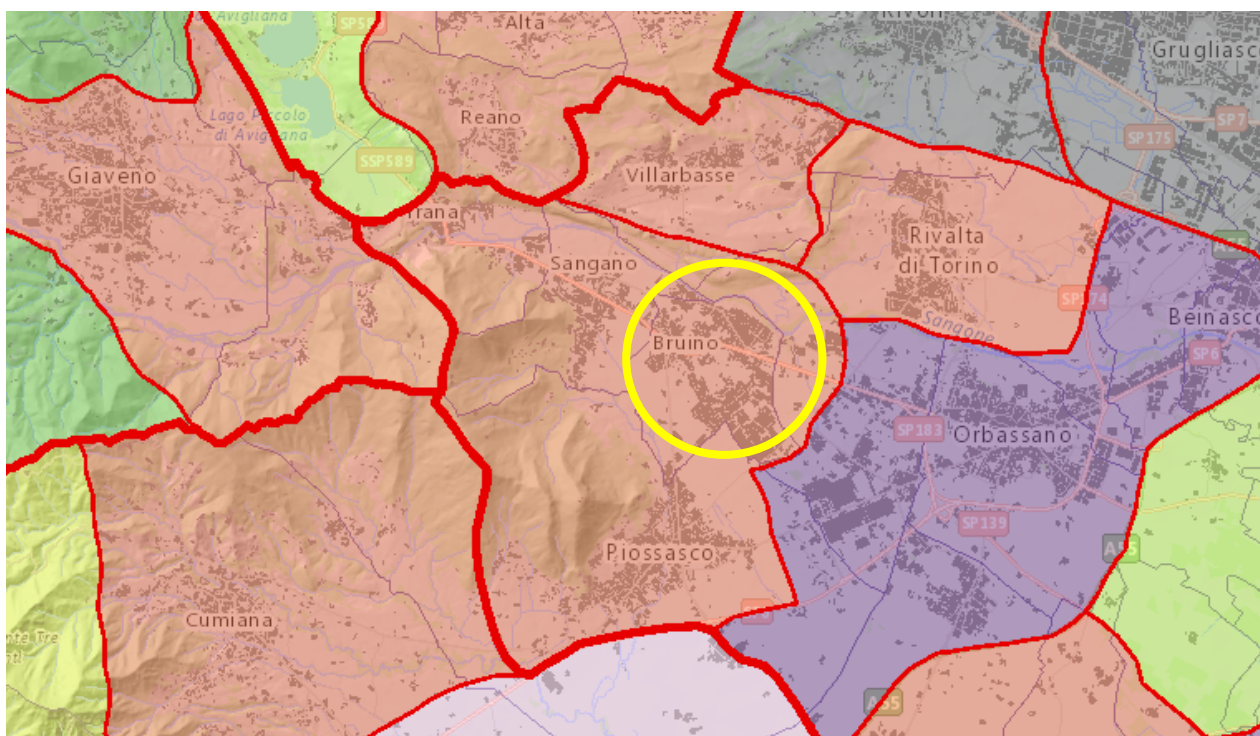
Infine un altro elemento di coerenza (cfr. grassetto) con la realizzazione di piste ciclabili e verde sportivo, è rinvenibile all'interno dell'Art. 18 - riqualificazione dell'ambiente urbano, dove il PTR definisce direttive volte a ***"...per la componente ambiente naturale: promuovere il riequilibrio ecologico dell'ambiente urbano, tutelare/migliorare la biodiversità, aumentare la dotazione di spazi liberi e verde urbano attraverso interventi di rigenerazione dei singoli spazi e delle rispettive relazioni favorendo la ricostituzione di un miglior habitat naturale e la costituzione di reti ecologiche..."***



COMUNE DI BRUINO - VARIANTE PARZIALE N.9 AL PRGC

6.3 Verifica di coerenza con il Piano Paesaggistico Regionale approvato con DCR n. 233 – 35836 del 03.10.2017.

Il Piano Paesaggistico Regionale (PPR), approvato con DCR n. 233 – 35836 del 03.10.2017, è uno strumento di tutela e promozione del paesaggio piemontese, rivolto a regolarne le trasformazioni e a sostenerne il ruolo strategico per lo sviluppo sostenibile del territorio. L'inquadramento strutturale regionale del paesaggio, definito con una prima indagine sui sistemi storico – culturali e sulla morfologia naturale, ha prodotto un insieme di 76 ambiti di paesaggio (AP), la cui definizione si è basata sull'evidenza degli aspetti geomorfologici, sulla presenza di ecosistemi naturali, sulla presenza di sistemi insediativi storici coerenti, sulla diffusione consolidata di modelli colturali e culturali.



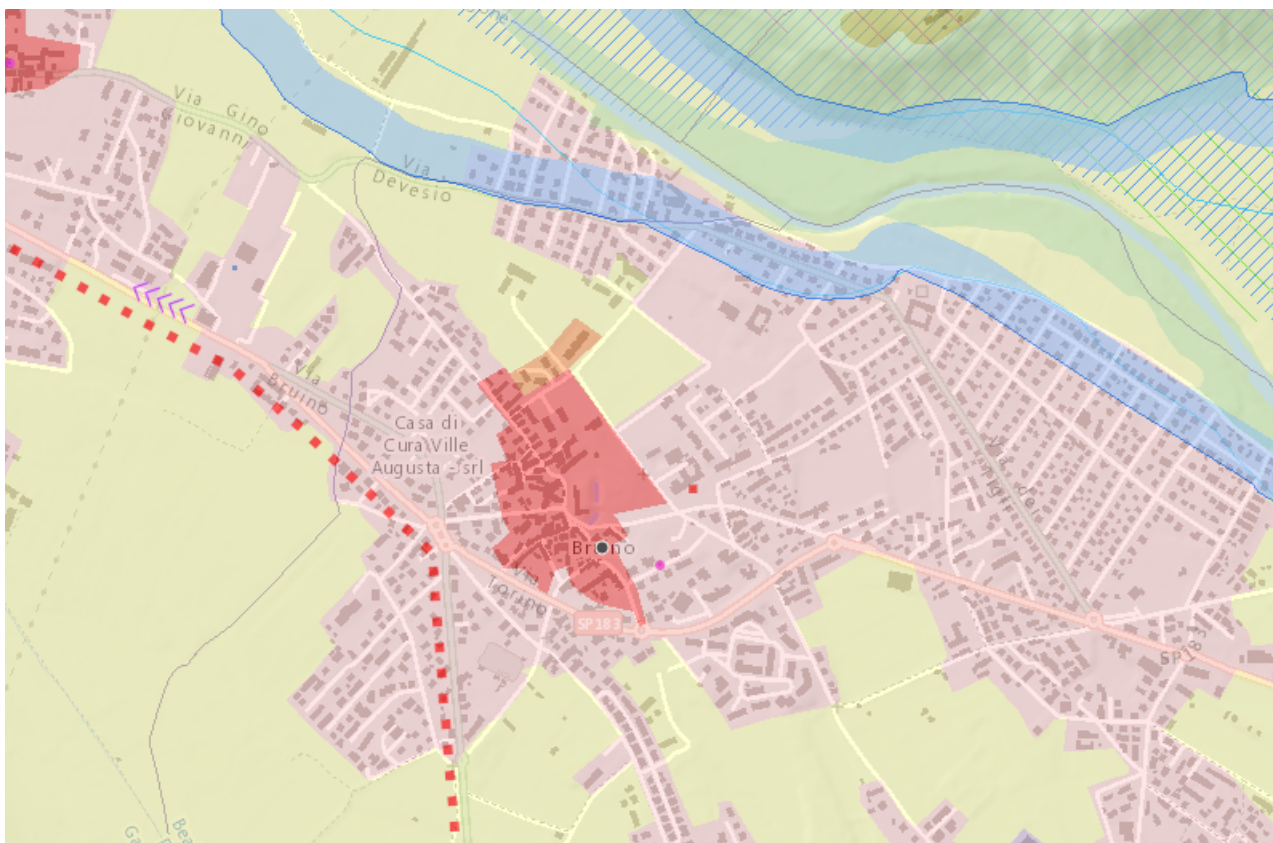
Gli ambiti di paesaggio sono ulteriormente articolati in 535 unità di paesaggio (UP), intese come sub-ambiti connotati da specifici relazioni che conferiscono loro un'immagine unitaria, distinta e riconoscibile. Le UP sono raccolte in nove tipologie normative (art. 11 NdA), individuate sulla base degli aspetti paesaggistici prevalenti, con riferimento all'integrità, alla rilevanza e alle dinamiche trasformatrici che le caratterizzano. Il Piano Paesaggistico inserisce l'area di riferimento all'interno dell'ambito 36, denominato Torinese, unità di paesaggio 19 - Bruino, Sangano e Piovascasso.

La tavola P3 del PPR – Ambiti e unità di paesaggio, di cui si riporta uno stralcio, fornisce una prima descrizione generale caratterizzante l'ambito 3609 (sot. VII) comprendente il territorio di Bruino. La sottounità VII viene definita *"Naturale/rurale o rurale a media rilevanza e integrità"* poiché si evidenzia una *"...compresenza e consolidata interazione tra sistemi insediativi tradizionali, rurali o microurbani, in parte alterati dalla realizzazione, relativamente recente, di infrastrutture e insediamenti abitativi o produttivi sparsi..."*.



COMUNE DI BRUINO - VARIANTE PARZIALE N.9 AL PRGC

Come già evidenziato nell'allegato documento tecnico di Verifica di Assoggettabilità a VAS, a cui si rimanda, per gli ambiti interessati dalla variante si riscontra una sostanziale coerenza con quanto indicato all'interno delle tavole e delle norme di attuazione del Piano Paesaggistico Regionale con particolare riferimento alle azioni di potenziamento degli spazi a verde e miglioramento della loro fruizione (estensione dell'area a verde 2''), realizzazione di connessioni ecologiche (piste ciclabili), e potenziamento degli spazi pubblici.



In attesa dell'adeguamento, secondo l'articolo 46, comma 9, delle Norme di Attuazione del Piano Paesaggistico Regionale, ogni variante apportata allo strumento urbanistico deve essere coerente con le previsioni del PPR stesso, limitatamente alle aree oggetto della variante.

La verifica di coerenza deve valutare che la variante allo strumento urbanistico vigente (nel caso in esame Variante Parziale al PRGC ai sensi dell'art. 17 della LR 56/77 e s.m.i) rispetti le disposizioni cogenti e immediatamente prevalenti del PPR contenute nelle NdA all'articolo 3, comma 9, all'articolo 13, commi 11, 12 e 13, all'articolo 14, comma 11, all'articolo 15, commi 9 e 10, all'articolo 16, commi 11, 12 e 13, all'articolo 18, commi 7 e 8, all'articolo 23, commi 8 e 9, all'articolo 26, comma 4, all'articolo 33, commi 5, 6, 13 e 19, all'articolo 39, comma 9 e all'articolo 46, commi 6, 7, 8, 9, e nelle Schede del Catalogo dei beni paesaggistici del Piemonte, prima parte, e al contempo dimostrare di essere coerenti con gli obiettivi, gli indirizzi e le direttive del PPR.

Ad integrare l'analisi di coerenza descritta nei punti precedenti, si riportano di seguito le seguenti tabelle di coerenza con il PPR:

Tabella 1) Descrizione delle componenti paesaggistiche presenti nel territorio comunale sulla base di quanto rappresentato nelle Tavole del Ppr e di quanto descritto negli Elenchi delle componenti;

Tabella 2) Raffronto tra le norme di attuazione del PPR e le previsioni della variante.



COMUNE DI BRUINO - VARIANTE PARZIALE N.9 AL PRGC

I. RAFFRONTO TRA LE PRESCRIZIONI CONTENUTE NELLE SCHEDE DEL CATALOGO PER I BENI EX ARTICOLI 136 E 157 DEL CODICE E LE PREVISIONI DELLA VARIANTE

Nelle aree di interesse della variante non sono presenti beni ex articoli 136 e 157 del Codice.

II. RAFFRONTO TRA LE NORME DI ATTUAZIONE DEL PPR E LE PREVISIONI DELLA VARIANTE

Articolo 13. Aree di montagna

Nella Tav. P4 sono rappresentati:

aree di montagna (tema areale che rappresenta l'area montana, incluse le aree di montagna della Tav. P2;

vette (tema puntuale costituito da 307 cime), anche esterne dall'area montana

sistema di crinali montani principali e secondari (tema lineare costituito da 612 elementi e corredato da un buffer di 50 sui crinali); ghiacciai, rocce e macereti (tema areale).

Nella Tav. P2 sono rappresentate le aree di montagna tutelate ai sensi dell'art. 142, lett. d., e. del d.lgs.42/2004.

Le previsioni di variante non interessano gli ambiti di cui al presente articolo

Articolo 14. Sistema idrografico

Nella Tav. P4 sono rappresentati:

sistema idrografico (tema lineare costituito da circa 1800 corpi idrici e coincidente con i corpi idrici tutelati ai sensi dell'art. 142, lett. c. del d.lgs.42/2004 rappresentato nella Tav. P2);

zona fluviale allargata (tema areale presente solo per i corpi idrici principali, è costituito dalle zone A, B e C del PAI, dalle cosiddette fasce "Galasso" di 150 metri, nonché da aree che risultano collegate alle dinamiche idrauliche, dei paleovalvei e delle divagazioni storiche dei corsi d'acqua con particolare riguardo agli aspetti paesaggistici);

zona fluviale interna (tema areale, presente per ogni corpo idrico rappresentato, che comprende le cosiddette fasce "Galasso" di 150 metri e le zone A e B del PAI. In assenza di quest'ultima coincide con la cosiddetta fascia "Galasso").

Nella Tav. P2 e nel Catalogo dei beni paesaggistici, seconda parte, sono rappresentati i corpi idrici tutelati ai sensi dell'art. 142, lett. c. del d.lgs.42/2004 (tema lineare costituito da circa 1800 corpi idrici tutelati e coincidente con il sistema idrografico della tav. P4) e le relative fasce fluviali (tema areale che rappresenta per ogni corpo idrico la fascia di 150 m tutelata ai sensi dell'art. 142 (cosiddetta fascia "Galasso").

Indirizzi

comma 7

Per garantire il miglioramento delle condizioni ecologiche e paesaggistiche delle zone fluviali, fermi restando, per quanto non attiene alla tutela del paesaggio, i vincoli e le limitazioni dettate dal PAI, nonché le indicazioni derivanti da altri strumenti di pianificazione e programmazione di bacino, nelle zone fluviali "interne" i piani locali, anche in coerenza con le indicazioni contenute negli eventuali contratti di fiume, provvedono a:

- limitare gli interventi trasformativi (ivi compresi gli interventi di installazione di impianti di produzione energetica, di estrazione di sabbie e ghiaie, anche sulla base delle disposizioni della Giunta regionale in materia, di sistemazione agraria, di edificazione di fabbricati o impianti anche a scopo agricolo) che possano danneggiare eventuali fattori caratterizzanti il corso d'acqua, quali cascate e salti di valore scenico, e interferire con le dinamiche evolutive del corso d'acqua e dei connessi assetti vegetazionali;
- assicurare la riqualificazione della vegetazione arborea e arbustiva ripariale e dei lembi relitti di vegetazione planiziale, anche sulla base delle linee guida predisposte dall'Autorità di bacino del Po in attuazione del PAI;
- favorire il mantenimento degli ecosistemi più naturali, con la rimozione o la mitigazione dei fattori di frammentazione e di isolamento e la realizzazione o il potenziamento dei corridoi di connessione ecologica, di cui all'articolo 42;
- migliorare l'accessibilità e la percorribilità pedonale, ciclabile e a cavallo, nonché la fruibilità di eventuali spazi ricreativi con attrezzature e impianti a basso impatto ambientale e paesaggistico

Rientra nella zona fluviale allargata (torrente Sango-ne) l'area di cui alla scheda A2 che tratta semplicemente di riconoscimento di destinazione a servizi ad area già classificata residenziale, in conformità a quanto previsto al comma 8 lettera c del presente articolo

Direttive

comma 8

All'interno delle zone fluviali, ferme restando, per quanto non attiene alla tutela del paesaggio, le prescrizioni del PAI nonché le indicazioni derivanti dagli altri strumenti della pianificazione e programmazione di bacino, i comuni in accordo con le altre autorità competenti:

- verificano e precisano le aree di cui al comma 2, lettere a. e b., anche in conseguenza dell'adeguamento alla pianificazione di bacino;
- nelle zone fluviali "interne" prevedono:
 - il ricorso prioritario a tecniche di ingegneria naturalistica per la realizzazione delle opere di protezione delle sponde;
 - il ripristino della continuità ecologica e paesaggistica dell'ecosistema fluviale;
 - azioni di restauro ambientale e paesaggistico mirate alla salvaguardia di aree a particolare fragilità ambientale e paesaggistica;



COMUNE DI BRUINO - VARIANTE PARZIALE N.9 AL PRGC

- III. azioni di restauro ambientale e paesaggistico mirate alla salvaguardia di aree a particolare fragilità ambientale e paesaggistica;
- IV. il recupero e la riqualificazione delle aree degradate o abbandonate;
- V. che, qualora le zone fluviali interne ricomprendano aree già urbanizzate, gli interventi edilizi siano realizzati secondo criteri progettuali tali da garantire un corretto inserimento paesaggistico; in caso di presenza di tessuti edificati storicamente consolidati o di manufatti di interesse storico, tali interventi dovranno essere rivolti alla conservazione e valorizzazione dei manufatti stessi, nonché alla continuità delle cortine edilizie poste lungo fiume;
- c. nelle zone fluviali "allargate" limitano gli interventi di trasformazione del suolo che comportino aumenti della superficie impermeabile; qualora le zone allargate ricomprendano aree già urbanizzate, gli eventuali interventi di rigenerazione e riqualificazione urbana, ivi compresi quelli di cui all'articolo 34, comma 5, dovranno garantire la conservazione o la realizzazione di idonee aree verdi, anche funzionali alle connessioni ecologiche di cui all'articolo 42.

Articolo 15. Laghi e territori contermini

Nella Tav. P4 sono rappresentati:

laghi (tema areale che contiene 1467 elementi, inclusi i laghi rappresentati nella Tav. P2).

Nella Tav. P2 e nel Catalogo dei beni paesaggistici, seconda parte, sono rappresentati laghi e relative fasce di 300 m tutelati ai sensi dell'art. 142, lett. b. del d. lgs. 42/2004 (tema areale che contiene 199 elementi).

Le previsioni di variante non interessano gli ambiti di cui al presente articolo.

Articolo 16. Territori coperti da foreste e da boschi

Nella Tav. P4 sono rappresentati:

- territori a prevalente copertura boscata (tema areale che comprende i boschi tutelati rappresentati nella Tav. P2 e le aree di transizione dei boschi con le morfologie insediative).

Nella Tav. P2 sono rappresentati i boschi tutelati ai sensi dell'art. 142, lett. g. del d.lgs. 42/2004.

Le previsioni di variante non interessano gli ambiti di cui al presente articolo.

Articolo 17. Aree ed elementi di specifico interesse geomorfologico e naturalistico

Nella Tav. P4 sono rappresentati:

- aree ed elementi di specifico interesse geomorfologico e naturalistico (tema puntuale che contiene 297 elementi senza rilevanza visiva e 131 elementi con rilevanza visiva; tali elementi sono costituiti dai geositi e dalle singolarità geologiche [grotte, miniere, incisioni glaciali, massi erratici, calanchi, cascate, ecc.], dalle aree umide e dagli alberi monumentali).

Nella Tav. P2 sono rappresentati i 40 alberi monumentali riconosciuti quali beni paesaggistici (che coincidono con quelli individuati nella Tav. P4). Le morene e gli orli di terrazzo sono rappresentati nella Tav. P1

Le previsioni di variante non interessano gli ambiti di cui al presente articolo.

Articolo 18. Aree naturali protette e altre aree di conservazione della biodiversità

Nella Tav. P5 sono rappresentati:

aree protette (tema areale costituito da 116 elementi);

aree contigue;

SIC (tema areale che contiene 128 elementi);

ZPS (tema areale costituito da 51 elementi)

zone naturali di salvaguardia; corridoi ecologici; ecosistemi acquatici di pregio all'interno dei contesti di nodi.

Nella Tav. P2 e nel Catalogo dei beni paesaggistici, seconda parte, sono rappresentate le aree tutelate ai sensi dell'art. 142, lett. f. del d.lgs 42/2004.

Le previsioni di variante non interessano gli ambiti di cui al presente articolo.



COMUNE DI BRUINO - VARIANTE PARZIALE N.9 AL PRGC

Articolo 19. Aree rurali di elevata biopermeabilità

Nella Tav.P4 sono rappresentate:
praterie rupicole (tema areale presente nell'area montana);
praterie, prato-pascoli, cespuglieti (tema areale presente prevalentemente in montagna e in collina);
aree non montane a diffusa presenza di siepi e filari (tema areale presente in pianura);

Le previsioni di variante non interessano gli ambiti di cui al presente articolo

Articolo 20. Aree di elevato interesse agronomico

Nella Tav. P4 sono rappresentate:
- le aree di elevato interesse agronomico (tema areale costituito da territori appartenenti a suoli con capacità d'uso di I e II classe, da cui sono escluse le grandi aree edificate e le zone coperte dalle morfologie insediative urbane consolidate, dai tessuti urbani esterni ai centri, dai tessuti discontinui suburbani, dagli insediamenti specialistici organizzati, dalle aree a dispersione insediativa prevalentemente residenziale e specialistica, dalle insule specializzate e dai complessi infrastrutturali. Si trovano in pianura e parzialmente in collina).

Le previsioni di variante non interessano gli ambiti di cui al presente articolo

Articolo 22. Viabilità storica e patrimonio ferroviario

Nella Tav.P4 è rappresentata:
rete viaria di età romana e medievale (tema lineare);
rete viaria di età moderna e contemporanea (tema lineare);
- rete ferroviaria storica (tema lineare).

Le previsioni di variante non interessano gli ambiti di cui al presente articolo

Art. 23. Zone d'interesse archeologico

Nella Tav. P2 e nel Catalogo dei beni paesaggistici del Piemonte, seconda parte, sono rappresentate:
- zone di interesse archeologico, art. 142 lett. m. del d.lgs. 42/2004 (tema areale che contiene 94 elementi).
Nella Tav. P5 sono rappresentati i siti archeologici di rilevanza regionale.

Le previsioni di variante non interessano gli ambiti di cui al presente articolo

Articolo 24. Centri e nuclei storici

Nella Tav. P4 sono rappresentati:
Torino e centri di I-II-III rango (tema puntuale che classifica 524 centri abitati in ranghi di importanza storica);
struttura insediativa storica di centri con forte identità morfologica (tema puntuale che suddivide 1150 centri in: permanenze archeologiche di fondazioni romane e protostoriche, reperti e complessi edilizi isolati medievali, insediamenti di nuova fondazione di età medievale, insediamenti con strutture signorili e/o militari caratterizzanti, insediamenti con strutture religiose caratterizzanti, rifondazioni o trasformazioni urbanistiche di età moderna, rifondazioni o trasformazioni urbanistiche di età contemporanea).

Obiettivi

Comma 3

Con riferimento agli insediamenti di cui al comma 1, il Ppr persegue i seguenti obiettivi;

- la conservazione attiva dei valori ad essi associati;
- valorizzazione del sistema di relazioni
- miglioramento delle condizioni di conservazione e della qualità complessiva del contesto fisico e funzionale.

Le previsioni di variante non interessano gli ambiti di cui al presente articolo

Articolo 25. Patrimonio rurale storico

Nella Tav. P4 sono rappresentati:
- sistemi di testimonianze storiche del territorio rurale (tema puntuale costituito da 5070 elementi articolati in: permanenze di centuriazione e riorganizzazione produttiva di età romana; permanenze di colonizzazione rurale medievale religiosa o insediamento rurale disperso con presenza di castelli agricoli; aree con nuclei rurali esito di riorganizzazione di età moderna; aree di rilevante valenza storico-ambientale territoriale caratterizzate da colture e nuclei rurali esito di riorganizzazione di età contemporanea);
- nuclei alpini connessi agli usi agro-silvo-pastorali (tema costituito da 544 elementi localizzati in montagna);
- presenza stratificata di sistemi irrigui (tema lineare costituito dai principali canali storici localizzati soprattutto nell'area delle risaie).

Le previsioni di variante non interessano gli ambiti di cui al presente articolo

Articolo 26. Ville, giardini e parchi, aree ed impianti per il loisir e il turismo

Nella Tav. P4 sono rappresentati:
- sistemi di ville, giardini e parchi (tema puntuale costituito da 767 elementi, concentrati particolarmente sulle rive del Lago Maggiore e sulla collina di Torino);
-luoghi di villeggiatura e centri di loisir (tema areale costituito da 171 elementi, localizzati prevalentemente nell'area montana e nelle fasce lacuali);
- infrastrutture e attrezzature turistiche per la montagna (tema areale costituito da 62 elementi).
Nella Tav. P2 e nel Catalogo dei beni paesaggistici, prima parte, sono rappresentati i beni tutelati ai sensi dell'art. 136, comma 1, lett. b. del d.lgs. 42/2004.

Le previsioni di variante non interessano gli ambiti di cui al presente articolo

Articolo 27. Aree ed impianti della produzione industriale ed energetica di interesse storico

Le previsioni di variante non interessano gli ambiti di cui al presente articolo

Nella Tav. P4 sono rappresentati:
- aree ed impianti della produzione industriale ed energetica di interesse storico (tema puntuale costituito da 692 elementi suddivisi in: poli e sistemi della protoindustria, sistemi della produzione industriale dell'Ottocento e del Novecento, aree estrattive di età antica e medievale, e di età moderna e contemporanea, infrastrutture per la produzione di energia idroelettrica di valenza storico-documentaria).

Le previsioni di variante non interessano gli ambiti di cui al presente articolo



COMUNE DI BRUINO - VARIANTE PARZIALE N.9 AL PRGC

Articolo 28. Poli della religiosità	
Nella Tav. P4 sono rappresentati: - poli della religiosità (tema puntuale costituito da 178 elementi, suddivisi in sacri monti e percorsi devozionali - compresi i Sacri Monti UNESCO - e santuari e opere "di committenza" di valenza territoriale).	
	Le previsioni di variante non interessano gli ambiti di cui al presente articolo
Articolo 29. Sistemi di fortificazioni	
Nella Tav. P4 sono rappresentati: - sistemi di fortificazioni (tema puntuale costituito da 70 elementi suddivisi in sistemi di fortificazioni "alla moderna" e linee di fortificazione di età contemporanea).	
	Gli argomenti delle Variante non interessano gli ambiti di cui al presente articolo
Articolo 30. Belvedere, bellezze panoramiche, siti di valore scenico ed estetico	
Nella Tav. P4 sono rappresentati: - belvedere (tema puntuale costituito da 162 elementi); - percorsi panoramici (tema lineare); - assi prospettici (tema lineare costituito da 9 strade aventi come fulcro visivo le Residenze Sabaude); - fulcri del costruito (tema puntuale costituito da 435 elementi); - fulcri naturali (tema areale costituito da fulcri della fascia pedemontana, in particolare nella Serra morenica di Ivrea); - profili paesaggistici (tema lineare costituito da bordi, crinali, incisioni fluviali, orli di terrazzo, ecc., con particolare riferimento alla Serra morenica di Ivrea); - elementi caratterizzanti di rilevanza paesaggistica (tema puntuale costituito da 2060 elementi riguardanti complessi costruiti significativi per forma, posizione, morfologia). Nella Tav. P2 sono rappresentati i beni tutelati ai sensi dell'art. 136, comma 1 del d.lgs. 42/2004.	
	Le previsioni di variante non interessano gli ambiti di cui al presente articolo
Articolo 31. Relazioni visive tra insediamento e contesto	
Nella Tav. P4 sono rappresentati: - sistema di crinali collinari principali e secondari e pedemontani principali e secondari (tema lineare); - insediamenti tradizionali con bordi poco alterati o fronti urbani costituiti da edifici compatti in rapporto con acque, boschi, coltivi (tema areale situato soprattutto in montagna e collina); - sistemi di nuclei costruiti di costa o di fondovalle, leggibili nell'insieme o in sequenza (tema areale situato prevalentemente in montagna e collina); - insediamenti pedemontani o di crinale in emergenza rispetto a versanti collinari o montani prevalentemente boscati o coltivati (tema areale situato prevalentemente in collina e nel pedemonte); - contesti di nuclei storici o di emergenze architettoniche isolate (tema areale situato prevalentemente in pianura e collina); - aree caratterizzate dalla presenza diffusa di sistemi di attrezzature o infrastrutture storiche - idrauliche, di impianti produttivi industriali o minerari, di impianti rurali - (tema areale situato prevalentemente in corrispondenza del sistema di canali storici e in montagna in corrispondenza delle dighe).	
	Le previsioni di variante non interessano gli ambiti di cui al presente articolo
Articolo 32. Aree rurali di specifico interesse paesaggistico	
Nella Tav. P4 sono rappresentati: - aree sommitali costituenti fondali e skyline (tema areale situato in corrispondenza dei crinali montani principali); - sistemi paesaggistici agroforestali di particolare interdigitazione tra aree coltivate e bordi boscati (tema areale); - sistemi paesaggistici rurali di significativa varietà e specificità, con la presenza di radi insediamenti tradizionali integri o tracce di sistemazioni agrarie e relative infrastrutture storiche - tra cui i Tenimenti Storici dell'Ordine Mauriziano non assoggettati a dichiarazione di notevole interesse pubblico di cui all'art. 33, c. 9 (tema areale situato prevalentemente in pianura, collina e pedemonte); - sistemi rurali lungo fiume con radi insediamenti tradizionali e, in particolare, quelli localizzati nelle confluenze fluviali (tema areale situato lungo i corpi idrici principali); - sistemi paesaggistici rurali di significativa omogeneità e caratterizzazione dei coltivi: le risaie e i vigneti (tema areale).	
	Le previsioni di variante non interessano gli ambiti di cui al presente articolo
Articolo 33. Luoghi ed elementi identitari	
Luoghi ed elementi identitari costituenti patrimonio storico-culturale e architettonico, nonché luoghi la cui immagine è ritenuta di particolare valore simbolico nella percezione sociale.	
SITI UNESCO	
Comprende i Siti (core zone) e le relative aree esterne di protezione (buffer zone) inseriti nella lista del Patrimonio mondiale dell'Unesco: - Residenze Sabaude (Tavv. P4 e P5); - Sacri Monti (Tavv. P4 e P5); - Paesaggi vitivinicoli del Piemonte: Langhe-Roero e Monferrato (Tavv. P5 e P6); - Siti palafitticoli (Tav. P5).	
	Le previsioni di variante non interessano gli ambiti di cui al presente articolo
TENIMENTI STORICI DELL'ORDINE MAURIZIANO	
Tenimenti storici dell'Ordine Mauriziano (nella Tav. P2 sono rappresentati i tenimenti sottoposti a dichiarazione di notevole interesse pubblico, nella Tav. P4 gli altri tenimenti).	
	Le previsioni di variante non interessano gli ambiti di cui al presente articolo
USI CIVICI	
Le zone gravate da usi civici, tutelate ai sensi dell'Art. 142 lett. H. del D.lgs. 42/2004 (Tav.P2)	
	Le previsioni di variante non interessano gli ambiti di cui al presente articolo



COMUNE DI BRUINO - VARIANTE PARZIALE N.9 AL PRGC

Articolo 34. Disciplina generale delle componenti morfologico-insediative

Le componenti morfologico insediative sono rappresentate nella Tav. P4 e normate nello specifico negli articoli dal 35 al 40 sono descritte puntualmente nel capitolo 2.4 della Relazione Illustrativa del Ppr
Nella Tav. P4 sono rappresentati anche porte urbane (tema puntuale contenente 585 elementi suddivisi in porte critiche e di valore); varchi tra aree edificate (tema lineare presente in maniera uniforme su tutto il territorio regionale); elementi strutturanti i bordi urbani (tema lineare che rappresenta conche, conoidi, crinali, lungofiume, lungolago, orli pedemontani e di terrazzo)

Le previsioni di variante non interessano gli ambiti di cui al presente articolo

Articolo 35. Aree urbane consolidate (m.i. 1, 2, 3)

m.i. 1: morfologie insediative urbane consolidate dei centri maggiori (prevalentemente nel centro in zone densamente costruite);
m.i. 2: morfologie insediative urbane consolidate dei centri minori (prevalentemente nel centro in zone densamente costruite);
m.i.3: tessuti urbani esterni ai centri (costituito da zone compiutamente urbanizzate in continuum con m.i. 1 o 2.)

Indirizzi

comma 3

I piani locali garantiscono, anche in coerenza con l'articolo 24, comma 5:

- il potenziamento degli spazi a verde e delle loro connessioni con elementi vegetali esistenti, nonché il miglioramento della fruizione anche attraverso sistemi di mobilità sostenibile e di regolazione dell'accessibilità;
- il potenziamento della rete degli spazi pubblici, a partire da quelli riconosciuti storicamente, anche con la riorganizzazione del sistema dei servizi, delle funzioni centrali e dei luoghi destinati all'incontro, con il coinvolgimento delle aree verdi, la formazione di fronti e di segni di rilevanza urbana.

comma 4

I piani locali disciplinano, con riferimento ai tessuti urbani esterni ai centri (m.i. 3), eventuali processi di rigenerazione urbana di cui all'articolo 34 comma 5.

Direttive

comma 5

I piani locali garantiscono il mantenimento e la valorizzazione del disegno originario d'impianto e degli elementi edilizi caratterizzanti, con particolare riferimento alle parti di città precedenti al 1950 connotate da trasformazioni urbanistiche a progetto unitario. (.....)

Le previsioni di variante non interessano gli ambiti di cui al presente articolo

Articolo 36. Tessuti discontinui suburbani (m.i. 4)

Tessuti discontinui suburbani (zone di estesa urbanizzazione in rapida evoluzione, ma non con continuità e compattezza paragonabili a quelle urbane).

Indirizzi

comma 3

I piani locali garantiscono:

- la definizione e il rafforzamento dei bordi dell'insediamento con potenziamento dell'identità urbana attraverso il disegno di insieme del fronte costruito e delle eventuali infrastrutture adiacenti;
- il potenziamento della riconoscibilità e dell'identità di immagine dei fronti urbani, con particolare riferimento a quelli di maggiore fruibilità dagli assi di ingresso, con piani di riqualificazione e progetti riferiti alle "porte urbane" segnalate e alla sistemazione delle aree di margine interessate dalle nuove circonvallazioni e tangenziali, attraverso il ridisegno dei "retri urbani" messi in luce dai nuovi tracciati viari;
- l'integrazione e la qualificazione dello spazio pubblico, da connettere in sistema continuo fruibile, anche con piste ciclo-pedonali, al sistema del verde.

Direttive

comma 5

Nelle aree di cui al comma 1 i piani locali stabiliscono disposizioni atte a conseguire:

- il completamento dei tessuti discontinui con formazione di isolati compiuti, concentrando in tali aree gli sviluppi insediativi necessari per soddisfare il fabbisogno di nuova residenza, compatibilmente con i caratteri distintivi dei luoghi (geomorfologici e vegetazionali), evitando il consumo di suolo in aree aperte e rurali, potenziando l'integrazione con gli ambiti urbani consolidati.
- la configurazione di sistemi di aree fruibili, a verde alberato, con funzione anche di connettività ambientale nei confronti dei parchi urbani, da ricreare mantenendo la maggior parte delle aree libere residuali inglobate nelle aree costruite;
- il mantenimento delle tracce dell'insediamento storico, soprattutto nel caso di impianti produttivi, agricoli o industriali, e delle relative infrastrutture;
- la ricucitura del tessuto edilizio esistente, prevedendo adeguati criteri per la progettazione degli interventi, nonché la definizione di misure mitigative e di compensazione territoriale, paesaggistica e ambientale;
- la valorizzazione dei sistemi di ville di cui all'articolo 26 presenti all'interno dell'area;
- eventuali processi di rigenerazione urbana di cui all'articolo 34, comma 5.

**Rientrano negli ambiti m.i.4 gli interventi di cui alle schede A1, A2, A3, A4 e A5.
La variante risulta coerente con quanto indicato alla lett. c del comma 3, nonché con la lett. b del comma 5**



COMUNE DI BRUINO - VARIANTE PARZIALE N.9 AL PRGC

Articolo 37. Insediamenti specialistici organizzati (m.i. 5)

Insediamenti specialistici organizzati (aree urbanizzate per usi non residenziali).

Originati prevalentemente ex novo a margine degli insediamenti urbani compatti, connesse al resto del territorio solo attraverso allacci infrastrutturali

Le previsioni di variante non interessano gli ambiti di cui al presente articolo

Articolo 38. Aree di dispersione insediativa (m.i. 6,7)

Aree rurali investite da processi di dispersione insediativa extra agricola:

m.i.6: prevalentemente residenziale (zone a bassa densità ad uso prevalentemente abitativo);

m.i.7: prevalentemente specialistica (zone a bassa densità ad uso prevalentemente misto, con alternanza di residenze e capannoni).

Le previsioni di variante non interessano gli ambiti di cui al presente articolo

Articolo 39. "Insule" specializzate e complessi infrastrutturali (m.i. 8, 9)

m.i. 8: "insule" specializzate (tema areale che contiene: aree militari o carcerarie; principali aree estrattive e minerarie; complessi ospedalieri; piste motoristiche, impianti da golf e altri impianti sportivi, campeggi, grandi strutture commerciali, grandi vivai, parchi tematici e cimiteri di estesa dimensione o esterni all'urbanizzato; depuratori, discariche, impianti speciali, attrezzature produttive speciali e raffinerie);

Aree specializzate per grandi attrezzature, recintate, isolate dal resto del territorio.

m.i. 9: complessi infrastrutturali (tema areale costituito da: gli svincoli autostradali; nodi e i grandi piazzali di deposito ferroviario; aree e impianti per la logistica, l'interscambio, i depositi e lo stoccaggio delle merci; principali impianti per la produzione di energia; reti di trasporto internazionale e nazionale; principali aeroporti e relative pertinenze).

Aree di grandi dimensioni interessate da sistemi infrastrutturali, lineari o puntuali o da attrezzature poco costruite (anche discariche, bonifiche.)

Gli argomenti della Variante non interessano gli ambiti di cui al presente articolo

Articolo 40. Insediamenti rurali (m.i. 10, 11, 12, 13, 14, 15)

- m.i. 10 aree rurali di pianura o collina (tema areale costituito da ampie zone rurali);

- m.i. 11 sistemi di nuclei rurali di pianura, collina e bassa montagna (tema areale costituito da piccoli nuclei);

- m.i. 12 villaggi di montagna (tema areale costituito da piccoli nuclei montani);

- m.i. 13 aree rurali di montagna o collina con edificazione rada e dispersa (tema areale costituito dalle zone rurali);

- m.i. 14 aree rurali di pianura (tema areale costituito da ampie zone rurali);

- m.i. 15 alpeggi e insediamenti rurali d'alta quota (tema areale, non coprente, a macchia di leopardo situato in montagna, in particolare nella zona del VCO).

Gli argomenti della Variante non interessano gli ambiti di cui al presente articolo

Art. 41. Aree caratterizzate da elementi critici e con detrazioni visive

Nella Tav. P4 sono rappresentati:

- elementi di criticità lineari (tema lineare: infrastrutture a terra - grandi strade, ferrovie, attrezzature -, infrastrutture aeree, sistemi arteriali lungo strada);

- elementi di criticità puntuali (tema puntuale costituito da 930 elementi suddivisi in: segni di attività impattanti, aggressive o dismesse - cave, discariche, ecc. -, perdita di fattori caratterizzanti per crescita urbanizzativa).

L'opera in Variante non interessa gli ambiti di cui al presente articolo

Art. 42. Rete di connessione paesaggistica

Nella tav. P5 sono individuati gli elementi della rete ecologica (i nodi, le connessioni ecologiche, le aree di progetto, le aree di riqualificazione ambientale), la rete storico-culturale, la rete di fruizione

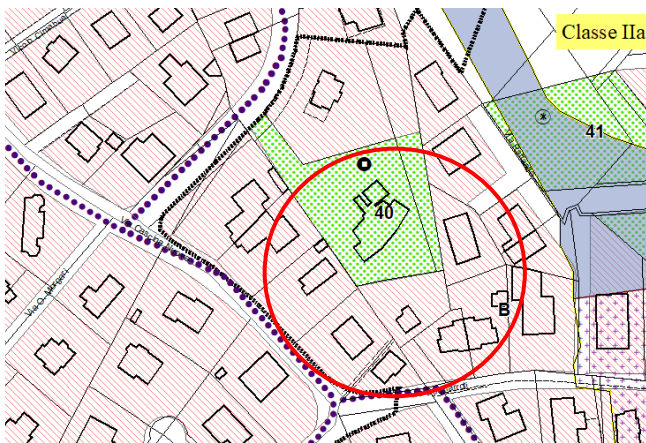
L'opera in Variante non interessa gli ambiti di cui al presente articolo. In particolare, i contenuti della Variante non alterano la funzionalità ecologica dei luoghi né l'assetto paesaggistico e culturale.



COMUNE DI BRUINO - VARIANTE PARZIALE N.9 AL PRGC

AREA OGGETTO DI VARIANTE (A1)

Descrizione dell'area: *AREA A SERVIZI SCOLASTICI n. 40: Riperimetrazione dell'area di pertinenza della scuola primaria elementare Marinella sita in via Modigliani 10 alla sua effettiva consistenza, e riclassificazione della porzione esterna alla recinzione ad area residenziale di categoria B*

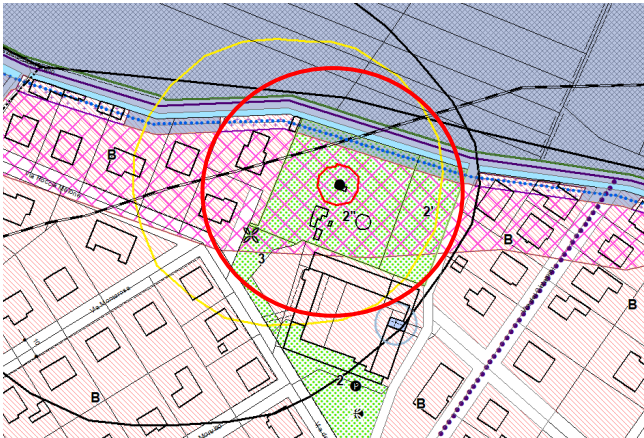
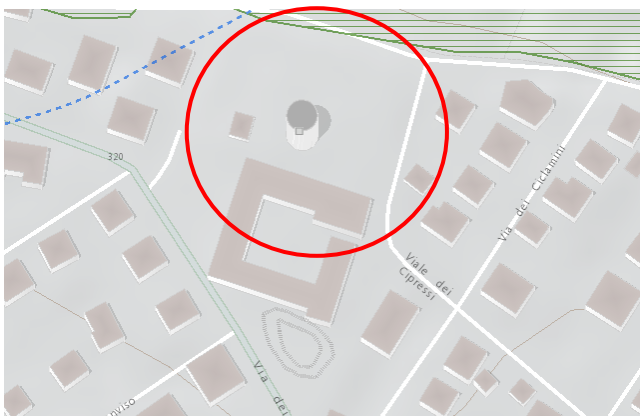
FOTO AEREA	ESTRATTO VARIANTE PRG
	
ESTRATTO TAV. P2	ESTRATTO TAV. P4
	
BENI PAESAGGISTICI INTERESSATI	COMPONENTI PAESAGGISTICHE INTERESSATE
Nessuno	Art. 36. Tessuti discontinui suburbani - m.i. 4 : zone di estesa urbanizzazione in rapida evoluzione, ma non con continuità e compattezza paragonabili a quelle urbane
ANALISI DEGLI ELEMENTI DI COERENZA O DI CRITICITÀ CON LA NORMATIVA DEL PPR	
La modifica riguarda la riclassificazione della porzione esterna alla recinzione dell'area di pertinenza della scuola primaria elementare Marinella ad area residenziale di categoria B, con le opere di mitigazione già richieste dall' Art. 15 delle N.d.A. del PRGC vigente	
CONCLUSIONI	
Come precedentemente valutato, si ritengono le previsioni della Variante parziale 9 in merito a questa area coerenti con il dettato normativo del Ppr, in particolare con il punto d del comma 5 dell'Art. 36, nella cui la componente paesaggistica l'area ricade	



COMUNE DI BRUINO - VARIANTE PARZIALE N.9 AL PRGC

AREA OGGETTO DI VARIANTE (A2)

Descrizione dell'area: *AREA RESIDENZIALE DI CATEGORIA B: Riclassificazione del lotto di pertinenza del pozzo dell'acquedotto SMAT, da area residenziale di categoria B, ad ampliamento dell'area a servizi 2' con l'area 2'' (verde attrezzato)*

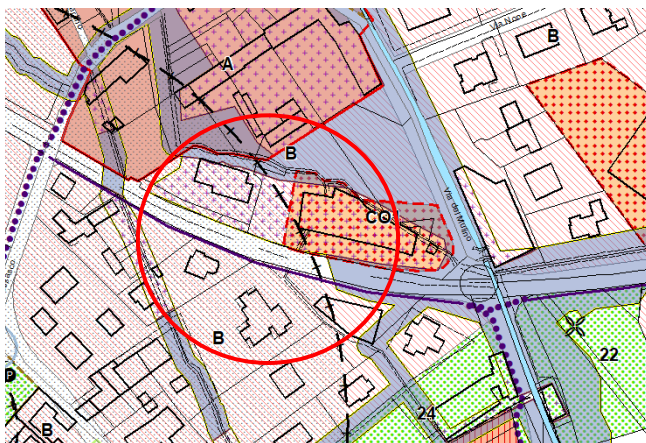
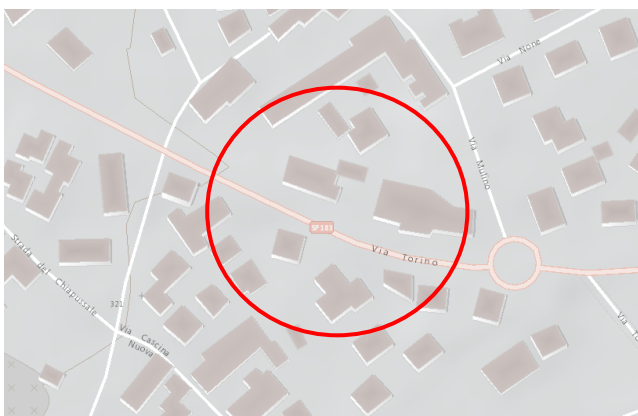
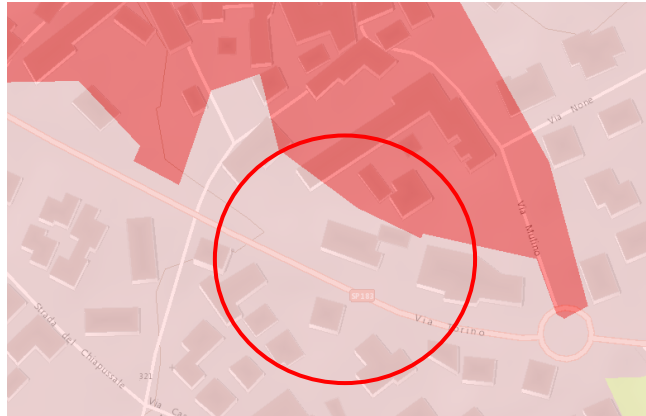
FOTO AEREA	ESTRATTO VARIANTE PRG
	
ESTRATTO TAV. P2	ESTRATTO TAV. P4
	
BENI PAESAGGISTICI INTERESSATI	COMPONENTI PAESAGGISTICHE INTERESSATE
Nessuno	Art. 14 . Sistema idrografico - zona fluviale allargata Art. 36. Tessuti discontinui suburbani - m.i. 4 : zone di estesa urbanizzazione in rapida evoluzione, ma non con continuità e compattezza paragonabili a quelle urbane
ANALISI DEGLI ELEMENTI DI COERENZA O DI CRITICITÀ CON LA NORMATIVA DEL PPR	
La modifica riguarda il cambio di destinazione d'uso dell'area di pertinenza del pozzo SMAT da area residenziale di categoria B, ad ampliamento dell'area a servizi 2' (verde attrezzato) con le opere di mitigazione già richieste dall' Art. 15 delle N'd.A. del PRGC vigente	
CONCLUSIONI	
Come precedentemente valutato, si ritengono le previsioni della Variante parziale 9 in merito a questa area coerenti con il dettato normativo del Ppr, in particolare con il punto d del comma 7 dell'Art. 14 e con il punto b del comma 5 dell'Art. 36, nella cui componente paesaggistica l'area ricade	



COMUNE DI BRUINO - VARIANTE PARZIALE N.9 AL PRGC

AREA OGGETTO DI VARIANTE (A3)

Descrizione dell'area: *PISTE CICLABILI: A seguito della sua avvenuta realizzazione, riclassificazione del tratto in previsione lungo la strada Torino compreso tra la via Piossasco e la via del Mulino da "Piste ciclabili in progetto" a "Piste ciclabili esistenti"*

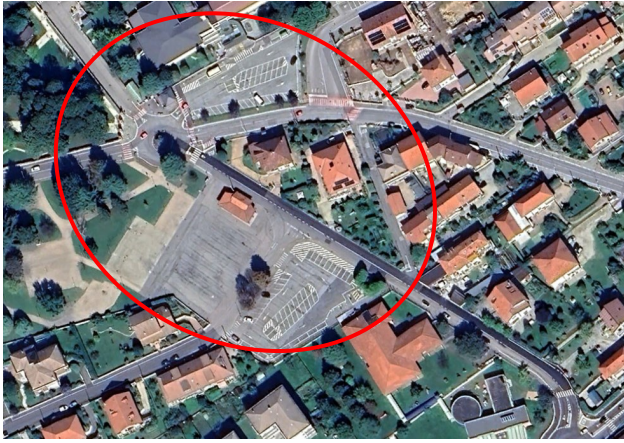
FOTO AEREA	ESTRATTO VARIANTE PRG
	
ESTRATTO TAV. P2	ESTRATTO TAV. P4
	
BENI PAESAGGISTICI INTERESSATI	COMPONENTI PAESAGGISTICHE INTERESSATE
Nessuno	Art. 36. Tessuti discontinui suburbani - m.i. 4 : zone di estesa urbanizzazione in rapida evoluzione, ma non con continuità e compattezza paragonabili a quelle urbane
ANALISI DEGLI ELEMENTI DI COERENZA O DI CRITICITÀ CON LA NORMATIVA DEL PPR	
La modifica riguarda unicamente, a seguito della sua avvenuta realizzazione, la riclassificazione del tratto di pista ciclabile in previsione lungo la strada Torino compreso tra la via Piossasco e la via del Mulino da "Piste ciclabili in progetto" a "Piste ciclabili esistenti"	
CONCLUSIONI	
Come precedentemente valutato, si ritengono le previsioni della Variante parziale 9 in merito a questa area coerenti con il dettato normativo del Ppr, in particolare con il punto c del comma 3 dell'Art. 36, nella cui la componente paesaggistica l'area ricade	



COMUNE DI BRUINO - VARIANTE PARZIALE N.9 AL PRGC

AREA OGGETTO DI VARIANTE (A4)

Descrizione dell'area: *PISTE CICLABILI: Inserimento di nuovo tratto di pista ciclabile in progetto lungo la via Volvera, fino alla via Orbassano a proseguimento di quella già in previsione sulla via San Rocco*

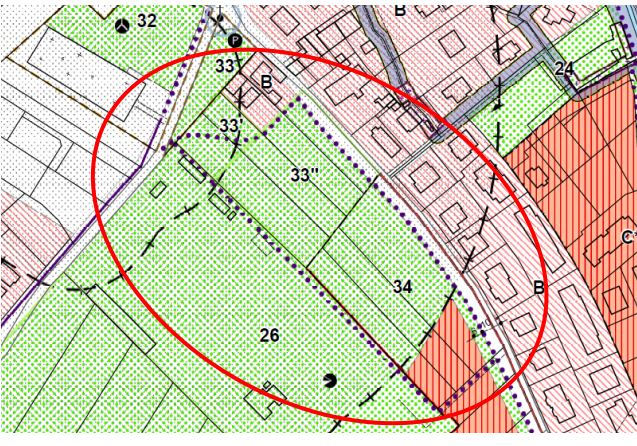
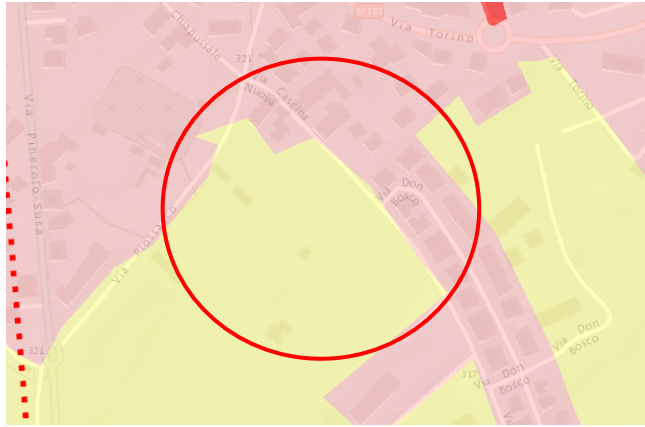
FOTO AEREA	ESTRATTO VARIANTE PRG
	
ESTRATTO TAV. P2	ESTRATTO TAV. P4
	
BENI PAESAGGISTICI INTERESSATI	COMPONENTI PAESAGGISTICHE INTERESSATE
Nessuno	Art. 36. Tessuti discontinui suburbani - m.i. 4 : zone di estesa urbanizzazione in rapida evoluzione, ma non con continuità e compattezza paragonabili a quelle urbane
ANALISI DEGLI ELEMENTI DI COERENZA O DI CRITICITÀ CON LA NORMATIVA DEL PPR	
La modifica riguarda unicamente, l' inserimento di nuovo tratto di pista ciclabile in progetto lungo la via Volvera, fino alla via Orbassano a proseguimento di quella già in previsione sulla via San Rocco	
CONCLUSIONI	
Come precedentemente valutato, si ritengono le previsioni della Variante parziale 9 in merito a questa area coerenti con il dettato normativo del Ppr, in particolare con il punto c del comma 3 dell'Art. 36, nella cui la componente paesaggistica l'area ricade	



COMUNE DI BRUINO - VARIANTE PARZIALE N.9 AL PRGC

AREA OGGETTO DI VARIANTE (A5)

Descrizione dell'area: *PISTE CICLABILI: Inserimento di nuovo tratto di pista ciclabile in progetto lungo le aree 33" e 34 a partire dalla via Piossasco, fino alla via Cascina nuova, in alternativa al tratto oggi previsto dal PRGC*

FOTO AEREA	ESTRATTO VARIANTE PRG
	
ESTRATTO TAV. P2	ESTRATTO TAV. P4
	
BENI PAESAGGISTICI INTERESSATI	COMPONENTI PAESAGGISTICHE INTERESSATE
Nessuno	Art. 36. Tessuti discontinui suburbani - m.i. 4 : zone di estesa urbanizzazione in rapida evoluzione, ma non con continuità e compattezza paragonabili a quelle urbane
ANALISI DEGLI ELEMENTI DI COERENZA O DI CRITICITÀ CON LA NORMATIVA DEL PPR	
La modifica riguarda unicamente, l' inserimento di nuovo tratto di pista ciclabile in progetto lungo le aree 33" e 34 a partire dalla via Piossasco, fino alla via Cascina nuova, in alternativa al tratto oggi previsto dal PRGC	
CONCLUSIONI	
Come precedentemente valutato, si ritengono le previsioni della Variante parziale 9 in merito a questa area coerenti con il dettato normativo del Ppr, in particolare con il punto c del comma 3 dell'Art. 36, nella cui la componente paesaggistica l'area ricade	



ANALISI DEGLI ELEMENTI DI COERENZA O DI CRITICITÀ CON LA NORMATIVA DEL PPR

Come già analizzato per ogni singolo articolo, in seguito al raffronto tra le Norme di Attuazione del PPR e le singole previsioni della Variante 9, che interessano gli Articoli:

Art. 14 . Sistema idrografico - zona fluviale allargata

Le previsioni della Variante parziale 9 in merito a questa area coerenti con il dettato normativo del Ppr, in particolare con il punto d del comma 7 dell'Art. 14

- Art. 36. Tessuti discontinui suburbani - M.i. 4 : zone di estesa urbanizzazione in rapida evoluzione, ma non con continuità e compattezza paragonabili a quelle urbane

Il cambio di destinazione d'uso di porzione della scuola e dell'area di pertinenza del pozzo SMAT da area residenziale di categoria B, ad ampliamento dell'area a servizi 2' (verde attrezzato), nonché la realizzazione e la nuova previsione di piste ciclabili risulta coerente con il dettato normativo del Ppr, in particolare con i punti a) e b) del comma 3 e con il comma 5 dell'Art. 35, ovvero per il potenziamento della rete degli spazi pubblici.

CONCLUSIONI

A seguito dell'analisi puntuale effettuata per ogni singola area, ed a quanto valutato al punto precedente, si dichiara che le previsioni della Variante Parziale n. 9, in particolare in riguardo agli indirizzi e le direttive contenuti negli Articoli:

- Art. 14 - Sistema idrografico - zona fluviale allargata

- Art. 36. - Tessuti discontinui suburbani - m.i. 4: zone di estesa urbanizzazione in rapida evoluzione, ma non con continuità e compattezza paragonabili a quelle urbane

sono coerenti con il dettato normativo del Ppr.



COMUNE DI BRUINO - VARIANTE PARZIALE N.9 AL PRGC

6.4 Verifica di coerenza con il PTCP² approvato con DCR n. 121 -29759 del 21 luglio 2011

Con delibera n. 121-29759 del 21 luglio 2011, la Regione Piemonte ha approvato la Variante al Piano territoriale di coordinamento provinciale - PTC2. Il PTC2 individua n. 26 Ambiti di approfondimento sovracomunale (AAS) che costituiscono una prima articolazione del territorio provinciale per il coordinamento delle politiche definite dal PTC2 a scala sovracomunale (cfr. 1.1.1, TAV- 2.1, art. 9 delle NdA). Gli AAS sono le sedi di confronto ed approfondimento di “area vasta” utili per:

- Condividere e sviluppare politiche di potenziamento della distribuzione policentrica e reticolare;
- Superare i limiti di separatezza delle politiche urbanistiche locali;
- Ricercare la coerenza reciproca delle diverse pianificazioni locali

Il PTC2 persegue i seguenti obiettivi, che costituiscono le direttrici fondamentali dell'azione dell'attuale Città Metropolitana nell'attuazione del Piano:

- a) contenimento dell'uso del suolo e dell'utilizzo delle risorse naturali
- b) sviluppo socioeconomico e policentrismo
- c) riduzione delle pressioni ambientali e miglioramento della qualità della vita
- d) tutela, valorizzazione e aumento della rete ecologica, del patrimonio naturalistico e della biodiversità;
- e) completamento e innovazione del sistema delle connessioni materiali e immateriali.

PTCP delinea alcuni nuovi indirizzi generali di assetto del territorio ed in particolare:

le diverse destinazioni del territorio in relazione alla prevalente vocazione delle sue parti;
la localizzazione di massima delle maggiori infrastrutture e delle principali linee di comunicazione;
le linee di intervento per la sistemazione idrica, idrogeologica ed idraulico forestale ed in genere per il consolidamento del suolo e la regimazione delle acque;
le aree nelle quali sia opportuno istituire parchi o riserve naturali.

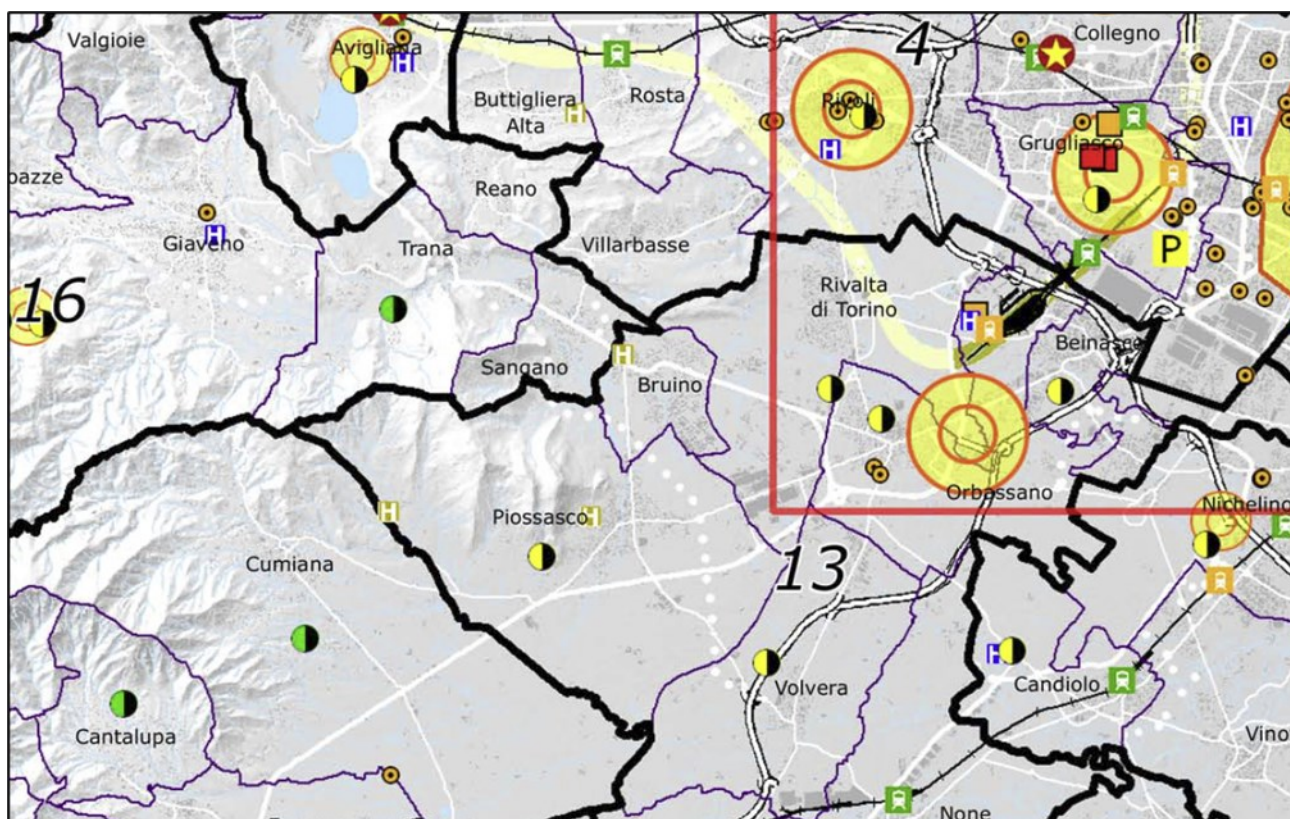
Bruino ricade nell'Ambito 13 AMT Sud – Ovest con i comuni di Airasca, Beinasco, None, Rivalta, Piossasco e Volvera.

Dal punto di vista dell'inquadramento generale, relativamente alle connotazioni del PTCP 2 il comune di Bruino non rientra tra i livelli di gerarchia territoriale ai sensi dell'art 19 delle NdA; non appartiene al “sistema di diffusione urbana” provinciale (Art. 22 NdA); non individuato tra i comuni con un consistente fabbisogno abitativo sociale ai sensi dell'art. 23 delle N.d.A. del PTC2; presenta solo al margine sud Ambiti produttivi di I livello, così come definito dagli artt. 24 e 25 delle NdA. Il comune non è individuato ai sensi dell'art. 20 delle N.d.A. del PTC2 tra i centri storici di maggior rilievo per qualità e consistenza.

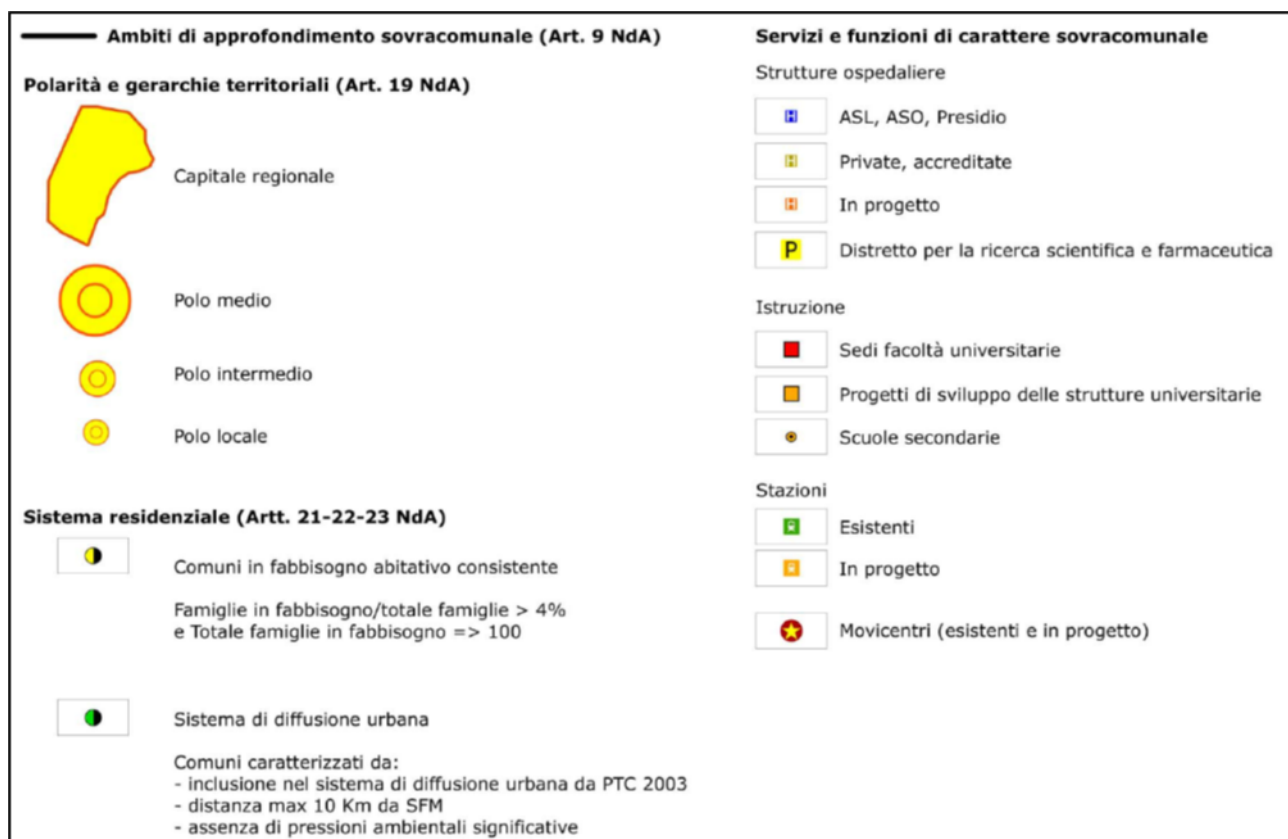
In virtù di questo, Bruino non rientra tra i comuni che devono verificare “indipendentemente dalla capacità insediativa, la necessità di prevedere in aggiunta agli standard urbanistici di livello comunale, anche servizi sociali e attrezzature pubbliche di interesse generale definiti e quantificati in accordo con gli altri Comuni del sub ambito” (art. 19 delle NdA); e nel dimensionamento della Capacità Insediativa Residenziale non si potrà prevedere una quota aggiuntiva rispetto ai parametri di cui all'articolo 21 (art. 22).



COMUNE DI BRUINO - VARIANTE PARZIALE N.9 AL PRGC

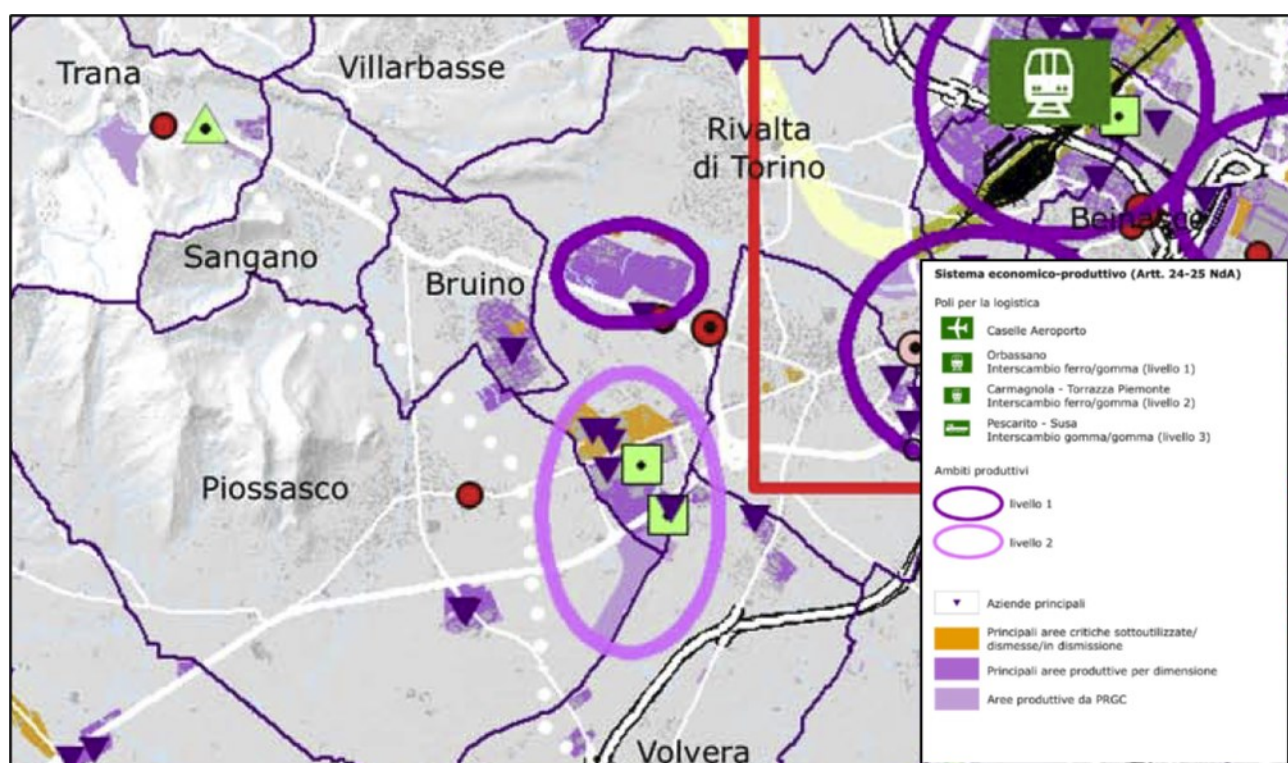


PTC2 – Tav. 2.1: Sistema insediativo residenziale e servizi di carattere sovracomunale: polarità gerarchie territoriali e ambiti di approfondimento sovracomunale





COMUNE DI BRUINO - VARIANTE PARZIALE N.9 AL PRGC



Tav. 2.2 - Sistema insediativo: attività economico-produttive

Nella tav. 2.2 –Sistema insediativo: attività economiche” viene riconosciuta nel comune di Bruino in prossimità dell’ambito produttivo di livello 1 di Rivalta un’area produttiva con un’azienda principale. Il comune è inoltre compreso tra i comuni a prevalente caratterizzazione industriale, con i comuni di Airasca, None, Piossasco e Volvera, aggregati all’Ambito n. 13 AMT Sud-Ovest.

Le prescrizioni, direttive ed indirizzi del PTC2, costituiscono riferimento anche per l’individuazione delle aree produttive in variante agli strumenti urbanistici vigenti approvate ai sensi dell’art. 5 del DPR 447/98 e s.m.i. (c.d. “sportello unico”); in tal caso, alle conferenze dei servizi convocate per esprimersi sull’opportunità di procedere alla variante, partecipano la Regione e la Provincia.

Per il raggiungimento dei propri obiettivi il PTC2 nella tavola n. 2.2 individua:

- a) *Ambiti produttivi di I livello. Ambiti strategici caratterizzate da una elevata vocazione manifatturiera, che rappresentano i poli su cui investire per riqualificare e consolidare il sistema manifatturiero provinciale.*
- b) *Ambiti produttivi di II livello. Ambiti caratterizzati da presenze produttive significative o che rappresentano forme di presidio, in aree a vocazione ancora manifatturiera e industriale, ma su cui è complesso, per ragioni territoriali, economiche, ambientali e sociali, favorire ulteriori processi di crescita e concentrazione.*

.....

8. *(Direttiva) Le attività artigianali di servizio alle funzioni residenziali, di carattere non nocivo e molesto, con superficie al disotto dei 500 mq di Sul (Superficie utile lorda), sono comunque ammesse all’interno dei contesti residenziali. Tali attività devono essere realizzate nel rispetto dei criteri di cui al successivo articolo 25, comma 4.*

9. *(Prescrizioni che esigono attuazione) I PRG e le loro varianti devono concorrere al raggiungimento degli obiettivi del PTC2 di cui a i commi precedenti ed in particolare devono porsi l’obiettivo prioritario di limitare il consumo di suolo a fini produttivi, attraverso la concentrazione dell’offerta di aree e la ristrutturazione delle aree esistenti anche incentivando operazioni di rilocalizzazione di impianti isolati.*



COMUNE DI BRUINO - VARIANTE PARZIALE N.9 AL PRGC

Il PTC2, inoltre, all'articolo 8 prevede alcune misure di salvaguardia. Tra queste il corridoio relativo alla linea Torino-Lione, alla tangenziale est e corso Marche, per i quali individua una fascia di diversa ampiezza al fine di non pregiudicare la fattibilità delle opere previste, prevedendo esclusivamente interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria.

Art. 8 Misure di salvaguardia e loro applicazione (Prescrizioni immediatamente vincolanti e cogenti).

1. Ai fini dell'applicazione dei disposti dell'articolo 8, comma 2, della L.R. 5.12.1977, n. 56, e conseguentemente dell'articolo 58 ("misure di salvaguardia") della legge medesima, l'adozione del PTC2 avviene attraverso la deliberazione del Consiglio Provinciale di cui al quarto periodo del comma 2 dell'articolo 7 della L.R. n. 56 del 1977 sopra citata.

2. Il PTC2 definisce due progetti strategici di scala sovra provinciale, relativamente ai quali trovano applicazione le misure di salvaguardia di cui alla legislazione statale e regionale:

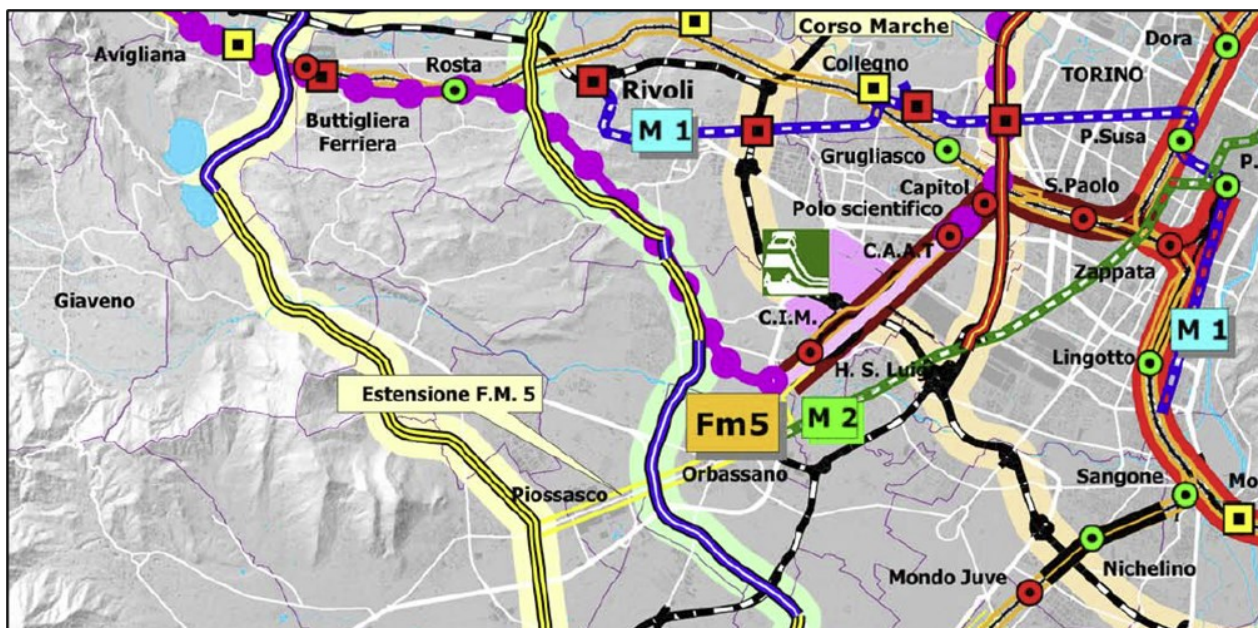
a) Corridoio e ambito del sistema infrastrutturale di C.so Marche, di cui alla tav. 4.4.3;

b) Tangenziale Est, di cui alla tav. 4.4.2.

3. L'effettiva applicazione delle misure di salvaguardia all'ambito di C.so Marche e di Tangenziale Est è disciplinata dalle disposizioni dei successivi articoli 39 e 40.

4. Il PTC2 recepisce il tracciato della Nuova Linea Ferroviaria Torino Lione di cui al Progetto Preliminare presentato alla CIG (Commissione Intergovernativa Italia - Francia) per la tratta internazionale ed al Progetto Preliminare presentato per la tratta nazionale ai fini dell'approvazione ai sensi del D.lgs. 163/2006 e s.m.i.; nel corridoio individuato nella documentazione dei progetti relativi alle due tratte dell'infrastruttura, riportato nella tavola 4.4.1, operano le misure di tutela di cui all'art. 39 comma 3.

5. Divenuta efficace la Deliberazione CIPE di approvazione dei progetti preliminari di tali opere infrastrutturali, si applicano le misure previste dall'art. 165, comma 7 del D.lgs. 163/2006 s.m.i. nel corridoio individuato definitivamente nella documentazione dei progetti approvati con le relative Deliberazioni CIPE e decadono pertanto le misure di tutela di cui al presente articolo.



Tav. 4.1 - Schema strutturale delle infrastrutture per la mobilità

Gli oggetti di variante non interferiscono con tali zone di salvaguardia e pertanto le previsioni possono essere attuate in coerenza con i progetti infrastrutturali del PTC2 di Torino.



COMUNE DI BRUINO - VARIANTE PARZIALE N.9 AL PRGC

Uno degli obiettivi innovativi del PTC2 e allo stesso momento principio cardine sul quale si fonda, è senza dubbio, il contenimento del consumo di suolo. Nel perseguire tale obiettivo il Piano individua specifiche norme di utilizzo del suolo ai fini dell'edificazione, definendo tre diverse "tipologie" di aree: "aree dense", "aree di transizione", "aree libere". La delimitazione delle aree è lasciata ai Comuni che, attraverso varianti strutturali o varianti generali ai propri PRGC, provvedono alla perimetrazione sulla base dei criteri indicati nelle Linee guida (Allegato 5 Consumo di suolo – PTC2) che, peraltro, propongono una prima ipotesi di perimetrazione delle aree. Il PTC2 tutela le aree "libere" da qualsiasi forma di edificazione, mentre detta norme specifiche per le aree dense e di transizione. Il PTC2 ammette la nuova edificazione esclusivamente nelle aree dense e nelle aree di transizione.

Relativamente al tema inerente la riduzione del consumo di suolo si riportano le parti di maggior attinenza con le tematiche trattate dalla variante con particolare riferimento agli artt. 15, 16 e 17:

Art. 15 Consumo di suolo non urbanizzato. Contenimento della crescita incrementale del consumo di suolo non urbanizzato.

1. *(Prescrizioni che esigono attuazione) Gli strumenti urbanistici generali e le relative varianti, assumono l'obiettivo strategico e generale del contenimento del consumo di suolo e dello sprawling, e privilegiano pertanto, per rispondere al fabbisogno insediativo, gli interventi di riqualificazione e riordino del tessuto urbano esistente perseguendo l'obiettivo di qualità edilizia ed urbanistica, nel rispetto degli standard urbanistici per servizi pubblici e verde. A tale fine:*

- a) promuovono, individuando e prevedendo – ove occorra – i mutamenti più idonei della destinazione d'uso, il recupero e l'uso delle costruzioni esistenti non utilizzate o sottoutilizzate;*
- b) prevedono interventi di rafforzamento della struttura urbana con la necessaria dotazione di servizi;*
- c) disciplinano il recupero e la riqualificazione, individuando – ove occorra – i mutamenti più idonei della destinazione d'uso, delle aree produttive dismesse o localizzate impropriamente;*
- d) escludono nuovi ambiti urbanistici di espansione dispersi sul territorio libero – non urbanizzato - o allineati lungo gli assi stradali;*
- e) perseguono l'obiettivo di realizzare forme compatte degli insediamenti e impedire l'uso del suolo libero;*
- f) disciplinano gli interventi edilizi allo scopo di procurare un'adeguata qualità architettonica, prestazionale e funzionale degli edifici e del tessuto urbano, e di conseguire strutture volte ai principi di efficienza energetica, del contenimento del consumo delle acque e delle risorse non rinnovabili, di riduzione delle emissioni in atmosfera, della salubrità e comfort degli ambienti abitativi e della produzione.*

2. *(Prescrizioni che esigono attuazione) Gli strumenti urbanistici generali dei Comuni, perimetrano gli insediamenti urbani esistenti e distinguono graficamente in modo univoco gli ambiti "costruiti" – "denso" e/o "in transizione" - dal territorio libero "non urbanizzato".*

Art. 16 Definizione delle aree.

1. *Ai fini dell'osservanza delle prescrizioni di cui all'articolo 15, il PTC2 definisce la qualità delle aree da assoggettare a specifica disciplina:*

- a) aree dense;*
- b) aree di transizione;*
- c) aree libere.*

2. *Le aree dense sono costituite dalle porzioni di territorio urbanizzato, anche poste in prossimità del Centro Storico (o dei nuclei storici), aventi un impianto urbanistico significativo, caratterizzate dalla presenza di un tessuto edilizio consolidato e dalle funzioni di servizio qualificato per la collettività.*

3. *Le aree di transizione sono costituite da porzioni di territorio poste ai margini degli ambiti urbanizzati, caratterizzate dalla limitata estensione e dalla possibile presenza delle infrastrutture primarie.*

4. *Le aree libere sono costituite da porzioni di territorio esterne al tessuto urbano consolidato o ai nuclei edificati, caratterizzate dalla prevalente funzione agricola e forestale anche in presenza di insediamenti minori o sparsi, quali elementi identitari e distintivi del paesaggio che si intende preservare.*



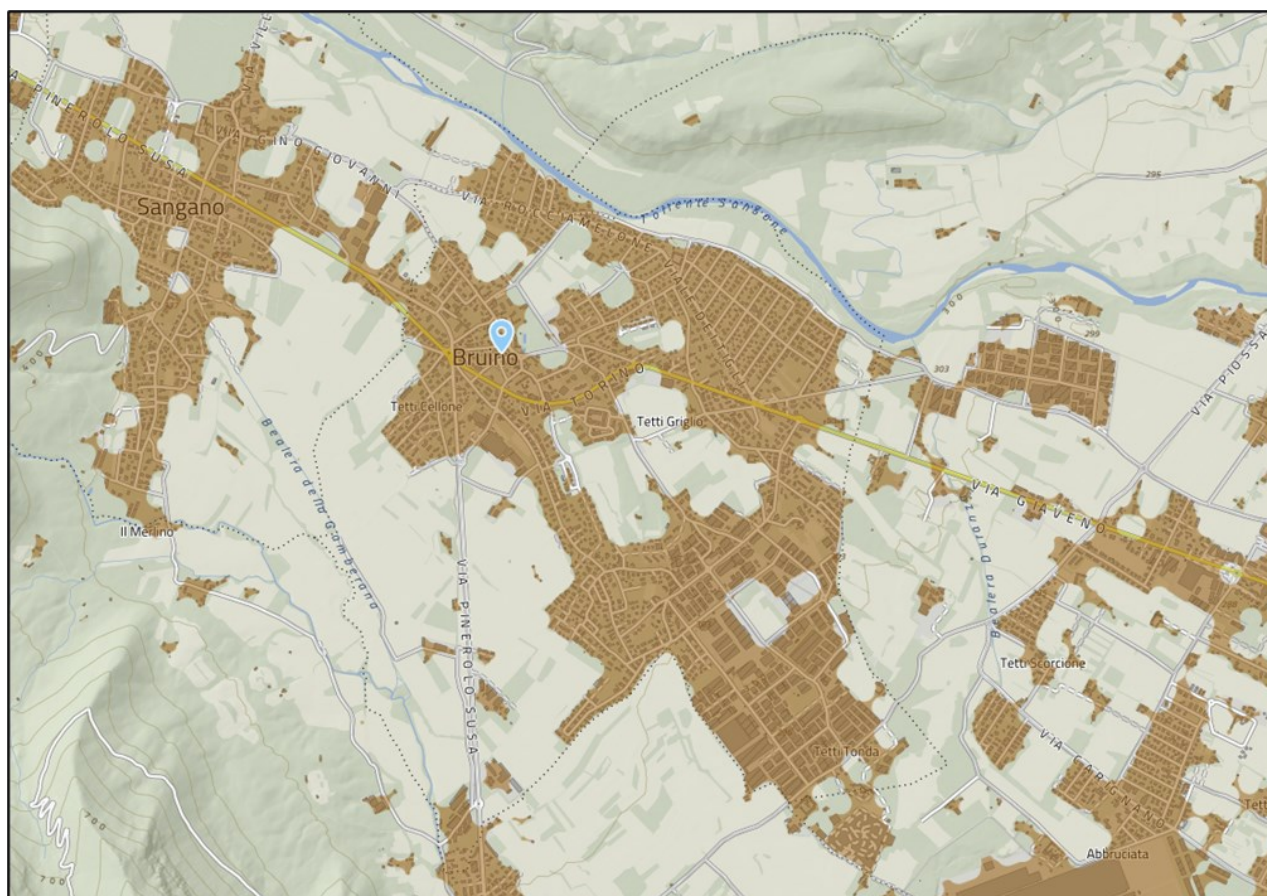
COMUNE DI BRUINO - VARIANTE PARZIALE N.9 AL PRGC

5. Le modalità di determinazione delle aree di cui al comma 1 sono indicate nelle Linee Guida (allegato 5, Consumo di Suolo). Tali aree sono di norma costituite da un rapporto di densità di forma territoriale così come definito nell'allegato relativamente alla modalità di analisi svolta. La Tabella in Appendice I alle presenti Norme illustra gli effetti normativi del contenimento del consumo di suolo sul sistema insediativo e sulla realizzazione di infrastrutture ed impianti di interesse pubblico.

6. La modifica delle aree siano esse dense, di transizione o libere deve risultare coerente e conforme alla legislazione vigente e alle disposizioni derivanti dai piani sovracomunali.

7. (Prescrizioni che esigono attuazione) Gli strumenti urbanistici generali e le varianti di revisione devono definire la perimetrazione di aree dense, libere e di transizione sull'intero territorio comunale. In occasione di varianti di carattere strutturale o di varianti previste dalla legislazione speciale (accordi di programma, S.U.A.P. D.P.R. 447/98, programmi edilizi ex art. 18 L. 203/1991) il Comune dovrà procedere alla perimetrazione delle aree di cui al presente articolo, limitatamente alle aree di influenza della variante, in coerenza con quanto stabilito al c. 3, art. 10.

8. (Prescrizioni che esigono attuazione) I Comuni, con gli strumenti urbanistici generali e le varianti di revisione, individuano nel proprio territorio e propongono l'articolazione delle aree di cui al presente articolo, distinguendole in aree dense, aree libere ed aree di transizione, sulla base delle Linee Guida (Allegato 5 al PTC2), costituenti contributo conoscitivo e propositivo privo di efficacia vincolante, nonché sulla base di ulteriori elementi resi disponibili dal Comune e/o dalla Regione ed evidenziati motivatamente, relativi agli aspetti fisico-morfologici, insediativi ed infrastrutturali del territorio.



COMUNE	Sup. (ha)	CSU		CSI		CSR		CSC	
		(ha)	(%)	(ha)	(%)	(ha)	(%)	(ha)	(%)
Bruino	557	281	50,47	6	1,06	0	0,00	287	51,53



COMUNE DI BRUINO - VARIANTE PARZIALE N.9 AL PRGC

Art. 17 Azioni di tutela delle aree.

3. *Nelle aree dense, sono congruenti i processi di trasformazione, riuso e aumento della capacità insediativa, nel rispetto degli standard per servizi pubblici previsti dalla legislazione vigente.*

L'incremento insediativo si concretizza attraverso interventi di densificazione del tessuto esistente, sostituzione edilizia, completamento su reliquati, ristrutturazione urbanistica.

4. *Nelle aree di transizione, sono congruenti nuovi processi insediativi, nel rispetto della pianificazione territoriale sovraordinata, nei limiti qualitativi e quantitativi definiti dal Capo II e III delle presenti NdA. Il limitato incremento insediativo è possibile con la progettazione e ristrutturazione urbanistica da sviluppare per settori, scongiurando il processo di sprawl edilizio mediante interventi di densificazione, sostituzione edilizia, completamento su aree libere intercluse.*

Nel caso in cui la delimitazione delle aree di transizione presenti nelle tavole di PTC2 comprenda beni paesaggistici, gli eventuali nuovi processi insediativi potranno ritenersi ammissibili solo se verrà dimostrata la loro totale congruità con i contenuti dei provvedimenti che ne hanno disposto la tutela paesaggistica e/o con i vigenti orientamenti normativi inerenti le categorie di aree tutelate, nonché con le Prescrizioni del Piano paesaggistico regionale (PPR).

.....

7. *(Prescrizioni che esigono attuazione) Il PTC2 individua nei lotti interclusi, nei lotti attualmente inutilizzati anche appartenenti ad altra destinazione urbanistica, le aree idonee per la realizzazione di nuovi complessi residenziali. L'eventuale urbanizzazione di lotti inutilizzati all'interno del tessuto edificato dovrà avvenire nel rispetto dei requisiti per servizi e in un'ottica di riqualificazione degli spazi esistenti.*

8. *(Prescrizioni che esigono attuazione) In particolare dovranno essere preservati i terreni ricadenti in I e II Classe di Capacità d'Uso dei Suoli; sarà contrastata l'edificazione in terreni di eccellente e buona fertilità e ad alta vocazione agricola, ad eccezione di dimostrate esigenze di tipo ambientale, viabilistico, economico, sociale che perseguano l'interesse collettivo quando manchino possibilità localizzative alternative. È volontà del PTC2 la riconferma e la riqualificazione, ove possibile, degli usi agricoli delle aree, anche attraverso l'insediamento di nuove funzionalità agricole, limitando le possibilità di trasformazione dei "suoli agricoli periurbani", che devono in ogni caso prevedere idonee forme di compensazione secondo quanto previsto all'art. 13 e nelle Linee Guida di cui al comma 4 dell'art. 34.*

.....

9. *(Prescrizioni che esigono attuazione) Qualora le aree dense e di transizione siano costituite esclusivamente di terreni di eccellente e buona produttività agricola ovvero da suoli di I e II Classe di Capacità d'Uso o su aree ove si praticino colture specializzate ed irrigue come definite nel successivo art. 28, la priorità dell'intervento deve essere data al riuso e alla sostituzione edilizia utilizzando in modo marginale e, solo qualora non esistano altre possibilità, suoli di eccellente e buona produttività ai fini del completamento e di razionalizzazione del disegno urbanistico. Tali interventi di completamento potranno essere preventivamente concertati in sede di Conferenza di Pianificazione*

Il Comune di Bruino non ha ancora proceduto ad una propria delimitazione delle aree dense e di transizione; relativamente a questo tema, tuttavia si sottolinea che la Variante interessa esclusivamente ambiti completamente edificati o lotti interclusi all'interno del tessuto edilizio consolidato o immediatamente marginali ad esso, senza interferire con le fasce di connessione ecologica o aree boscate; così pure in riguardo al sistema dei beni culturali, la Variante 9 assicura "la tutela del tessuto storico e della sua morfologia, il rapporto con l'ambiente circostante, la salvaguardia e la rifunzionalizzazione degli spazi liberi.

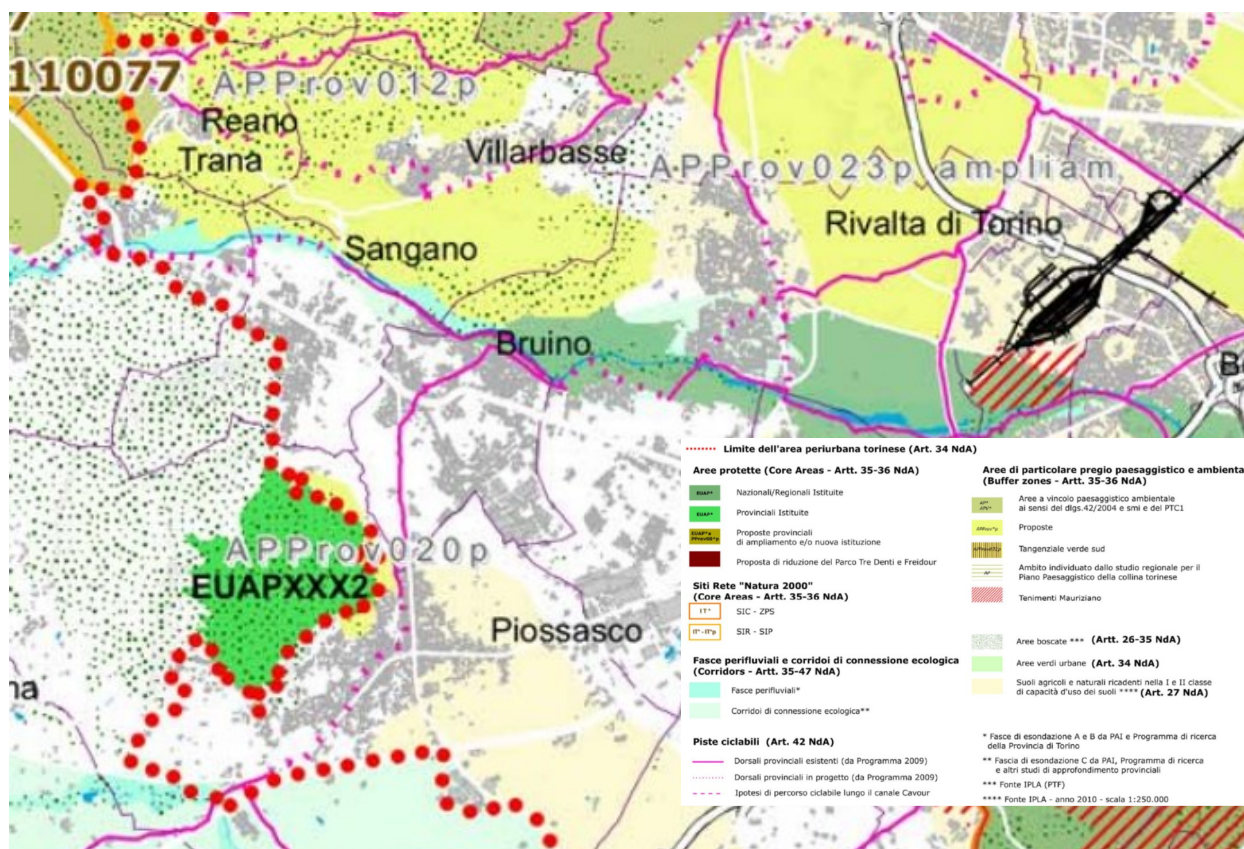
Il PTR, all' Art. 31 - contenimento del consumo di suolo, al comma 10, così recita:

[10] In assenza della definizione delle soglie di cui al comma 8, le previsioni di incremento di consumo di suolo ad uso insediativo consentito ai comuni per ogni quinquennio non possono superare il 3% della superficie urbanizzata esistente

Il che significa, a norma di legge, che nel quinquennio il consumo di suolo all' interno del comune di Bruino non può essere superiore al 3% di 281 ettari, cioè 8,43 ha

Poiché la presente variante comporta unicamente il cambio di destinazione d'uso di aree già a destinazione residenziale od a servizi, senza incidere sulle aree libere od agricole, si ritengono i requisiti richiesti dal PTR e dal PTCP ampiamente soddisfatti.

Tav. 3.1 - Sistema del verde e delle aree libere



La tav. 3 – “sistema del verde” individua nella fascia settentrionale del territorio comunale fasce perfluviali e corridoi di connessione ecologica, in prossimità del torrente Sangone oltre ad una dorsale ciclabile di interesse provinciale esistente. La Variante non incide direttamente su tali ambiti

Nel territorio di Bruino il Piano individua unicamente il Parco del Sangone, nonché ‘Fasce perfluviali e corridoi di connessione ecologica’ di cui all’art. 47 delle Nda del PTC2., oltre che le piste ciclabili esistenti

Nessuno dei temi della Variante incide direttamente su tali ambiti.

Le semplici modifiche previste dalla variante all’interno di zone normative già esistenti non incidono in modo diretto sulle direttive ed indicazioni fornite dagli articoli contenuti nel PTCP². **Pur tenendo conto della marginalità delle previsioni in essa contenute, la Variante 9 appare conforme agli obiettivi generali enunciati all’art. 14 e 15 delle N.d’A riguardanti “...Il contenimento del consumo di suolo e dello sprawling, privilegiano gli interventi di riqualificazione e riordino del tessuto urbano esistente perseguendo l’obiettivo di qualità edilizia ed urbanistica, nel rispetto degli standard urbanistici per servizi pubblici e verde...” :**

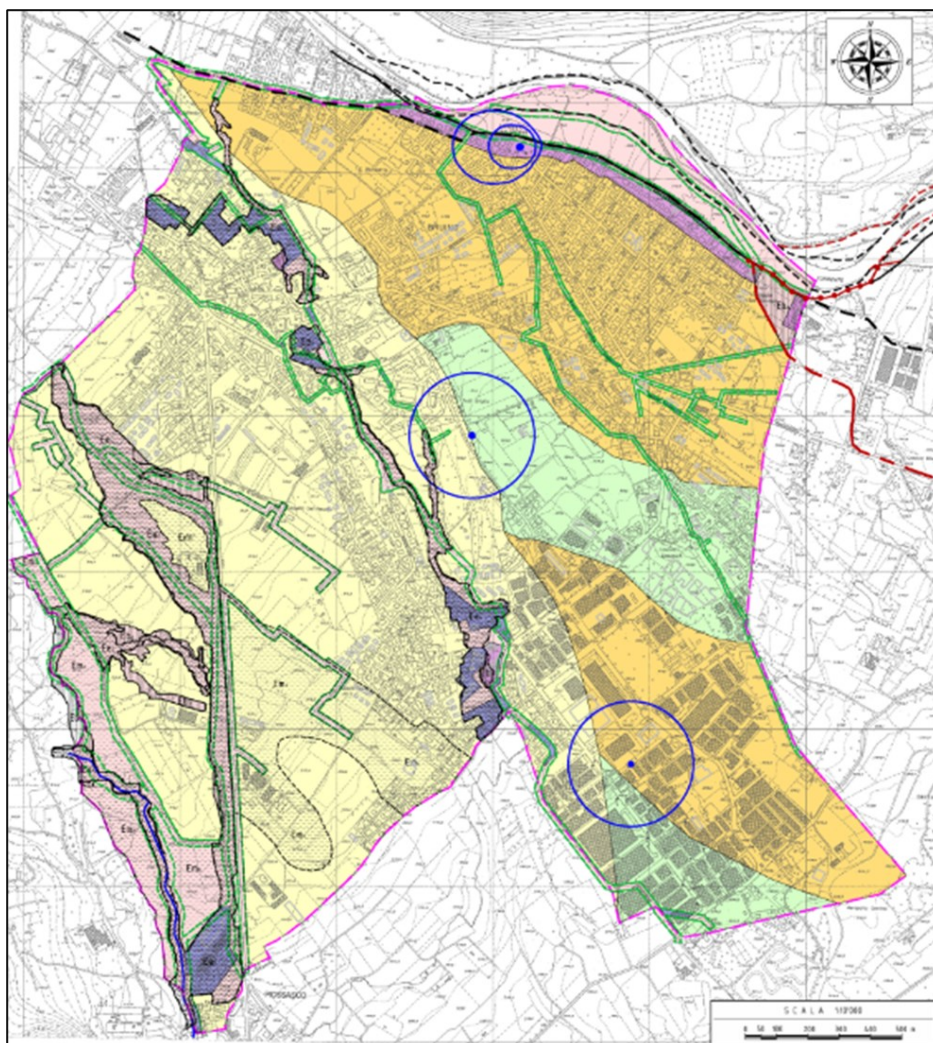


COMUNE DI BRUINO - VARIANTE PARZIALE N.9 AL PRGC

7 – VERIFICA DELLE COMPATIBILITÀ AMBIENTALI DELLA VARIANTE PARZIALE 9

7.1 Compatibilità idrogeologica

Il territorio comunale di Bruino, distribuito allo sbocco del tratto alpino della Val Sangone, è caratterizzato da una morfologia connessa ai depositi glaciali e fluvioglaciali dell'Anfiteatro Morenico di Rivoli-Avigliana, in un tratto in cui quest'ultimo si raccorda al livello fondamentale della pianura torinese. In particolare, l'areale di studio è caratterizzato da una superficie ad andamento subpianneggiante, leggermente degradante verso il corso del T. Sangone mediante una serie di ripiani alluvionali terrazzati. L'ambito è costituito da residui di antichi apparati morenici di età mindeliana



completamente smantellati, peneplanizzati e trasformati in affioramenti a geometria lentiforme, circondati dai Depositi Fluvioglaciali rissiani che formano il livello fondamentale della pianura torinese; verso Nord, parallelamente al corso del T. Sangone, sono presenti i Depositi Alluvionali postwurmiiani-olocenici correlabili con l'attività deposizionale del T. Sangone. Con la Variante Strutturale n. 2 approvata con D.C.C. n. 50 del 20/07/2015 sono riportate le analisi e le conseguenti prescrizioni normative discendenti dalla lettura della Carta di sintesi. La presente Variante parziale n. 9, per i semplici cambi di destinazione d'uso in aree urbanizzate, ed i suoi contenuti meramente normativi, non costituisce modifica alle previsioni idrogeologiche, confermando le Classi

idrogeologiche del territorio comunale individuate con la Prima Revisione e la compatibilità delle modifiche con tali classi. Si rimanda agli elaborati geologici redatti dallo studio Bortolami - Di Molfetta, e dallo studio idraulico redatto dall' Ing. Virgilio Anselmo, [ed al documento "Verifica di compatibilità delle modificazioni proposte dalla Variante con le condizioni di rischio idrogeologico interessanti il territorio comunale" redatto dal Geol.Bianca Saudino Voghera, facente parte integrante della presente Variante, che in sintesi così recita:](#)

Scheda A1: "Trattandosi di interventi che prevedono un incremento di carico antropico in un'area già urbanizzata ed esterna ad aree in dissesto, si ritiene che le modifiche introdotte con la variante parziale siano compatibili con le caratteristiche geomorfologiche e idrogeologiche dell'area, nonché con la classe di sintesi attribuita nel PRGC vigente. La realizzazione degli interventi deve comunque rispettare le norme di carattere geologico contenute nelle NTA e nell'Elab. G.b."

Scheda A2: "La modifica proposta è a favore sicurezza, infatti si prevede di stralciare l'area residenziale, con una diminuzione del carico antropico ad oggi previsto sull'area"

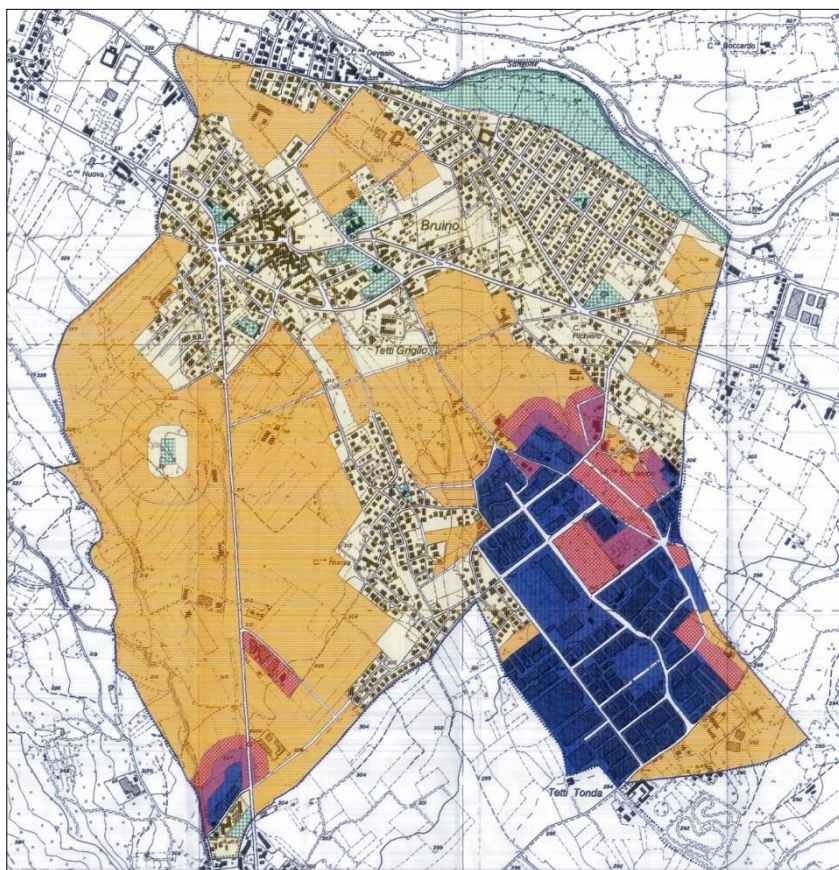


COMUNE DI BRUINO - VARIANTE PARZIALE N.9 AL PRGC

Scheda A3: *“Trattandosi di interventi che non hanno previsto aumenti del carico antropico, che la pista è stata realizzata su aree pavimentate esistenti e a raso strada, si ritiene che gli interventi siano compatibili con la carta di sintesi, e con le condizioni di dissesto che caratterizzano una porzione dell’area. Inoltre, si evidenzia che la pista non ha modificato le interferenze esistenti con il reticolo idrografico superficiale”*

Schede A4 ed a5: *Trattandosi di interventi che non prevedono aumenti del carico antropico e che la nuova pista sarà realizzata attraverso pavimentate drenante, si ritiene che gli interventi siano compatibili con la carta di sintesi*

7.2. Compatibilità della Variante Parziale 9 con il Piano di zonizzazione acustica (PCA)



La Classificazione Acustica vigente dell’intero territorio comunale è quella approvata con Delibera Consiglio Comunale n. 30 del 26/04/2004, redatta dall’ ARPA, in conformità a quanto previsto dalla L.R. 52/2000. Tale zonizzazione è stata riesaminata in occasione delle Verifica di Compatibilità Acustica degli interventi relativi alla Variante Strutturale 2, approvata con D.C.C. n. 50 del 20/07/2015. Sono intervenute delle modifiche atte a mitigare salti tra classi non contigue, risultando incompatibili tra loro.

Il territorio comunale di Bruino è suddiviso secondo le sei classi di destinazione d’uso definite nella Tabella A del D.P.C.M. 14.11.1997 “Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore”, ai sensi dell’art 5, comma 3, della Legge Regionale n° 52 del 20 ottobre 2000 “Disposizioni per la tutela

dell’ambiente in materia di inquinamento acustico”. L’elaborazione del Piano di Classificazione Acustica è stata condotta conformemente alle prescrizioni contenute nel documento “Criteri per la classificazione acustica del territorio”, allegato alla Deliberazione della Giunta Regionale del Piemonte, 6 agosto 2001, n°85-3802, “Linee guida per la classificazione acustica del territorio” ed emanato ai sensi dell’art.3, comma 3, lettera a), della L.R. 52/2000.

La Relazione di verifica di Compatibilità acustica, redatta dall’Ing. Alessandro Brosio , allegata alla presente Variante, evidenzia come la presente Variante parziale n. 9, per i suoi contenuti, è compatibile con il Piano di Classificazione Acustica (PCA) vigente, ovvero così recita:

“4. CONCLUSIONI

Dall’analisi acustica eseguita relativamente al progetto della variante parziale n.9 al P.R.G.C. del Comune di Bruino, sono state ricavate due situazioni di compatibilità delle zone in variante con la parziale modifica dell’attuale Piano di Classificazione Acustica Comunale relativa alla sola Area a servizi scolastici n.40 senza la generazione di alcuna criticità residua.

Non sono pertanto state riscontrate alcune situazioni di incompatibilità acustica. Le aree in oggetto non sono vincolate a delle nuove prescrizioni di tipo acustico. La nuova Classe Acustica dell’ Area a servizi scolastici n.40 non genera criticità con le altre aree circostanti limitrofe.”



7.3 Elettromagnetismo

Ad oggi il territorio comunale di Bruino non risulta attraversato da alcun elettrodotto.



Geoportale Arpa - Campi elettromagnetici - Aree di impatto di elettrodotti

Ciononostante, è in progetto la costruzione di un elettrodotto totalmente interrato facente parte della linea “Piemonte – Savoia”, nell’ottica di aumentare del 60% la capacità di scambio di energia elettrica tra l’Italia e la Francia, incrementando fino a 1.200 MW la capacità di trasporto sulla frontiera francese, collegando le stazioni elettriche di Piossasco in Italia e Grand’Île in Francia.

L’opera è stata autorizzata nel 2011 ed è in realizzazione dal 2013.

Il Piano Regolatore Generale di Bruino ha recepito con la Variante strutturale n. 3 il percorso in progetto che si attesterà sul lato occidentale del comune, prevalentemente lungo la Strada Provinciale 589

7.4 Aspetti in materia di valutazione del rischio industriale

Richiamata la DGR n.20-13359 del 22.02.2010 in merito alle linee guida per la valutazione del rischio industriale nella pianificazione territoriale per la Valutazione Ambientale Strategica (D.Lgs. 152/2006 e D.G.R. n.12-8931 del 09.06.2008) e per il Rischio di incidente Rilevante (D.Lgs. 334/1999 e D.M. 09.05.2001) si conferma che il Comune di Bruino ha adottato il documento RIR in occasione dell’adozione della Variante Strutturale n. 2. (D.C.C. n. 5 del 14/02/2019).



COMUNE DI BRUINO - VARIANTE PARZIALE N.9 AL PRGC

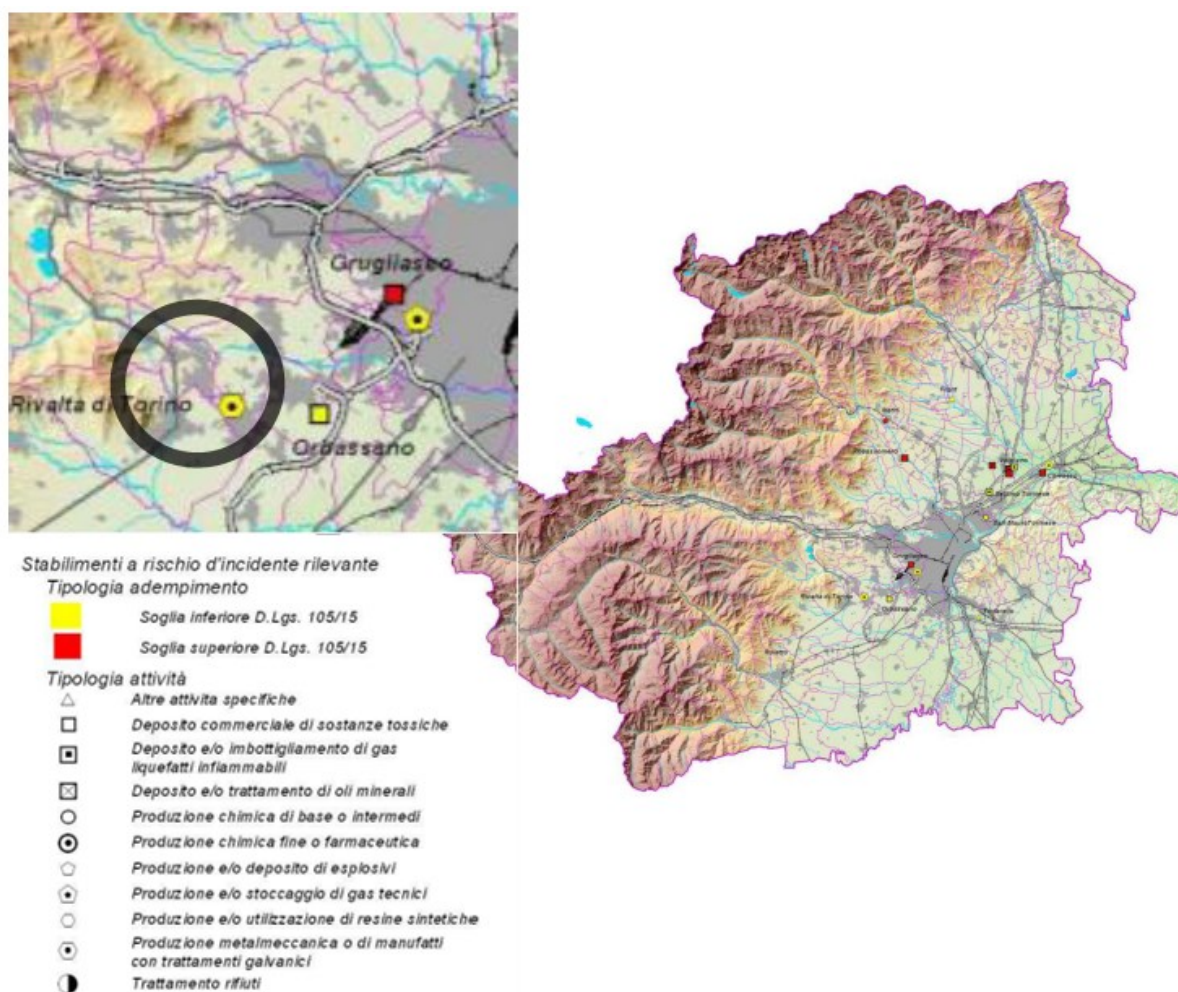


IMMAGINE 3.6.4/1: STABILIMENTI A RISCHIO D'INCIDENTE RILEVANTE NELLA CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO. FONTE: REGISTRO REGIONALE AZIENDE SEVESO, ULTIMO AGGIORNAMENTO 1 SETTEMBRE 2016 – REGIONE PIEMONTE.

Nel territorio comunale di Bruino non insistono aziende soggette a D. lgs. 105/15. Lo stabilimento soggetto a normativa Seveso più vicino al comune in studio è “GE AVIO SRL”, sito in Rivalta di Torino, specializzata nella produzione metalmeccanica o di manufatti con trattamenti galvanici.

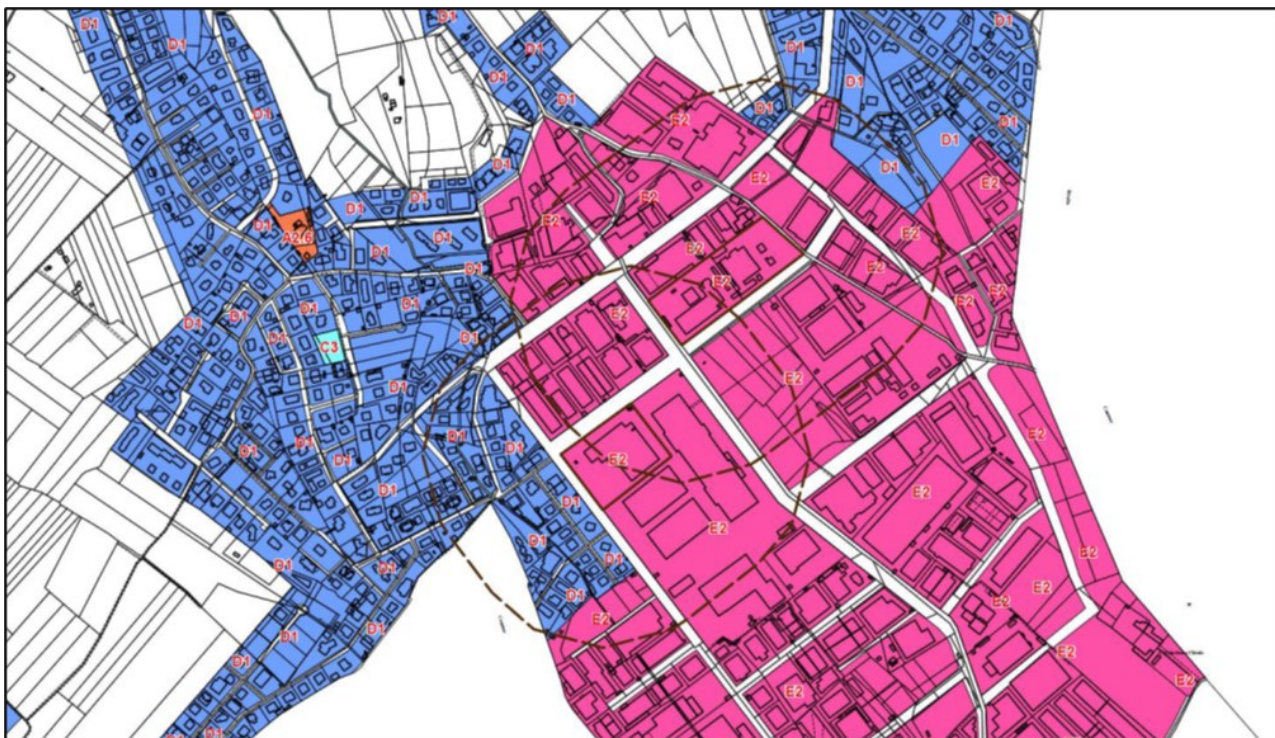
In aggiunta agli stabilimenti normati a livello nazionale e censiti dalla Regione Piemonte, l'allora Provincia di Torino, con la Variante Seveso al Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale approvata dalla Regione con D.C.R. n. 23-4501 del 12 ottobre 2010, ha introdotto un'ulteriore classe definita “sottosoglia”, ovvero al di sotto della soglia minima indicata dal D. Lgs. 105/05.

A seguito dell'adeguamento dell' Elaborati Tecnico RIR non emerge la presenza sul territorio comunale di attività soggette agli artt. 6, 7 e 8 del D.lgs 334/99, mentre si rilevano aziende “sottosoglia Seveso” come definite appunto all'art. 19 delle NdA della Variante Seveso del PTCP. Esse riguardano gli stabilimenti ICAI s.p.a. e ZINCOTRE che sono localizzati nella porzione settentrionale dell'area industriale in prossimità dei margini del Villaggio Marinella.

Entrambe localizzate all'intero all'interno dell'area industriale, ma con fasce di esclusioni comprendenti anche aree residenziali esistenti.



COMUNE DI BRUINO - VARIANTE PARZIALE N.9 AL PRGC



STRALCIO DELL'ELABORATO TECNICO RIR – ELEMENTI TERRITORIALI VULNERABILI. FONTE: PRGC VIGENTE

La I.C.A.I. s.r.l. con lettera prot. n. 4729 del 2011 non ha fornito un quadro completo ed esaustivo che risponda alle richieste della Variante “Seveso” al PTC. Dai dati forniti si è desunto in sede di Variante Strutturale 2 al PRGC che lo stabilimento fosse un “sottosoglia esistente” ex art. 19 a pericolo tossico, in quanto superava la relativa soglia di 10t anche considerando il solo stoccaggio di fenolo. Inoltre lo stabilimento aveva in progetto un ampliamento in un’area circostante: il Comune ha chiesto quindi alla ditta informazioni in merito. Dalla lettera prot. n. 10263 del 2011 (prot. Provincia n. 968907 del 16/11/2011) è risultato che nell’area oggetto dell’ampliamento non sarebbero state manipolate o stoccate sostanze o miscele soggette all’art. 19. A tali condizioni si è ritenuto che l’ampliamento non avrebbe configurato la realizzazione di nuovo stabilimento; la ZINCOTRE, viceversa, ha fornito il quadro completo della situazione, con lettera prot. n. 8271 del 2011 (prot. Provincia n. 968886 del 16/11/2011), dalla quale si è evinto che lo stabilimento fosse un “sottosoglia esistente” ex art. 19 a pericolo tossico e a pericolo ambientale.

Nessuna delle tematiche della presente Variante ricade all’interno delle aree di esclusione.

7.5 Aspetti in materia di usi civici

Le modifiche apportate con la presente Variante non riguardano beni gravati da usi civici.

8) VALUTAZIONE DEGLI IMPATTI POTENZIALI E MISURE DI MITIGAZIONE E COMPENSAZIONE AMBIENTALE

Il documento di Verifica di Assoggettabilità allegato alla presente variante, già precedentemente citato al precedente capo 5, raccoglie e sintetizza tutti i potenziali impatti riscontrati durante le analisi svolte al fine di valutarne l’entità ed i loro effetti positivi e negativi nei confronti delle componenti ambientali principali individuate dall’U.E., correlando obiettivi, azioni ed interventi di mitigazione compensazione ambientale.



COMUNE DI BRUINO - VARIANTE PARZIALE N.9 AL PRGC

Nel complesso non si evidenziano particolari pressioni sull'ambiente in ragione delle esigue modifiche introdotte relative ad ambiti già pianificati oggetto di lievi aggiustamenti e comunque sempre ricompresi all'interno del tessuto edificato consolidato del Comune. Nelle diverse aree inoltre non si rinvencono alcun tipo di elementi naturali di rilievo; al contrario tutte si presentano già completamente urbanizzate.

Al capo 10 - CONCLUSIONI E SINTESI DELLE MOTIVAZIONI, del documento di Verifica di Assoggettabilità, infatti si afferma:

“La presente relazione ha analizzato il contesto ambientale e le azioni derivanti dalle modifiche introdotte dalla variante parziale n° 9 al P.R.G.C. vigente del comune di Bruino, ricercando eventuali impatti e relative azioni di mitigazione ambientale.

Si ritiene pertanto che le modifiche dell'ambiente non siano superiori a quelle derivanti dalla naturale ed ordinaria evoluzione del sistema urbanistico-territoriale in cui si inseriscono., in particolare se riferite alle destinazioni d'uso impresse dallo strumento urbanistico in vigore.

Inoltre secondo quanto indicato ALLEGATO I del D. LGS. 152/2006 e s.m.i. come mostrato nella tabella riassuntiva:

- il piano non costituisce un “...quadro di riferimento per progetti ed altre attività, per quanto riguarda l'ubicazione, la natura, le dimensioni e le condizioni operative o attraverso la ripartizione delle risorse...” proprio in ragione delle sue dimensioni contenute e già previste dai vigenti strumenti urbanistici;
- il piano non “...influenza altri piani o programmi, inclusi quelli gerarchicamente ordinati...” anzi risulta conforme e coerente con quanto indicato all'interno della strumentazione urbanistica comunale;
- Attraverso il presente studio sono state integrate una serie di “...considerazioni ambientali, in particolare al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile...”
- Non si evidenziano “...particolari problematiche ambientali connesse all'attuazione del piano...” in ragione della scarsa rilevanza delle condizioni naturali e paesaggistiche descritte.

L'analisi degli impatti sintetizzati in tabella tiene quindi in considerazione i seguenti elementi:

- *probabilità, durata, frequenza e reversibilità degli impatti (assente);*
- *carattere cumulativo degli impatti (assente);*
- *natura transfrontaliera degli impatti (assente);*
- *rischi per la salute umane o per l'ambiente (ad es. in caso di incidenti) (assente);*
- *entità ed estensione nello spazio degli impatti (area geografica e popolazione potenzialmente interessate) (assente);*
- *valore e vulnerabilità dell'area che potrebbe essere interessata a causa:*
- *delle speciali caratteristiche naturali o del patrimonio culturale (assente);*
- *del superamento dei livelli di qualità ambientale o dei valori limite dell'utilizzo intensivo del suolo (assente);*
- *impatti su aree o paesaggi riconosciuti come protetti a livello nazionale, comunitario o internazionale (assente);*

In riferimento a quanto sopra esposto si propone pertanto di non sottoporre a Valutazione Ambientale Strategica - V.A.S. il progetto di variante parziale n° 9 al P.R.G.C. vigente, poiché alla luce delle analisi, informazioni, motivazioni, obiettivi e dati disponibili, dell'ottemperanza alle citate condizioni di cui all'ALLEGATO I del D. LGS. 152/2006 e s.m.i., non si ritiene che le sue previsioni possano generare effetti negativi rilevanti sul sistema ambientale di riferimento. “



9 CONCLUSIONE

E' possibile affermare, in conclusione, che la presente Variante, redatta ai sensi dell'art. 17 comma 5 della L.R. 56/77 e s.m.i., è ricondotta come Variante di tipo Parziale, in quanto sono riconoscibili le caratteristiche e i limiti dell'articolo 17 comma 5 della Legge Regionale 05.12.1977 n. 56 e s.m.i., in quanto:

- la Variante in fase di approvazione **individua previsioni tecniche e normative con rilevanza esclusivamente limitata al territorio comunale;**
- la Variante in fase di approvazione con riferimento agli ambiti oggetto di modifica, è conforme ai sensi dell'articolo 17 comma 2 L.R. 56/77 e s.m.i. agli strumenti di pianificazione territoriale e paesaggistica regionali e provinciali, nonché ai piani settoriali e ne attua le previsioni;

Le modifiche proposte soddisfano tutte le seguenti condizioni ai sensi dell'articolo 17 comma 5 L.R. 56/77 e s.m.i., ovvero:

- non modificano l'impianto strutturale del PRGC vigente, con particolare riferimento alle modifiche introdotte in sede di approvazione;
- non modificano in modo significativo la funzionalità di infrastrutture a rilevanza sovracomunale o comunque non generano statuizioni normative o tecniche a rilevanza sovracomunale;
- non riducono la quantità globale delle aree per servizi di cui all'articolo 21 e 22 per più di 0,5 metri quadrati per abitante, nel rispetto dei valori minimi di cui alla presente legge;
- non aumentano la quantità globale delle aree per servizi di cui all'articolo 21 e 22 per più di 0,5 metri quadrati per abitante, oltre i valori minimi previsti dalla presente legge;
- non incrementano la capacità insediativa residenziale prevista all'atto dell'approvazione del PRGC vigente.
- non incrementano le superfici territoriali o gli indici di edificabilità previsti dal PRGC vigente, relativi alle attività produttive, direzionali, commerciali, turistico-ricettive,
- classificazione dell'idoneità geologica all'utilizzo urbanistico recata dal PRG vigente;
- non modificano gli ambiti individuati ai sensi dell'articolo 24, nonché le norme di tutela e salvaguardia ad essi afferenti.
- le modifiche alle previsioni insediative ai sensi dell'articolo 17 comma 6 L.R. 56/77 e s.m.i. interessano aree interne o contigue a nuclei edificati, comunque dotate di opere di urbanizzazione primaria collegate funzionalmente con quelle comunali, come si evince dagli stralci delle Tavole del PRGC di seguito riportati, relativi all' area del Parco del Castello:

A seguire, l'estratto delle aree necessitanti di opere di urbanizzazione primaria sulle quali le modifiche della presente variante intervengono



COMUNE DI BRUINO - VARIANTE PARZIALE N.9 AL PRGC



Scheda A1 - Via Modigliani 10 – Acquedotto – Grafo SMAT aggiornato 2026 Ufficio LL.PP. Comunale (estratto)



Scheda A1 - Via Modigliani 10 – Fogna mista – Grafo SMAT aggiornato 2016 Ufficio LL.PP. Comunale (estratto)



Scheda A2 - Viale dei Tigli – Acquedotto – Grafo SMAT aggiornato 2026 Ufficio LL.PP. Comunale (estratto)



Scheda A2 - Viale dei Tigli – Fogna mista – Grafo SMAT aggiornato 2016 Ufficio LL.PP. Comunale (estratto)

Inoltre si dichiara che, in ottemperanza ai disposti dell'Art. 16 della Variante al Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTC2), che tale variante non interessa la definizione di aree dense, di transizione o libere, in quanto riporta unicamente aree già definite dal PRGC vigente già comprese all'interno o ai margini del tessuto edificato

10) IL PROGETTO DEFINITIVO DELLA VARIANTE

Il Progetto preliminare della Variante Parziale n. 9 al P.R.G.C. vigente è stato adottato dal Comune di Bruino con Deliberazione del Consiglio comunale n° 40 del 25/07/2024.

La Variante è stata pubblicata ai sensi di legge per 30 giorni consecutivi dal 21/08/2024 al 20/09/2024; nei termini stabiliti è stata depositata all'Ufficio Protocollo del Comune un'osservazione da parte di un cittadino, che non è stata accolta, in quanto non argomento del Progetto Preliminare.

La Città Metropolitana di Torino, con Determinazione Dirigenziale n. 5626 del 16/09/2024, ha dichiarato che la Variante non presenta incompatibilità con il Piano territoriale di coordinamento PTC2, formulando alcune osservazioni in merito, riguardanti richieste di alcune integrazioni e precisazioni, che sono state accolte. Il Progetto definitivo, quindi, riporta fedelmente quanto indicato sul Progetto preliminare, con le modifiche derivanti dall'accoglimento delle correzioni ed integrazioni richieste dalla Città Metropolitana - Dipartimento Territorio, edilizia e viabilità, ed a seguito del parere dell'Organo Tecnico Comunale in merito all'Assoggettabilità della Variante alla VAS.

In merito ai rilievi formulati dalla Città Metropolitana - Dipartimento Territorio, edilizia e viabilità, relativi al documento "Relazione Illustrativa - Modifiche cartografiche e Normative, in particolare:



COMUNE DI BRUINO - VARIANTE PARZIALE N.9 AL PRGC

In merito al punto 1), verificati gli elaborati della Variante Strutturale n. 3 (Relazione Illustrativa - punto 7.1 - Dimensionamento urbanistico; Norme di Attuazione - Schede riepilogative), si conferma che gli abitanti previsti dalla Variante Strutturale n. 3 sono effettivamente 9.185, come riportato nella Tabella "Variazioni parametriche definite dalla sommatoria delle Varianti parziali" della Variante parziale n. 9, e non 9.266 come riportato sulla Tabella dei Dati Urbani allegata Progetto approvato D.C.C. n. 37/2020. Tale dato riportato sulla tabella dei Dati Urbani risulta essere chiaramente un refuso.

In merito al punto 2), relativo alla scheda A2, si precisa che l'intenzione dell'Amministrazione nel cambio di destinazione d'uso dell'area è semplicemente quella di ampliare l'area a verde limitrofa, senza la realizzazione su di essa di ulteriori manufatti. In ogni caso, in accoglimento dell'osservazione, nelle Norme di Attuazione, sulla Tabella AREE per servizi pubblici - AMBITO TERRITORIALE 1, in riferimento all'area 2", si aggiunge la seguente nota: *"Si rammenta che per ogni intervento da eseguirsi all'interno della fascia di rispetto ristretta del pozzo, è necessario far riferimento alle disposizioni contenute nell' Articolo 32.1 - Fascia di rispetto dei pozzi di captazione - delle Norme di Attuazione del PRGC vigente."*

In merito al punto 3), relativo alla scheda B1, si prende atto.

In merito al punto 4), relativo alla scheda B2, si fa presente che quanto richiesto è già contenuto all'interno dell'Art. 20 ter - ZONE INTERESSATE DA STABILIMENTI A RISCHIO DI INCIDENTE RILEVANTE. In ogni caso, in accoglimento dell'osservazione, nelle Norme di Attuazione, al termine dell'Art. 27.1, si aggiunge la seguente frase:

"Per le nuove attività ammesse, qualora si localizzino su zone urbanistiche ricadenti nell'area di esclusione RIR, si fa riferimento a quanto prescritto all'Art. 20 ter - ZONE INTERESSATE DA STABILIMENTI A RISCHIO DI INCIDENTE RILEVANTE delle presenti Norme, ovvero non si configurino come elemento territoriale vulnerabile di categoria A o B di cui alla Tabella 1, Allegato 1 al DM 9 maggio 2001"

Inoltre il Comune di Bruino, in qualità di Autorità procedente e preposta alla VAS, ha provveduto:

- a consultare e gli Enti e i soggetti con competenza ambientale interessati per procedura o in rapporto alle possibili ricadute ambientali in merito alla Relazione tecnica ambientale per verificare l'eventuale assoggettabilità del progetto di Variante parziale 8 alla VAS; e infine,
- ad acquisire il parere di merito dell'Organo Tecnico Comunale.

Il Documento tecnico di Assoggettabilità alla VAS, adottato contestualmente al Progetto Preliminare della Variante, è stato trasmesso dall'Autorità Competente (Comune di Bruino) ai soggetti con competenza ambientale individuati dal Responsabile dell'Area Tecnica del Comune di Bruino, in particolare Città Metropolitana di Torino, Dipartimento Ambiente - Vigilanza ambientale ed ARPA.

Nei termini prescritti, oltre al parere della Città Metropolitana di Torino, Dipartimento Ambiente - Vigilanza ambientale, contestuale alla Determinazione Dirigenziale del 16/09/2024, è pervenuto in data 4/10/2024 il parere di ARPA - Agenzia Regionale Protezione Ambiente - Dipartimento territoriale Piemonte Nord- Ovest: Tali pareri sono stati trasmessi all'Organo Tecnico incaricato.

In riferimento alle osservazioni pervenute dalla Città Metropolitana di Torino, Dipartimento Ambiente - Vigilanza ambientale e dall'ARPA, si è ritenuto opportuno esprimere alcune considerazioni, ovvero:



COMUNE DI BRUINO - VARIANTE PARZIALE N.9 AL PRGC

In merito al punto 1) Azione A2 - Compatibilità con i vincoli di tutela dei pozzi idropotabili (Città metropolitana Dipartimento Ambiente) e punto 3) Pozzo Smat (ARPA) (Scheda A2)

Come su analoga richiesta del Dipartimento territorio, edilizia e viabilità - Direzione Territorio e Trasporti, si ritiene opportuno accogliere l'osservazione. Si precisa che l'intenzione dell'Amministrazione nel cambio di destinazione d'uso dell'area è semplicemente quella di ampliare l'area a verde limitrofa, senza la realizzazione su di essa di ulteriori manufatti. In ogni caso, in accoglimento dell'osservazione, nelle Norme di Attuazione, sulla Tabella AREE per servizi pubblici - AMBITO TERRITORIALE 1, in riferimento all'area 2", si propone di aggiungere la seguente nota: *"Si rammenta che per ogni intervento da eseguirsi all'interno della fascia di rispetto ristretta del pozzo, si fa riferimento alle disposizioni contenute nell'Articolo 32.1 - Fascia di rispetto dei pozzi di captazione - delle Norme di Attuazione del PRGC vigente."*

In merito al punto 2), Misure di mitigazione connesse alla realizzazione delle piste ciclabili (Città metropolitana Dipartimento Ambiente) e punto 2) Mitigazioni (ARPA) relativo alle schede A3 ed A4:

Si ritiene opportuno accogliere l'osservazione integrando il punto f) Piste ciclabili dell'articolo 14 ter NORME PER LA RETE ECOLOGICA LOCALE, con la seguente frase:

Per il tracciato alternativo previsto lungo le aree 33" e 34 a partire dalla via Piossasco fino alla via Cascina Nuova, e per il nuovo tracciato ciclabile in progetto lungo la via Volvera deve essere prevista, ove possibile, una fascia vegetale a fianco dell'infrastruttura lineare con pista ciclabile (viale), formata da un unico filare, quale neoecosistema lineare avente specifica funzione di aumentare la connettività e la circuitazione degli ecosistemi a macchia

In merito al punto 3), Azione B2 - Compatibilità con la presenza di industrie a rischio di incidente rilevante- RIR. (Città metropolitana Dipartimento Ambiente) (Scheda B2):

Come su analoga richiesta del Dipartimento territorio, edilizia e viabilità - Direzione Territorio e Trasporti, si ritiene opportuno accogliere l'osservazione, aggiungendo al termine dell'articolo 27.1, la seguente frase:

"Per le nuove attività ammesse, qualora si localizzino su zone urbanistiche ricadenti nell'area di esclusione RIR, si fa riferimento a quanto prescritto all'Art. 20 ter - ZONE INTERESSATE DA STABILIMENTI A RISCHIO DI INCIDENTE RILEVANTE delle presenti Norme, ovvero non si configurino come elemento territoriale vulnerabile di categoria A o B di cui alla Tabella 1, Allegato 1 al DM 9 maggio 2001"

Decorsi i termini per la presentazione di osservazioni e dei contributi tecnici degli Enti e dei soggetti pubblici soprascritti ed attese le dichiarazioni da essi espresse, l'Organo Tecnico Comunale (OTC), nella seduta del 22/11/2024 ha determinato di escludere, ai sensi dell'articolo 12- D.lgs. 152/2006 e della D.G.R. n. 12 - 8931 del 9.6.2008 la VARIANTE PARZIALE N. 9 AL P.R.G.C. VIGENTE, ai sensi dell'art. 17 della L.R. 56/77 e s.m.i., dallo svolgimento delle successive fasi di valutazione della procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS), poiché, alla luce delle analisi, informazioni, motivazioni, obiettivi dati disponibili, evidenziate anche con il supporto del contributo dei citati Enti, non si ritiene che previsioni possano generare effetti negativi rilevanti sul sistema ambientale di riferimento.

Con riferimento alle osservazioni pervenute, di recepirne così i contributi, ovvero:



COMUNE DI BRUINO - VARIANTE PARZIALE N.9 AL PRGC

In merito al punto 1) si richiede di integrare la Tabella AREE per servizi pubblici - AMBITO TERRITORIALE 1, in riferimento all' area 2", aggiungendo la seguente nota:

" Si rammenta che per ogni intervento da eseguirsi all' interno della fascia di rispetto ristretta del pozzo, si fa riferimento alle disposizioni contenute nell' Articolo 32.1 - Fascia di rispetto dei pozzi di captazione delle Norme di Attuazione del PRGC vigente."

In merito al punto 2) si richiede di integrare il punto f) Piste ciclabili dell'articolo 14 ter NORME PER LA RETE ECOLOGICA LOCALE, con la seguente frase:

"Per il tracciato alternativo previsto lungo le aree 33" e 34 a partire dalla via Piossasco fino alla via Cascina Nuova, e per il nuovo tracciato ciclabile in progetto lungo la via Volvera deve essere prevista, ove possibile, una fascia vegetale a fianco dell'infrastruttura lineare con pista ciclabile (viale), formata da un unico filare, quale neoecosistema lineare avente specifica funzione di aumentare la connettività e la circuitazione degli ecosistemi a macchia"

In merito al punto 3) si richiede di aggiungere al termine dell' articolo 27.1 la seguente frase:

"Per le nuove attività ammesse, qualora si localizzino su zone urbanistiche ricadenti nell'area di esclusione RIR, si fa riferimento a quanto prescritto all'Art. 20 ter - ZONE INTERESSATE DA STABILIMENTI A RISCHIO DI INCIDENTE RILEVANTE delle presenti Norme, ovvero non si configurino come elemento territoriale vulnerabile di categoria A o B di cui alla Tabella 1, Allegato 1 al DM 9 maggio 2001"

La presente Variante si compone di:

- Relazione illustrativa; schede cartografiche e normative con le Tavole del PRGC vigente e con le modifiche in variante, le Norme tecniche di attuazione e tabelle di sintesi vigenti, e con modifiche in variante, in estratto;
- Documento tecnico di Verifica di Assoggettabilità alla VAS
- Testo delle Norme di Attuazione e tabelle di sintesi Coordinato;

Cartografia con le modifiche della Variante Parziale 9 ovvero:

- Tavola 3 ovest— PLANIMETRIA DI PROGETTO—Sviluppi del P.R.G.C.
- Tavola 3 est - PLANIMETRIA DI PROGETTO—Sviluppi del P.R.G.C
- Tavola 2 - PLANIMETRIA DI PROGETTO—Intero territorio comunale
- Relazione di Verifica di compatibilità acustica
- Relazione Geologico - Tecnica

Sulla relazione illustrativa e sulle schede in essa contenute:

In calibri rosso grassetto sottolineato sono state riportate le modifiche apportate dal Progetto preliminare della Variante 9;

In calibri azzurro grassetto sottolineato sono state riportate le ulteriori modifiche di carattere urbanistico ed ambientale introdotte nel Progetto Definitivo sulla base delle osservazioni accolte dell' UTC e della Città Metropolitana Dipartimento Edilizia e Territorio, e dei pareri dei Soggetti con competenza ambientale consultati



MODIFICHE CARTOGRAFICHE E NORMATIVE



ARGOMENTO: AREA A SERVIZI SCOLASTICI n. 40: Riperimetrazione dell'area di pertinenza della scuola primaria elementare Marinella sita in via Modigliani 10 alla sua effettiva consistenza, e riclassificazione della porzione esterna alla recinzione ad area residenziale di categoria B.

CLASSIFICAZIONE PRGC VIGENTE: CATEGORIE OMOGENEE D'USO DEL SUOLO - AREE S - Servizi scolastici - scuole primarie

N.d'A. - Artt.12.12 - 14.12

Motivazioni:

Il PRGC vigente attribuisce alla scuola elementare Marinella, sita in via Modigliani 14, individuata con la sigla 40, un lotto di mq 3.016 formato dai mappali 117, 137 e 136 parte del fg.5. Poiché la scuola è in attività da decenni, ed all'atto della sua realizzazione il comune non ha ritenuto necessario acquisire il mappale 17, di 510 mq, di proprietà privata, sul quale insiste un basso fabbricato, con la presente variante l'Amministrazione ritiene opportuno prendere atto della reale superficie del lotto di pertinenza dell'istituto scolastico, riclassificando tale porzione, posta al di fuori della recinzione della scuola, come area di pertinenza del fabbricato residenziale limitrofo, e quindi come area di categoria B a destinazione residenziale.



La modifica comporta la riduzione di mq. 510 di aree a servizi scolastici, ed il contestuale incremento di $(510 * 0,80 - \text{indice fondiario zone B}) = 408 \text{ mc realizzabili} / 135 \text{ mc.ab.} = + 3 \text{ abitanti}$

Modifiche normative

Zona normativa: Categoria B - parti del territorio totalmente o parzialmente edificate a preminente destinazione residenziale

N.d'A. - Artt. 12.2 -14.2

La modifica non comporta variante alle NdA del PRGC

Modifiche tabellari

Sull'Allegato 2 - TABELLE DELLE AREE A SERVIZI PER LA RESIDENZA E PER LE AREE INDUSTRIALI delle Norme di Attuazione, alla tabella AREE PER SERVIZI PUBBLICI - AMBITO TERRITORIALE 4, la superficie dell'area 40 è ridotta da 3.016 a 2.506 mq.

Aree		Destinazioni															
		istruzione						interesse comune	verde pubblico						parcheggi		
		scuole materne		scuole elementari		scuole medie			verde per i più piccoli		verde di quartiere		verde sportivo				
		E	P	E	P	E	P		E	P	E	P	E	P			E
39	1.080												720				360
40	2.506			2.506													

Modifiche cartografiche

Si provvede a riportare sulle tavole 2 - Territorio comunale e 3 Ovest - Sviluppi del P.R.G.C - la modifica succitata



COMUNE BRUINO - VARIANTE PARZIALE N.9 AL PRGC

Scheda A1

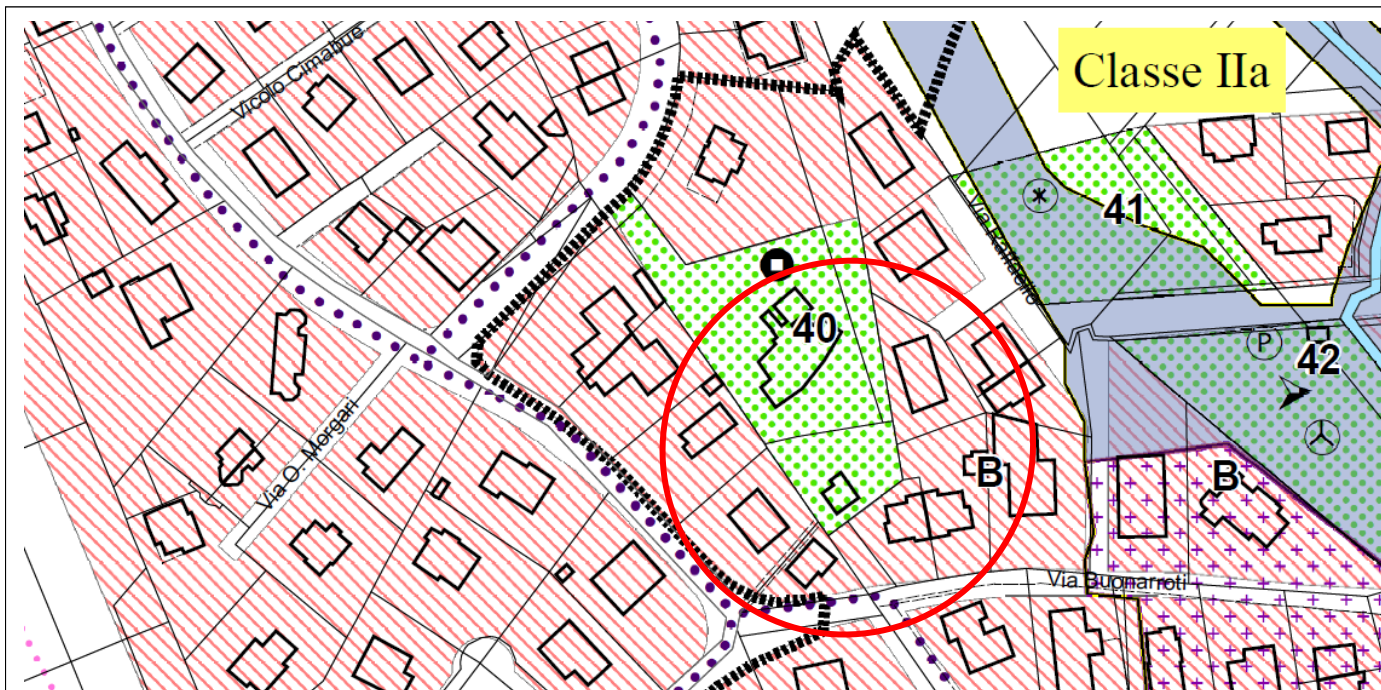
PREVISIONI DI PRGC VIGENTE

ARGOMENTO: Categoria S - Aree a servizi

Categoria area: Aree per l'istruzione primaria

N.d.A. - Art. 14ter 2.3

Estratto cartografico: TAV 3 ovest - Sviluppi del P.R.G.C. - del PRGC vigente - fuori scala



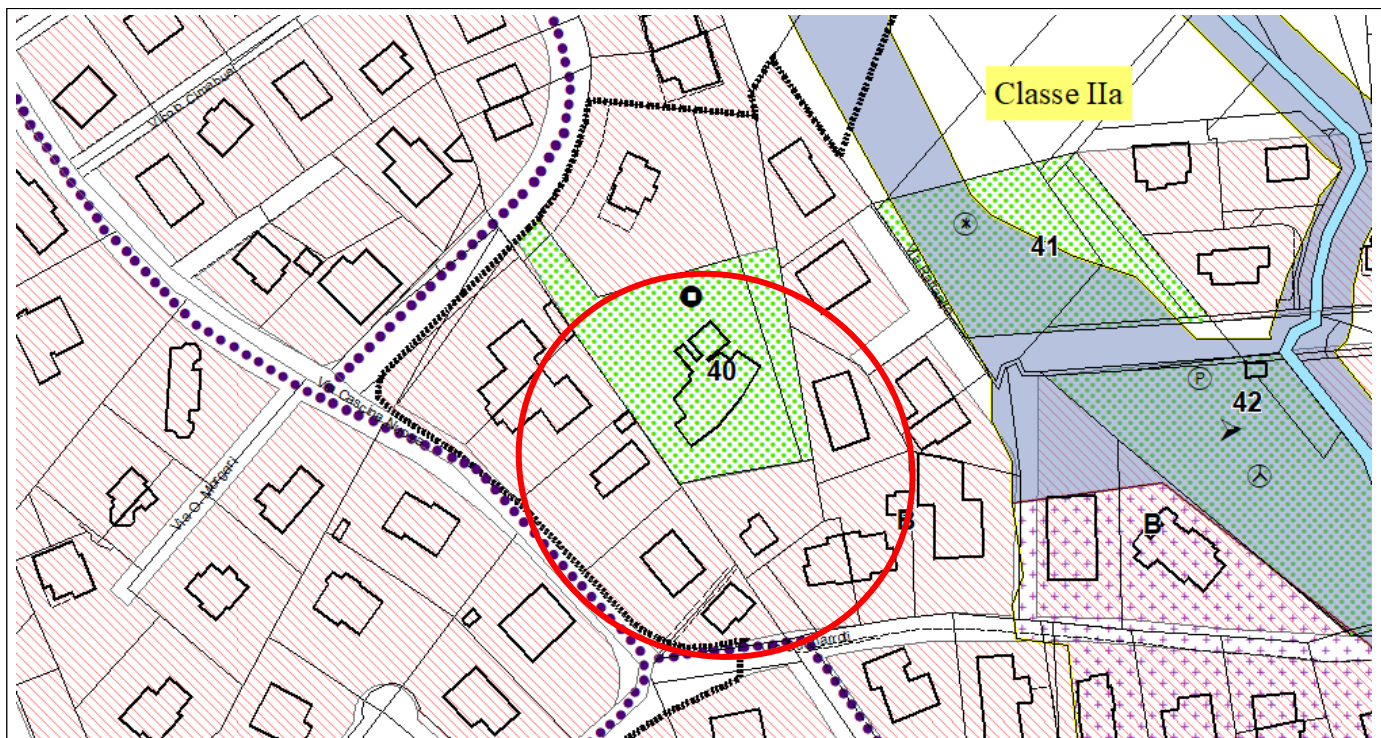
PREVISIONI DI VARIANTE PARZIALE 9

ARGOMENTO: Categoria B - parti del territorio totalmente o parzialmente edificate a preminente destinazione residenziale

Categoria area: B - parti del territorio totalmente o parzialmente edificate a preminente destinazione residenziale

N.d.A. - Art. 12.2

Estratto cartografico: TAV 3 ovest - Sviluppi del P.R.G.C- della Variante Parziale 9 - fuori scala





ARGOMENTO: AREA RESIDENZIALE DI CATEGORIA B: Riclassificazione del lotto di pertinenza del pozzo dell'acquedotto SMAT, da area residenziale di categoria B, ad ampliamento dell'area a servizi 2' (verde attrezzato) rinominandola 2''.

CLASSIFICAZIONE PRGC VIGENTE: CATEGORIE OMOGENEE D'USO DEL SUOLO - AREE B - parti del territorio totalmente o parzialmente edificate a preminente destinazione residenziale

N.d'A. - Artt.12.2- 14.2

Motivazioni:

Il PRGC vigente attribuisce al lotto di pertinenza del pozzo dell'acquedotto Smat, sita in Viale dei Tigli, al mappale 9 del fg.2, di mq. 4.039, parte una destinazione a servizi di interesse comune (mq. 336 area 3 parte) e parte la destinazione di area residenziale di categoria B. Ritenendo tale destinazione incongrua, sia per la reale destinazione che per il vincolo idrogeologico, l'Amministrazione ritiene opportuno, con la presente variante, riclassificare tale porzione dell'area a verde sportivo, nominandola 2'', in adiacenza della limitrofa area 2'.



Nelle Norme di Attuazione, sulla Tabella AREE PER SERVIZI PUBBLICI - AMBITO TERRITORIALE 1, in riferimento all'area 2'', si aggiunge la seguente nota: **"Si rammenta che per ogni intervento da eseguirsi all'interno della fascia di rispetto ristretta del pozzo, è necessario far riferimento alle disposizioni contenute nell' Articolo 32.1 - Fascia di rispetto dei pozzi di captazione - delle Norme di Attuazione del PRGC vigente."**

La modifica comporta l'incremento di mq. 3.703 di aree a servizi per il verde, gioco e sport, e la riduzione di $(3.703 * 0,80 - \text{indice fondiario zone B}) = 2.962$ mc realizzabili / 135 mc/ab. = - 22 abitanti

Sull'Allegato 2 - TABELLE DELLE AREE A SERVIZI PER LA RESIDENZA E PER LE AREE INDUSTRIALI delle Norme di Attuazione, alla tabella AREE PER SERVIZI PUBBLICI - AMBITO TERRITORIALE 1, si aggiunge la nuova area 2'' e relativa nota.

Modifiche tabellari

n°	Aree	Destinazioni																		
	Superficie (mq)	istruzione						interesse comune	verde pubblico								parcheggi			
		scuole materne		scuole elementari		scuole medie			verde per i più piccoli		verde di quartiere		verde sportivo							
		E	P	E	P	E	P		E	P	E	P	E	P	E	P				
2 ^I	1.410																1.410			
2 ^{II}	3.703																	3.703		

¹⁷**"Si rammenta che per ogni intervento da eseguirsi all'interno della fascia di rispetto ristretta del pozzo, è necessario far riferimento alle disposizioni contenute nell' Articolo 32.1 - Fascia di rispetto dei pozzi di captazione - delle Norme di Attuazione del PRGC vigente"**

Modifiche cartografiche

Si provvede a riportare sulle tavole 2 - Territorio comunale e 3 Ovest - Sviluppi del P.R.G.C - la modifica succitata



COMUNE BRUINO - VARIANTE PARZIALE N.9 AL PRGC

Scheda A2

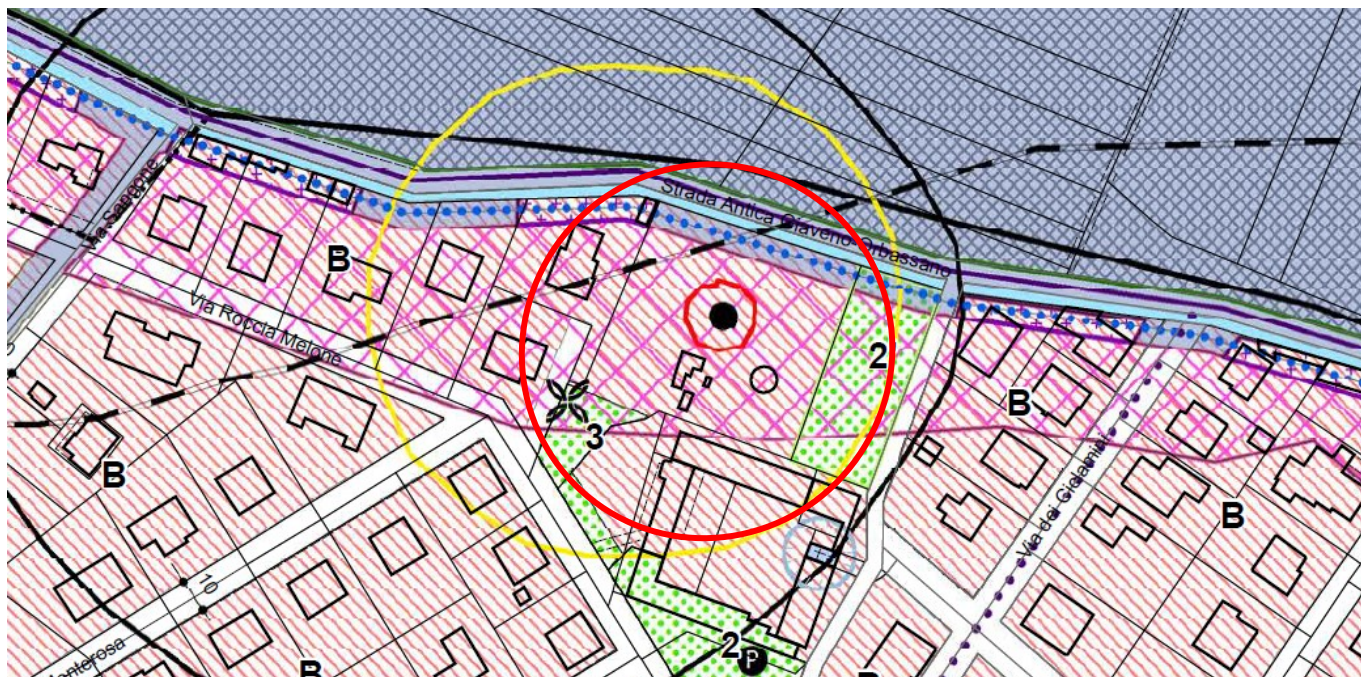
PREVISIONI DI PRGC VIGENTE

ARGOMENTO: Categoria B - parti del territorio totalmente o parzialmente edificate a preminente destinazione residenziale

Categoria area: Categoria B

N.d.A. - Artt. 12.2 - 14.2

Estratto cartografico: TAV 3 ovest - Sviluppi del P.R.G.C. - del PRGC vigente - fuori scala



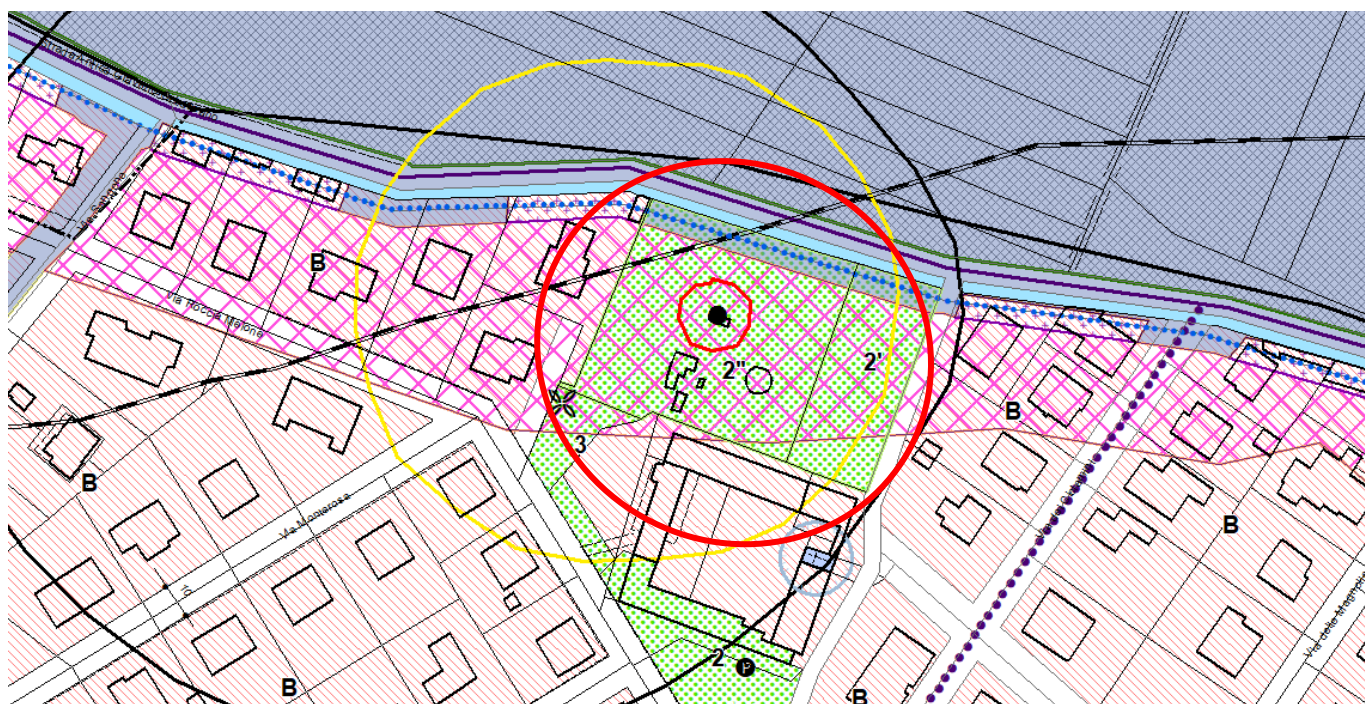
PREVISIONI DI VARIANTE PARZIALE 9

ARGOMENTO: Categoria S - Aree a servizi

Categoria area: S - Aree a servizi - verde sportivo

N.d.A. - Artt. 12.12 - 14.12

Estratto cartografico: TAV 3 est - Sviluppi del P.R.G.C- della Variante Parziale 9 - fuori scala





ARGOMENTO: PISTE CICLABILI: A seguito della sua realizzazione, riclassificazione del tratto in previsione lungo la strada Torino compreso tra la via Piossasco e la via Modigliani da “Piste ciclabili in progetto” a “Piste ciclabili esistenti”

CLASSIFICAZIONE PRGC VIGENTE: NORME PER LA RETE ECOLOGICA LOCALE - Sistema dei servizi - Piste ciclabili

N.d'A. - Art. 14 ter 2.3 f)

Motivazioni:

Poiché di recente è stato realizzato, da parte del Comune di Bruino, il tratto di pista ciclabile già prevista in progetto dal PRGC situata lungo la via Torino posto tra la via Piossasco e la via Modigliani, con la presente Variante l'Amministrazione comunale ritiene opportuno prenderne atto, riclassificandola come pista ciclabile esistente



Modifiche normative

Zona normativa: NORME PER LA RETE ECOLOGICA LOCALE - Sistema dei servizi - Piste ciclabili

N.d.A. - Art. 14 ter - 2.3. f)

La modifica non comporta variante alle NdA del PRGC

Modifiche tabellari

La modifica non comporta variante alle Tabelle riepilogative allegate alle NdA

Modifiche cartografiche

Si provvede a riportare sulle tavole 2 - Territorio comunale e 3 Ovest - Sviluppi del P.R.G.C - la modifica succitata



COMUNE BRUINO - VARIANTE PARZIALE N.9 AL PRGC

Scheda A3

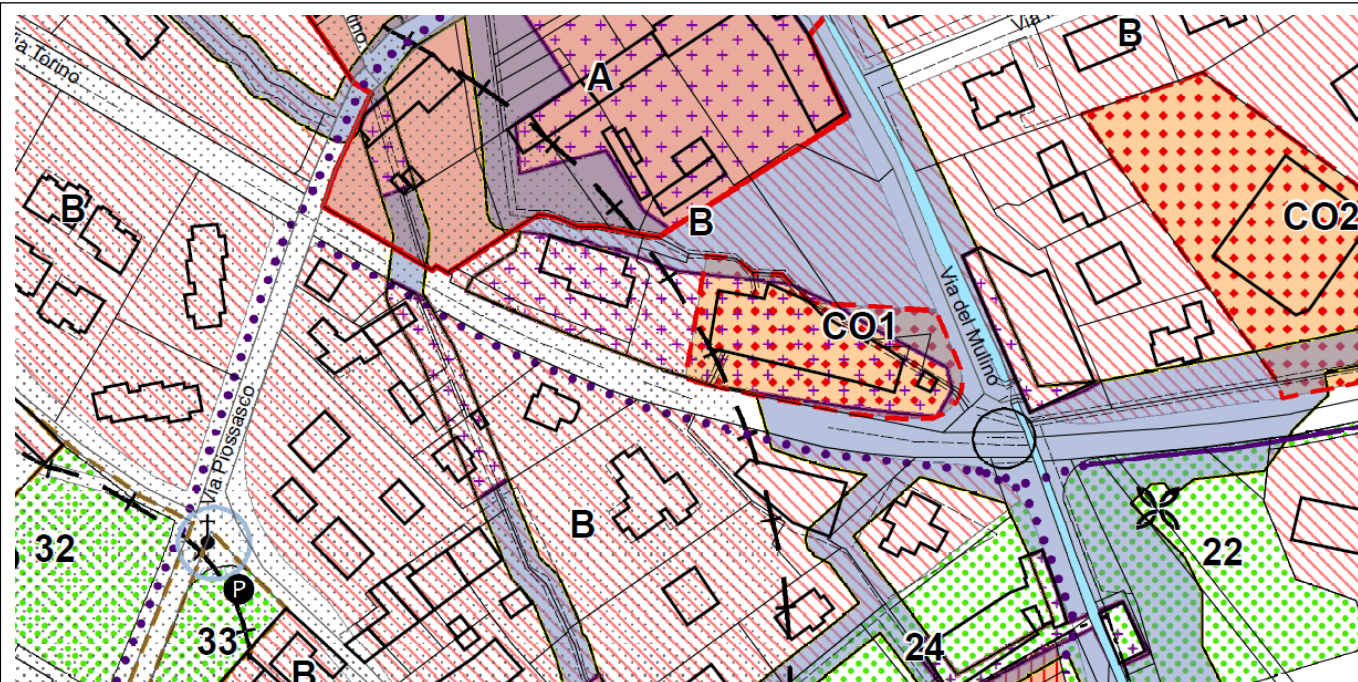
PREVISIONI DI PRGC VIGENTE

ARGOMENTO: Piste ciclabili

Categoria area: f) Piste ciclabili in progetto

N.d.A. - Art. Art. 14 ter 2.3 f)

Estratto cartografico: TAV 3 ovest - Sviluppi del P.R.G.C. - del PRGC vigente - fuori scala



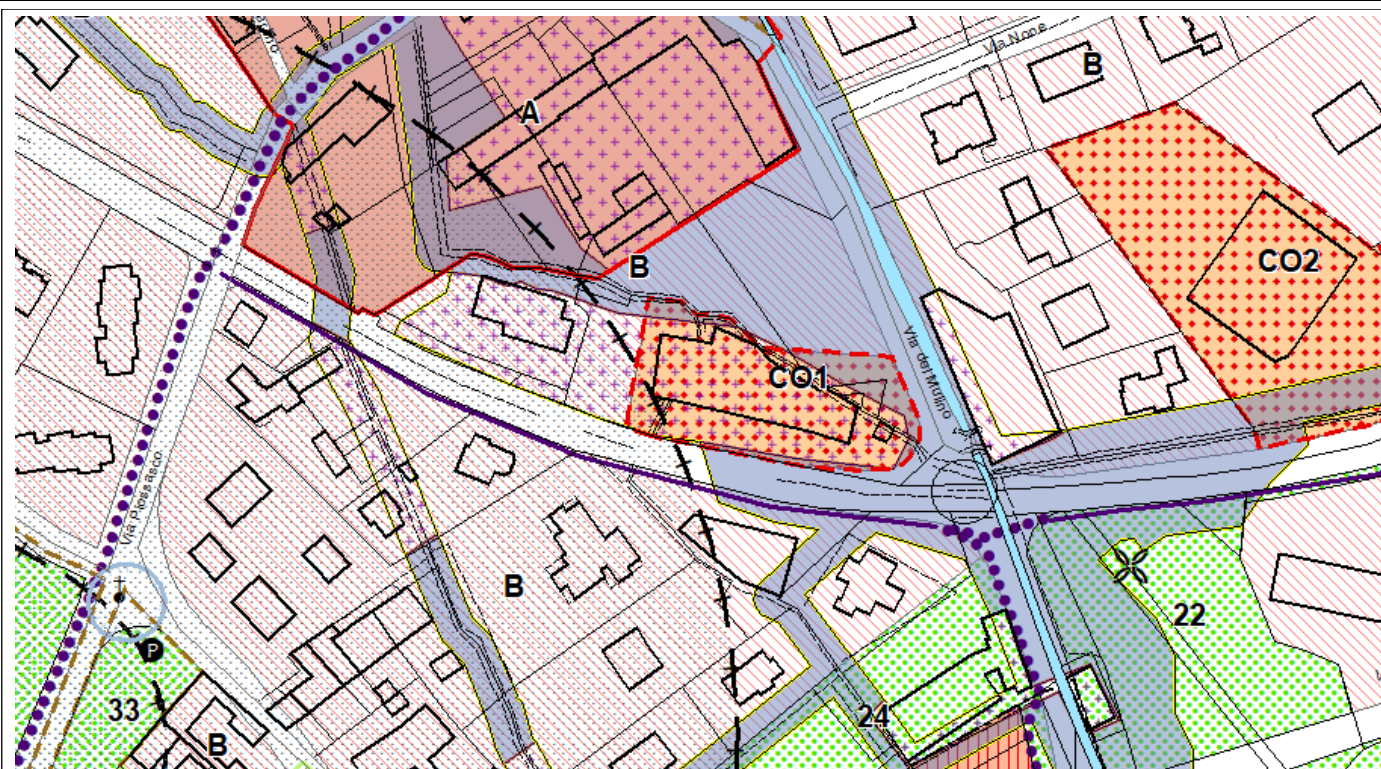
PREVISIONI DI VARIANTE PARZIALE 9

ARGOMENTO: Piste ciclabili

Categoria area: f) Piste ciclabili esistenti

N.d.A. - Art. Art. 14 ter 2.3 f)

Estratto cartografico: TAV 3 ovest - Sviluppi del P.R.G.C- della Variante Parziale 9 - fuori scala





ARGOMENTO: PISTE CICLABILI: Inserimento di nuovo tratto di pista ciclabile in progetto lungo la via Volvera, fino alla via Orbassano a proseguimento di quella già in previsione sulla via San Rocco

CLASSIFICAZIONE PRGC VIGENTE: NORME PER LA RETE ECOLOGICA LOCALE - Sistema dei servizi - Piste ciclabili

N.d'A. - Art. 14 ter 2.3 f)

Motivazioni:

Poiché è intenzione, da parte del Comune di Bruino, a completamento della rete di piste ciclabili previste dal PRGC a rafforzamento della rete ecologica locale (Art.,14 N.d'A.) realizzare in nuovo tratto di pista ciclabile lungo la via Volvera, frontestante la Piazza della Pace, posto tra la via San Rocco e la via Sangone, con la presente Variante



l'Amministrazione comunale ritiene opportuno riportare tale previsione sulla cartografia di PRGC. Il punto f) Piste ciclabili dell'articolo 14 ter NORME PER LA RETE ECOLOGICA LOCALE, viene quindi integrato con la seguente frase:

Per il nuovo tracciato ciclabile in progetto lungo la via Volvera deve essere prevista, ove possibile, una fascia vegetale a fianco dell'infrastruttura lineare con pista ciclabile (viale), formata da un unico filare, quale neoeosistema lineare avente specifica funzione di aumentare la con-nettività e la circuitazione degli ecosistemi a macchia

Modifiche normative

Zona normativa: NORME PER LA RETE ECOLOGICA LOCALE - Sistema dei servizi - Piste ciclabili

N.d.A. - Art. 14 ter - 2.3. f)

Modifiche tabellari

La modifica comporta l'integrazione del punto f) Piste ciclabili dell'articolo 14 ter NORME PER LA RETE ECOLOGICA LOCALE, viene quindi integrato con la frase precedentemente riportata

La modifica non comporta variante alle Tabelle riepilogative allegate alle NdA

Modifiche cartografiche

Si provvede a riportare sulle tavole 2 - Territorio comunale e 3 Ovest - Sviluppi del P.R.G.C - la modifica succitata



COMUNE BRUINO - VARIANTE PARZIALE N.9 AL PRGC

Scheda A4

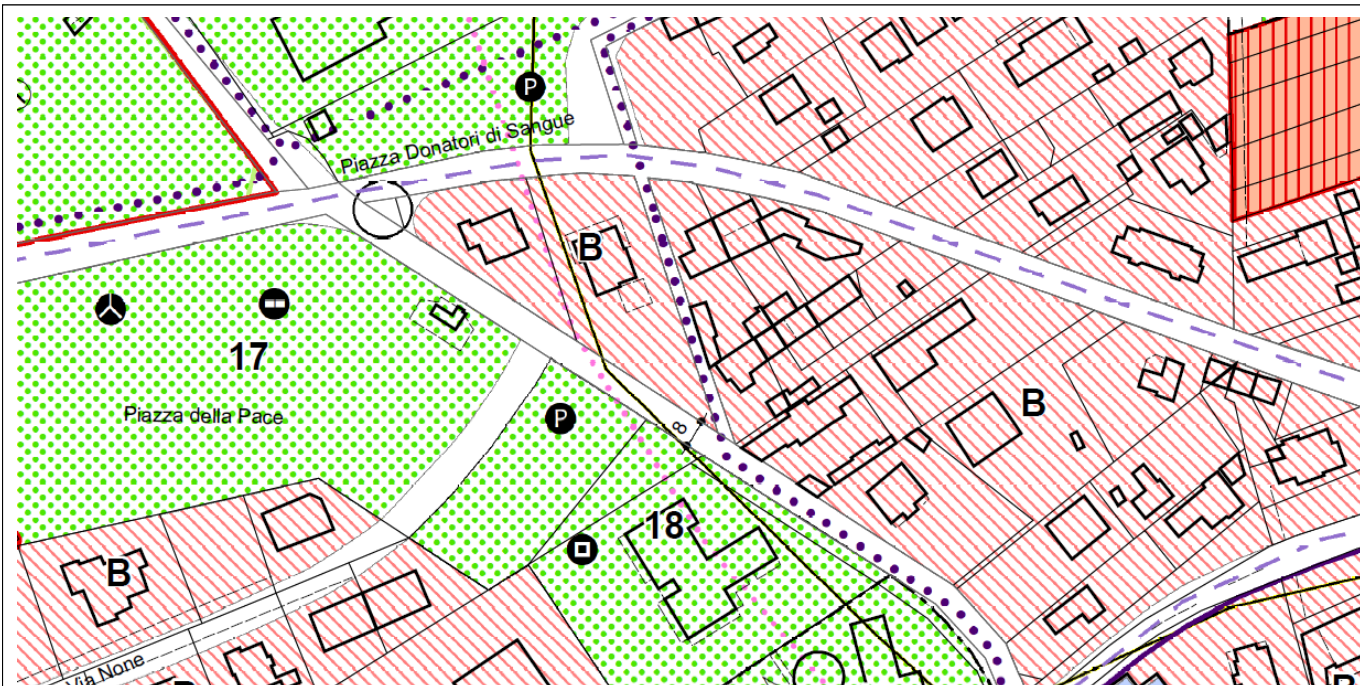
PREVISIONI DI PRGC VIGENTE

ARGOMENTO: Piste ciclabili

Categoria area: f) Piste ciclabili in progetto

N.d.A. - Art. Art. 14 ter 2.3 f)

Estratto cartografico: TAV 3 ovest - Sviluppi del P.R.G.C. - del PRGC vigente - fuori scala



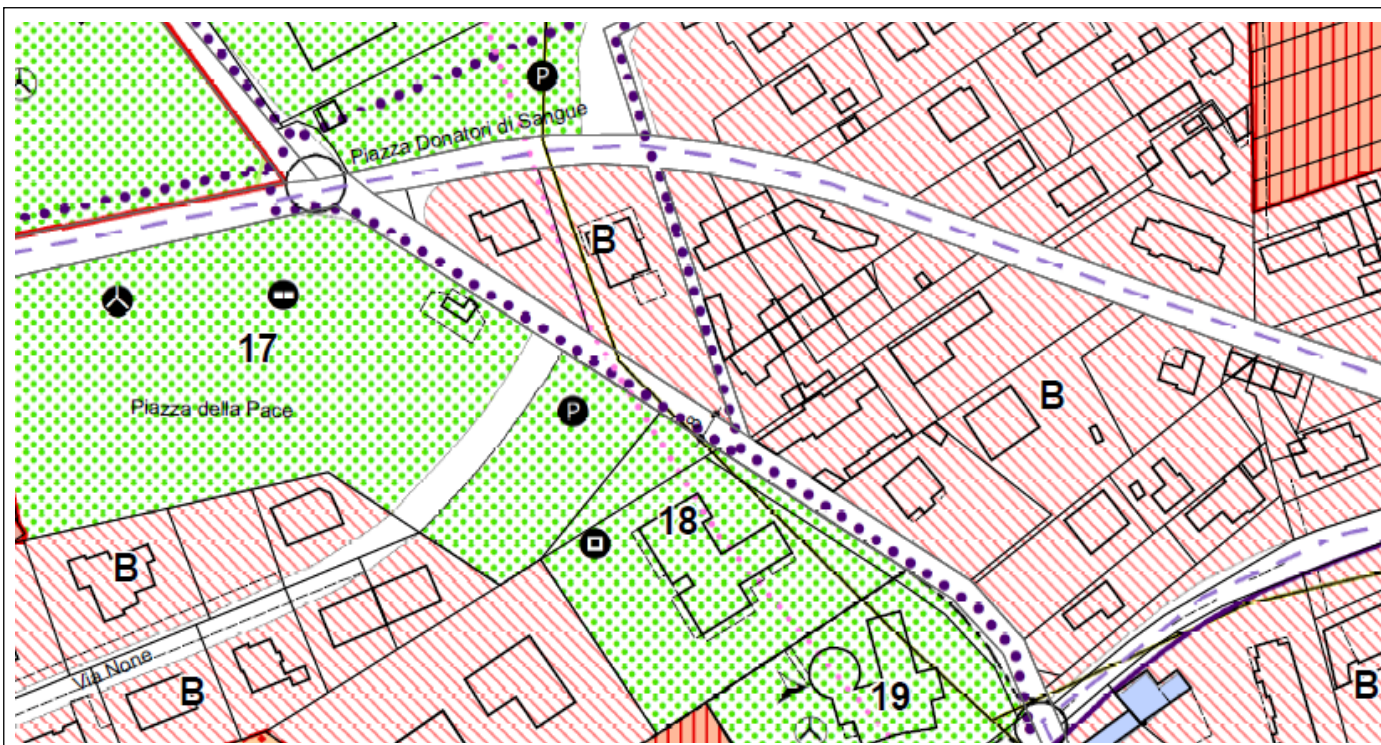
PREVISIONI DI VARIANTE PARZIALE 9

ARGOMENTO: Piste ciclabili

Categoria area: f) Piste ciclabili in progetto

N.d.A. - Art. Art. 14 ter 2.3 f)

Estratto cartografico: TAV 3 ovest - Sviluppi del P.R.G.C- della Variante Parziale 9 - fuori scala





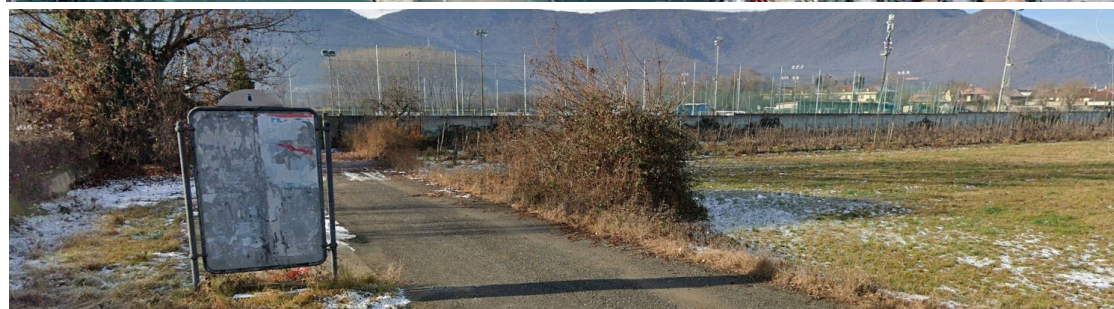
ARGOMENTO: PISTE CICLABILI: Inserimento di nuovo tratto di pista ciclabile in progetto lungo le aree 33" e 34 a partire dalla via Piossasco, fino alla via Cascina Nuova, in alternativa al tratto oggi previsto dal PRGC

CLASSIFICAZIONE PRGC VIGENTE: NORME PER LA RETE ECOLOGICA LOCALE - Sistema dei servizi - Piste ciclabili

N.d'A. - Art. 14 ter 2.3 f)

Motivazioni:

Poiché è intenzione, da parte del Comune di Bruino, a completamento della rete di piste ciclabili previste dal PRGC a rafforzamento della rete ecologica locale (Art.14 N.d'A.) realizzare il nuovo tratto di pista ciclabile previsto dal PRGC che parte dalla via Piossasco e prosegue lungo la via Cascina Nuova, considerando che l'attuale tracciato è di difficile realizzazione, in quanto interferisce con attività agricole consolidate, con la pre-



sente Variante l'Amministrazione comunale ritiene opportuno riportare sulla cartografia di PRGC anche la previsione di un tracciato alternativo, sempre a partire dalla via Piossasco, fino alla via Cascina Nuova, lungo le aree 33" e 34 (campi sportivi comunali), che non interferisce con le coltivazioni esistenti. Il punto f) Piste ciclabili dell'articolo 14 ter NORME PER LA RETE ECOLOGICA LOCALE, viene quindi integrato con la seguente frase: Per il tracciato alternativo previsto lungo le aree 33" e 34 a partire dalla via Piossasco fino alla via Cascina Nuova, e per il nuovo tracciato ciclabile in progetto lungo la via Volvera deve essere prevista, ove possibile, una fascia vegetale a fianco dell'infrastruttura lineare con pista ciclabile (viale), formata da un unico filare, quale neoecosistema lineare avente specifica funzione di aumentare la connettività e la circuitazione degli ecosistemi a macchia

Modifiche normative

Zona normativa: NORME PER LA RETE ECOLOGICA LOCALE - Sistema dei servizi - Piste ciclabili

N.d.A. - Art. 14 ter - 2.3. f)

La modifica comporta l'integrazione del punto f) Piste ciclabili dell'articolo 14 ter NORME PER LA RETE ECOLOGICA LOCALE, viene quindi integrato con la frase precedentemente riportata

Modifiche tabellari

La modifica non comporta variante alle Tabelle riepilogative allegate alle NdA

Modifiche cartografiche

Si provvede a riportare sulle tavole 2 - Territorio comunale e 3 Ovest - Sviluppi del P.R.G.C - la modifica succitata



COMUNE BRUINO - VARIANTE PARZIALE N.9 AL PRGC

Scheda A5

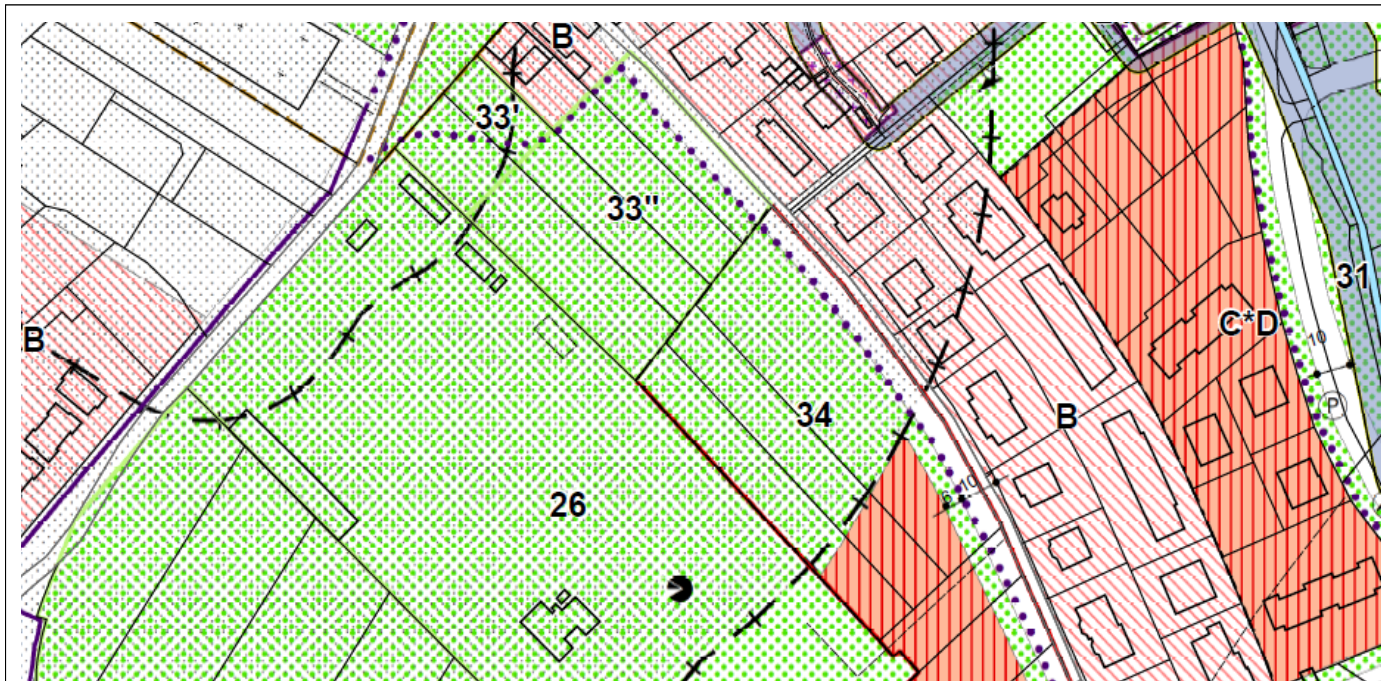
PREVISIONI DI PRGC VIGENTE

ARGOMENTO: Piste ciclabili

Categoria area: f) Piste ciclabili in progetto

N.d.A. - Art. Art. 14 ter 2.3 f)

Estratto cartografico: TAV 3 ovest - Sviluppi del P.R.G.C. - del PRGC vigente - fuori scala



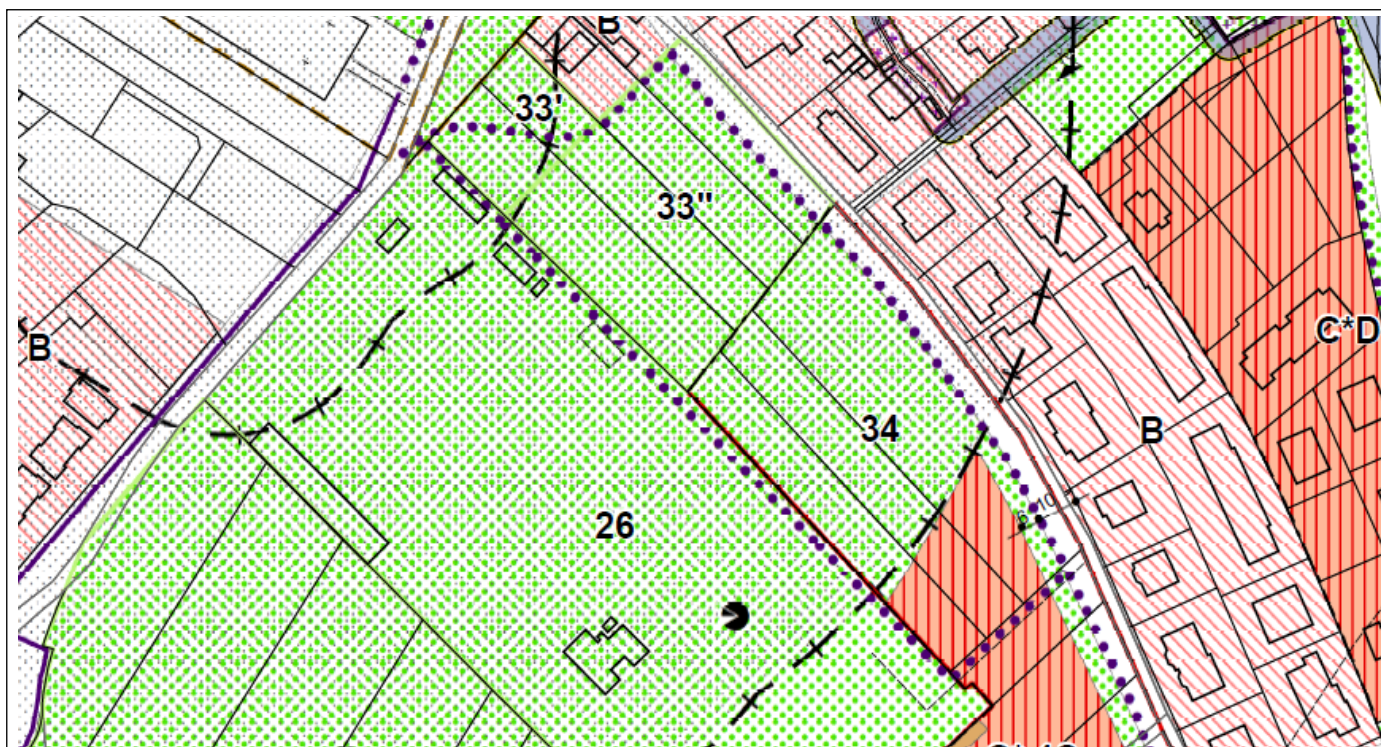
PREVISIONI DI VARIANTE PARZIALE 9

ARGOMENTO: Piste ciclabili

Categoria area: f) Piste ciclabili in progetto

N.d.A. - Art. Art. 14 ter 2.3 f)

Estratto cartografico: TAV 3 ovest - Sviluppi del P.R.G.C- della Variante Parziale 9 - fuori scala





Il punto f) Piste ciclabili dell'articolo 14 ter 2.3 - Sistema dei servizi - NORME PER LA RETE ECOLOGICA LOCALE, viene quindi così integrato:

f) Piste ciclabili

Ai sensi dell'art.42 del PTCP2, la rete ecologica locale recepisce i tracciati delle "Dorsali provinciali" ciclabili, esistenti e in progetto (la pista ciclabile, già realizzata, della Quercia tra Piossasco e Bruino; la pista ciclabile Sangonetto da realizzare recuperando il tracciato della vecchia strada comunale Piossasco-Sangano; il percorso lungo la strada Bruino-Rivalta e la pista sulla sponda del Torrente Sangone) e al fine della loro interconnessione prevede la realizzazione di nuovi percorsi all'interno del territorio comunale.

Nell'*Allegato 5 "Progetto Rete Ecologica Locale"* è indicata la rete delle piste ciclabili, esistenti e di nuova realizzazione, che connettono il territorio urbano ed extraurbano. La Variante Strutturale 3 in aggiunta ai tracciati indicati nel suddetto *Allegato 5 "Progetto Rete Ecologica Locale"* individua ulteriori piste ciclopeditoni di connessione dell'ambito industriale 5 con la rete ciclopeditonale prevista.

I percorsi ciclabili e le relative attrezzature complementari sono costituiti sulla base di progetti unitari redatti dall'Amministrazione Comunale o da soggetti da essa incaricati e/o dagli atti di intesa sottoscritti con l'Amministrazione Comunale.

I Piani Attuativi devono prevedere la realizzazione di percorsi (o tratti di percorsi) ciclabili pubblici e/o di uso pubblico sulla base dei tracciati individuati e stabiliti dalla Amministrazione Comunale. Le piste ciclabili in zone agricole o naturali dovranno essere affiancate preferibilmente con siepi arboree e/o arbustive di specie autoctone; negli altri casi da filari o arbusti, come indicato nell'*Allegato 5 "Disposizioni per la gestione del verde"*.

Per il tracciato alternativo previsto lungo le aree 33" e 34 a partire dalla via Piossasco fino alla via Cascina Nuova, e per il nuovo tracciato ciclabile in progetto lungo la via Volvera deve essere prevista, ove possibile, una fascia vegetale a fianco dell'infrastruttura lineare con pista ciclabile (viale), formata da un unico filare, quale neoecosistema lineare avente specifica funzione di aumentare la connettività e la circuitazione degli ecosistemi a macchia



ARGOMENTO: VINCOLI PREORDINATI ALL' ESPROPRIO - Reiterazione del vincolo sulle aree sulle quali insistono i tracciati delle piste ciclabili in progetto

CLASSIFICAZIONE PRGC VIGENTE: Piste ciclabili in progetto

N.d'A. - Art.14.ter

**Zona normativa: NORME PER LA RETE ECOLOGICA LOCALE - f)
Piste ciclabili.**

N.d'A. - Art. 14ter - f)

**Modifiche
normative**

In merito alle piste ciclabili in progetto, la presente Variante provvede alla reiterazione del vincolo, onde consentire l'attivazione della procedura espropriativa finalizzata alla realizzazione delle opere necessarie all'attuazione dei percorsi ciclabili previsti, ammessi al contributo pubblico nell'ambito del programma regionale FESR 2012/2027 - in merito all'obiettivo strategico 5 - Azione V51.1 relativa alla "Ciclovía Pedemontana: tratto Piosasco - Bruino"

La variazione non comporta modifiche ai disposti di cui all'Articolo ART. 14 TER - NORME PER LA RETE ECOLOGICA LOCALE - punto f) Piste ciclabili

**Modifiche
tabellari**

La variazione non comporta modifiche alle tabelle di cui agli allegati 1,2,3 e 4 delle Norme di Attuazione



COMUNE BRUINO - VARIANTE PARZIALE N.9 AL PRGC		Scheda B2
ARGOMENTO: SPECIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI DI ARTICOLI NORMATIVI - NORME PER L'ATTUAZIONE E LA GESTIONE DEL PIANO		
CLASSIFICAZIONE PRGC VIGENTE: PRESCRIZIONI OPERATIVE: - Destinazioni d'uso proprie, ammesse, escluse - Art. 13 d) - Le attività terziarie - TITOLO V - NORME PER L'AREA INDUSTRIALE - Art. 27 - Destinazioni d'uso ammesse		N.d'A. - Art. 13d - Art.27.1
Motivazioni:	Considerata l'evoluzione della tipologia delle attività economiche avvenuta negli ultimi anni, e le difficoltà di sopperire al turn over delle aziende all'interno dell'area produttiva, l'Amministrazione Comunale, con la presente variante, ha ritenuto opportuno specificare che le attrezzature per le attività ricreativo - sportive sono ammissibili non solo oltre che nelle aree proprie (Categoria TR) e nelle aree a servizi (Categoria F) e nelle aree a prevalente destinazione residenziale (Categoria B), ma anche nelle parti di territorio destinate ad insediamenti di carattere industriale (ZI - ZIC - ZICC - ZRU)	
	PRESCRIZIONI OPERATIVE: - Destinazioni d'uso proprie, ammesse, escluse - Art. 13 d) - Le attività terziarie - NORME PER L' AREA INDUSTRIALE - Art. 27 - Destinazioni d'uso ammesse	N.d'A. - Art. 13d - Art.27.1
Modifiche normative	Il secondo comma del punto d) Le attività terziarie dell'articolato dell'Art. 13 - DESTINAZIONI PROPRIE, AMMESSE, ESCLUSE, delle Norme di Attuazione del PRGC, che così recita: “Le attrezzature per le attività turistico-ricettive e ricreativo-sportive, (salvo quanto previsto nelle aree a servizi S24 e S25, all'art. 14.12 delle presenti NdA), saranno ammesse esclusivamente nelle aree B, F, e TR, subordinatamente alle funzioni proprie di tali aree, secondo quanto illustrato in dettaglio nei successivi artt. 14.2, 14.8 e 14.9.” E' così modificato: “Le attrezzature per le attività turistico-ricettive e ricreativo-sportive, (salvo quanto previsto nelle aree a servizi S24 e S25, all'art. 14.12 delle presenti NdA), saranno ammesse esclusivamente nelle aree B, F, <u>ZI, ZIC, ZICC, ZRU</u> e TR, subordinatamente alle funzioni proprie di tali aree, secondo quanto illustrato in dettaglio nei successivi artt. 14.2, 14.8 e 14.9.” Al TITOLO V - NORME PER L'AREA INDUSTRIALE, all'Art. 27 - DESTINAZIONI D'USO AMMESSE, il comma 8 del punto 27.1 - Produttivo Industriale Aree ZI- ZIC- ZICC- ZRU - attività rivolte al servizio della persona, dell'impresa, dei mezzi di trasporto, ecc. (botteghe artigiane, laboratori ed officine di riparazione, lavaggio auto, centri estetici, corrieri, traslochi, autotrasporti, agenzie di pompe funebri e strutture per il commiato, ecc.) (P5); E' così integrato: - attività rivolte al servizio della persona, dell'impresa, dei mezzi di trasporto, <u>attività ludiche – sportive – ricreative</u> ecc. (botteghe artigiane, laboratori ed officine di riparazione, lavaggio auto, centri estetici, corrieri, traslochi, autotrasporti, <u>palestre, campi coperti</u>, agenzie di pompe funebri e strutture per il commiato, ecc.) (P5); Al termine del comma si inserisce la seguente frase: <u>Per le nuove attività ammesse, qualora si localizzino su zone urbanistiche ricadenti nell'area di esclusione RIR, si fa riferimento a quanto prescritto all'Art. 20 ter - ZONE INTERESSATE DA STABILIMENTI A RISCHIO DI INCIDENTE RILEVANTE delle presenti Norme, ovvero non si configurino come elemento territoriale vulnerabile di categoria A o B di cui alla Tabella 1, Allegato 1 al DM 9 maggio 2001</u>	
Modifiche tabellari	La variazione non comporta modifiche alle tabelle di cui agli allegati 1,2,3 e 4 delle Norme di Attuazione	

**Modifiche normative**

Il testo integrato dell' Art. 13 d) - Le attività terziarie delle N'd'A - è quindi il seguente:

ART. 13 DESTINAZIONI D'USO PROPRIE, AMMESSE, ESCLUSE**d) Le attività terziarie**

Le attività commerciali non normate dal D.Lgs 114/98, saranno ammesse nelle varie parti del territorio, compatibilmente con le caratteristiche della zona urbanistica in cui si collocano. Gli esercizi di somministrazione sono ammessi nelle aree di tipo A-B-C-M e a servizio delle zone ZA-ZIC-ZICC-ZI-ZRU. Le attività finanziarie, direzionali ed amministrative, saranno ammesse esclusivamente nelle aree di tipo A-B-C-M-ZA-ZI-ZRU-ZT con l'osservanza degli standard urbanistici di cui all'art. 21 della L.U.R.

Le attrezzature per le attività turistico-ricettive e ricreativo-sportive, (salvo quanto previsto nelle aree a servizi S24 e S25, all'art. 14.12 delle presenti NdA), saranno ammesse esclusivamente nelle aree B, F, **ZI, ZIC, ZICC, ZRU** e TR, subordinatamente alle funzioni proprie di tali aree, secondo quanto illustrato in dettaglio nei successivi artt. 14.2, 14.8 e 14.9.

L'installazione di impianti di distribuzione dei carburanti sarà ammessa, in conformità al D.L.

11/2/98 n. 32 sulla "Razionalizzazione del sistema di distribuzione dei carburanti", nelle aree individuate sulla cartografia di piano.

e) Le attività commerciali (ai sensi del D.Lgs 114/98) sono consentite:

- nelle zone a destinazione residenziale (sono ammessi solo esercizi di vicinato con superficie fino a 150 mq; è ammesso inoltre l'insediamento di esercizi di vicinato in aree o in edifici già destinati a servizi pubblici);
- nelle zone a destinazione industriale e artigianale sono ammessi esercizi di vicinato con superficie fino a 150 mq e commercio all'ingrosso secondo quanto disposto all'articolo 27 delle presenti NTA;
- nell'addensamento storico rilevante (A1), coincidente con il Centro Storico e aree limitrofe;
- nell'addensamento commerciale urbano minore (A4);
- nella localizzazione urbana non addensata (L1);
- nella localizzazione commerciale urbano periferica non addensata (L2).

**Modifiche normative**

Il testo integrato dell' Art. 27.1 - Industriale – Aree ZI- ZIC- ZICC- ZRU- è quindi il seguente:

ART. 27 DESTINAZIONI D'USO AMMESSE**27.1 - Produttivo Industriale – Aree ZI- ZIC- ZICC- ZRU-**

Per i nuovi futuri insediamenti produttivi nelle aree libere individuate sulle tavole di Piano, le destinazioni ammesse sono le seguenti:

- impianti industriali e manifatturieri, con esclusione di quelli ritenuti dalla Civica Amministrazione dannosi o molesti (P1) (da verificarsi ad ogni cambio di attività, previa obbligatoria comunicazione all'Amministrazione Comunale);
- magazzini e locali per lo stoccaggio, silos ed assimilati (P2);
- attività relative allo smontaggio, selezione, accatastamento e compattamento materiali e commercializzazione dei materiali di recupero (P3);
- commercializzazione all'ingrosso (C1);
- amministrazione aziendale ed attività funzionalmente connesse all'attività industriale (uffici, laboratori, attività di progettazione e di supporto alla ricerca ed all'innovazione tecnologica, formazione professionale, ecc.) (T1);
- abitazione del proprietario e/o del personale di custodia (RI) (per le abitazioni dovrà essere stipulato atto notarile di pertinenzialità al fabbricato industriale);
- locali di ristoro, spazi per il riposo, attività ricreative, lettura, ecc. per gli addetti alla produzione e funzionali al singolo impianto (P4);
- attività rivolte al servizio della persona, dell'impresa, dei mezzi di trasporto, attività ludiche – sportive – ricreative ecc. (botteghe artigiane, laboratori ed officine di riparazione, lavaggio auto, centri estetici, corrieri, traslochi, autotrasporti, palestre, campi coperti, agenzie di pompe funebri e strutture per il commiato, ecc.) (P5);
- spazi per esposizione ed immagazzinamento delle merci e ricovero automezzi (P6);

Negli edifici prospicienti le vie Marconi, Volvera, Magellano, Cruto e Volta, appartenenti alle aree ZI, ZIC e ZRU, si ammettono in aggiunta alle precedenti anche le seguenti destinazioni:

- commercializzazione al dettaglio (C2);
- esercizi di vicinato (fino a 150 mq);
- pubblici esercizi.

Per le nuove attività ammesse, qualora si localizzino su zone urbanistiche ricadenti nell'area di esclusione RIR, si fa riferimento a quanto prescritto all'Art. 20 ter - ZONE INTERESSATE DA STABILIMENTI A RISCHIO DI INCIDENTE RILEVANTE delle presenti Norme, ovvero non si configurino come elemento territoriale vulnerabile di categoria A o B di cui alla Tabella 1, Allegato 1 al DM 9 maggio 2001



ARGOMENTO: SPECIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI DI ARTICOLI NORMATIVI - PRESCRIZIONI OPERATIVE

CLASSIFICAZIONE PRGC VIGENTE: PRESCRIZIONI OPERATIVE - Art. 14 - Tipi di intervento - Art. 14.1 - AREA A

N.d'A. - 14.1

Motivazioni:

Poiché la norma di cui all' 14.1 - AREA A, come oggi redatta, non pare sufficientemente esaustiva per fornire una più chiara ed univoca interpretazione, con la presente variante si ritiene opportuno integrarla con il riferimento alle cartografie del Centro storico, e l' elenco degli edifici vincolati dalla Soprintendenza.

Modifiche normative

Zona normativa: PRESCRIZIONI OPERATIVE - Art. 14.1 - AREA A

N.d'A. - Art. 14.1

L'Art. 14.1 - AREA A:

14.1 - AREA A-

Area interessata agli insediamenti urbani che rivestono carattere storico-artistico ed ambientale, individuata nelle planimetrie del presente piano.

L'intera zona A è soggetta alle prescrizioni riportate nel successivo TITOLO IV.

Gli specifici interventi ammessi nella zona A sono illustrati in dettaglio nelle Tavole 4A, 4B, 4C e nelle Tabelle Normative del Centro Storico allegate alle presenti N.d.A. e sono subordinati al rilascio di permesso di costruire

E' così modificato ed integrato:

14.1 - AREA A-

Area interessata agli insediamenti urbani che rivestono carattere storico-artistico ed ambientale, individuata nelle planimetrie del presente piano, ovvero le tavole 4a - CENTRO STORICO - Tipologie edilizie e Beni Ambientali - 4b - CENTRO STORICO - Isolati urbani - Cellule microubane ed Edilizie - 4c - CENTRO STORICO - Tipo di intervento.

L'intera zona A è soggetta alle prescrizioni riportate nel successivo TITOLO IV.

Gli specifici interventi ammessi nella zona A sono illustrati in dettaglio nelle Tavole 4A, 4B, 4C e nelle Tabelle Normative del Centro Storico allegate alle presenti N.d.A. e sono subordinati al rilascio di permesso di costruire.

Nel Centro Storico risultano sottoposti a vincolo monumentale dalla Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio Per La Città Metropolitana di Torino:

- 514 - Provincia TO - Comune Bruino - Piazza Municipio 3 - Palazzo municipale - (DCR n. 20 del 15/03/2021 - C.F e C.T Fg. 3 part. 105/parte (limitatamente al nucleo più antico)
- N. 515 - Provincia TO - Comune Bruino - Strada Orbassano snc - Parco del Castello - (DCR n. 5 del 21/02/2020 - Fg. 3 part. 211 (già lettera I), 297
- N. 516 - Provincia TO - Comune Bruino - Strada Orbassano snc - Castello di Bruino - (DCR n. 47 del 22/04/2021 - C.F e C.T Fg. 3 part. 92, 93, 288, 296, 232, 305 (Trascrizione 20/07/2021 ai nn. 33380/24342)

Modifiche tabellari

La variazione non comporta modifiche alle tabelle di cui agli allegati 1,2,3 e 4 delle Norme di Attuazione



COMUNE BRUINO - VARIANTE PARZIALE N.9 AL PRGC

Scheda B3

CLASSIFICAZIONE PRGC VIGENTE: PRESCRIZIONI OPERATIVE - Art. 14 - Tipi di intervento - Art. 14.1 - AREA A

N.d'A. - 14.1

Modifiche
normative

Il testo integrato dell' Art. 14.1 - AREA A- è quindi il seguente:

14.1 - AREA A-

Area interessata agli insediamenti urbani che rivestono carattere storico-artistico ed ambientale, individuata nelle planimetrie del presente piano, ovvero le tavole 4a - CENTRO STORICO - Tipologie edilizie e Beni Ambientali - 4b - CENTRO STORICO - Isolati urbani - Cellule microurbane ed Edilizie - 4c - CENTRO STORICO - Tipo di intervento.

L'intera zona A è soggetta alle prescrizioni riportate nel successivo TITOLO IV. Gli specifici interventi ammessi nella zona A sono illustrati in dettaglio nelle Tavole 4A, 4B, 4C e nelle Tabelle Normative del Centro Storico allegate alle presenti N.d.A. e sono subordinati al rilascio di permesso di costruire.

Nel Centro Storico risultano sottoposti a vincolo monumentale dalla Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio Per La Città Metropolitana di Torino:

- 514 - Provincia TO - Comune Bruino - Piazza Municipio 3 - Palazzo municipale - (DCR n. 20 del 15/03/2021 - C.F e C.T Fg. 3 part. 105/parte (limitatamente al nucleo più antico)
- N. 515 - Provincia TO - Comune Bruino - Strada Orbassano snc - Parco del Castello - (DCR n. 5 del 21/02/2020 - Fg. 3 partt. 211 (già lettera I), 297
- N. 516 - Provincia TO - Comune Bruino - Strada Orbassano snc - Castello di Bruino - (DCR n. 47 del 22/04/2021 - C.F e C.T Fg. 3 partt. 92, 93, 288, 296, 232, 305 (Trascrizione 20/07/2021 ai nn. 33380/24342)

Modifiche
tabellari

La variazione non comporta modifiche alle tabelle di cui agli allegati 1,2,3 e 4 delle Norme di Attuazione



COMUNE BRUINO - VARIANTE PARZIALE N.9 AL PRGC		Scheda B4
ARGOMENTO: SPECIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI DI ARTICOLI NORMATIVI - PRESCRIZIONI OPERATIVE		
CLASSIFICAZIONE PRGC VIGENTE: PRESCRIZIONI OPERATIVE:- Art. 14 - Tipi di intervento - 14.2 Aree B		N.d'A. - Artt. 14.2
Motivazioni:	Poiché la norma, come oggi redatta, può creare difficoltà interpretative, in particolare rispetto agli adeguamenti una - tantum dei fabbricati residenziali, con la presente variante l'Amministrazione ha ritenuto opportuno riorganizzare l'articolo 14.2 relativo alle Aree B, per fornire una più chiara ed univoca interpretazione.	
Modifiche normative	Zona normativa: TITOLO III - PRESCRIZIONI OPERATIVE - Art. 14 - TIPI DI INTERVENTO	N.d'A. - Art. 14.2
	Il secondo comma del PUNTO 14.2 - AREE B - dell'Art. 14 - TIPI DI INTERVENTO, delle Norme di Attuazione del PRGC “La densità fondiaria massima raggiungibile su ciascun lotto, edificato o libero, è di 0.80 mc/mq, l'altezza massima consentita è di mt. 7.50 con due piani fuori terra, il rapporto di copertura è 1/3; è ammesso l'uso delle mansarde e dei sottotetti come abitazione purché abbiano altezza media di mt. 2,70 e purché la loro cubatura sia considerata nel computo generale dell'edificio. • è ammesso l'aumento della superficie residenziale utile di calpestio in misura non superiore al 20% della superficie preesistente, senza mutamento di volume; • negli edifici uni e bifamiliari sono altresì ammessi aumenti di volume non eccedente al 20% dell'esistente per miglioramento igienico-funzionale, in assenza di volumi recuperabili; 25 mq sono comunque consentiti in assenza di volumi recuperabili; Tutte le aree residenziali di completamento B, oggetto di trasformazione con la presente variante strutturale n. 2, conservano la capacità edificatoria in dotazione prima della detta variante. Gli interventi sono subordinati al rilascio del permesso di costruire o alla presentazione di SCIA.” E' così modificato ed integrato: “La densità fondiaria massima raggiungibile su ciascun lotto, edificato o libero, è di 0.80 mc/mq, l'altezza massima consentita è di mt. 7.50 con due piani fuori terra, il rapporto di copertura è 1/3; è ammesso l'uso delle mansarde e dei sottotetti come abitazione purché abbiano altezza media di mt. 2,70 e purché la loro cubatura sia considerata nel computo generale dell'edificio. <u>Nel caso in cui la densità fondiaria sia già pari o superiore a tale indice:</u> • è ammesso l'aumento della superficie residenziale utile di calpestio in misura non superiore al 20% della superficie preesistente, <u>all'interno della superficie coperta e della sagoma del fabbricato esistente</u>, senza mutamento di volume; • negli edifici uni e bifamiliari sono altresì ammessi <u>una tantum</u> aumenti di volume non eccedenti al 20% dell'esistente per miglioramento igienico-funzionale; <u>in assenza di volumi recuperabili; 75 mc (25mq)</u> sono comunque consentiti <u>Il tutto nel rispetto delle prescrizioni relative alle distanze dai confini e dagli edifici.</u> Tutte le aree residenziali di completamento B, oggetto di trasformazione con la presente variante strutturale n. 2, conservano la capacità edificatoria in dotazione prima della detta variante. Gli interventi sono subordinati al rilascio del permesso di costruire o alla presentazione di SCIA.”	
Modifiche tabellari	La variazione non comporta modifiche alle tabelle di cui agli allegati 1,2,3 e 4 delle Norme di Attuazione	

**Modifiche
normative**

Il testo modificato ed integrato dell' Art. 14.2 - AREE B - è quindi il seguente:

14.2 - AREE B-

Aree in gran parte o totalmente edificate, in cui sono ammessi:

- interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia e sostituzione edilizia;
- interventi di ampliamento, demolizione e ricostruzione, nuova costruzione su lotti inediti e solo parzialmente edificati;
- è consentito il recupero alla destinazione d'uso abitativa o turistico – ricettiva di volumi agricoli, travate, porticati e fienili di carattere permanente, nell'ambito della sagoma massima dell'edificio;
- è consentita la traslazione dei solai per l'adeguamento delle altezze interne dei locali destinati ad abitazione.

La densità fondiaria massima raggiungibile su ciascun lotto, edificato o libero, è di 0.80 mc/mq, l'altezza massima consentita è di mt. 7.50 con due piani fuori terra, il rapporto di copertura è 1/3; è ammesso l'uso delle mansarde e dei sottotetti come abitazione purché abbiano altezza media di mt. 2,70 e purché la loro cubatura sia considerata nel computo generale dell'edificio.

Nel caso in cui la densità fondiaria sia già pari o superiore a tale indice:

- è ammesso l'aumento della superficie residenziale utile di calpestio in misura non superiore al 20% della superficie preesistente, **all'interno della superficie coperta e della sagoma del fabbricato esistente**, senza mutamento di volume;
- negli edifici uni e bifamiliari sono altresì ammessi **una tantum** aumenti di volume non eccedenti al 20% dell'esistente per miglioramento igienico-funzionale; **75 mc (25mq)** sono comunque consentiti

Il tutto nel rispetto delle prescrizioni relative alle distanze dai confini e dagli edifici.

Tutte le aree residenziali di completamento B, oggetto di trasformazione con la variante strutturale n. 2, conservano la capacità edificatoria in dotazione prima della detta variante.

Gli interventi sono subordinati al rilascio del permesso di costruire o alla presentazione di SCIA.

**Motivazioni:**

Essendo ormai ritenuto assodato, anche a seguito di sentenza del Consiglio di Stato, che tutti i fabbricati, anche uscenti in minima parte dalla quota naturale del terreno, sono sempre da prendersi in considerazione per la valutazione del corretto rispetto delle distanze tra costruzioni e fondi finitimi, con la presente Variante l'Amministrazione ha ritenuto opportuno modificare il quarto, l'undicesimo ed il dodicesimo comma dell'Art. 16 - INTERVENTI EDILIZI MINORI.

Modifiche normative**Zona normativa: TITOLO III - PRESCRIZIONI OPERATIVE - Art. 16 - INTERVENTI EDILIZI MINORI****N.d'A. - Art. 16**

Il quarto comma dell'Art. 16 - INTERVENTI EDILIZI MINORI, delle Norme di Attuazione del PRGC, che così recita:

“In tutto il territorio comunale, l'altezza massima delle costruzioni parzialmente interrato non potrà superare i mt. 1.50, misurati dal piano strada al punto più alto della costruzione stessa; questo tipo di costruzione non verrà conteggiato agli effetti della cubatura e delle distanze.”

E' così modificato :

“In tutto il territorio comunale, l'altezza massima delle costruzioni parzialmente interrato non potrà superare i mt. 1.50, misurati dal piano strada al punto più alto della costruzione stessa; questo tipo di costruzione non verrà conteggiato agli effetti della cubatura ~~e delle distanze.~~”

Di conseguenza, l'undicesimo comma:

“Per le costruzioni parzialmente interrato, allorquando non intervenga accordo con il confinante, come richiesto nei commi precedenti, dovrà essere osservata la distanza minima dal confine non inferiore all'altezza del manufatto stesso.”

E' abolito.

~~Per le costruzioni parzialmente interrato, allorquando non intervenga accordo con il confinante, come richiesto nei commi precedenti, dovrà essere osservata la distanza minima dal confine non inferiore all'altezza del manufatto stesso.~~

Infine il dodicesimo comma:

“Per quanto concerne, invece, le costruzioni e le tettoie di altezza compresa tra mt. 1.50 e 2.50, allorquando non intervenga accordo con il confinante, si dovrà osservare la distanza minima di mt. 5.00 dal confine. Per le succitate costruzioni e tettoie si dovrà osservare la distanza minima di m. 5.00 dal fabbricato pertinenziale.”

E' così modificato ed integrato:

“Per quanto concerne, ~~invece,~~ le costruzioni e le tettoie previste dal presente articolo di altezza compresa tra mt. 1.50 e 2.50, allorquando non intervenga accordo con il confinante, si dovrà osservare la distanza minima di mt. 5.00 dal confine. Per le succitate costruzioni e tettoie si dovrà osservare la distanza minima di m. 5.00 dal fabbricato pertinenziale.”

Modifiche tabellari

La variazione non comporta modifiche alle tabelle di cui agli allegati 1,2,3 e 4 delle Norme di Attuazione

**Modifiche normative**

Il testo modificato ed integrato dell'Art. 16 - Interventi edilizi minori - è quindi il seguente:

ART. 16 INTERVENTI EDILIZI MINORI

Rientrano nell'ambito degli interventi edilizi minori quelle opere e costruzioni che risultano di pertinenza e al servizio di edifici preesistenti o costruendi e che vengono destinati a deposito e ricovero di materiali, attrezzi, automezzi, ecc. e sono ammessi in tutte le aree di P.R.G.C. (escluso il centro storico) e nei lotti già edificati ricadenti in area a destinazione agricola.

Tali costruzioni non potranno occupare una superficie coperta superiore al 10% del lotto di proprietà, al netto delle costruzioni principali e al lordo di altri manufatti dello stesso tipo e destinazione e in ogni caso, non potranno essere superiori a mq. 35.00.

In tutto il territorio comunale, le costruzioni fuori terra non potranno avere altezza superiore a mt. 2.50, misurata dal piano strada o dal piano di campagna, se più basso del piano strada, all'intradosso del solaio di copertura o all'imposta del tetto; in tal caso le cubature e le superfici verranno conteggiate a tutti gli effetti.

In tutto il territorio comunale, l'altezza massima delle costruzioni parzialmente interrato non potrà superare i mt. 1.50, misurati dal piano strada al punto più alto della costruzione stessa; questo tipo di costruzione non verrà conteggiato agli effetti della cubatura

Esse potranno essere ammesse a confine purché sussista atto consensuale scritto da parte del confinante o confinanti.

Tali opere e costruzioni debbono essere eseguite con materiali e tecniche confacenti al decoro dell'ambiente circostante e non devono presentare caratteristiche di precarietà e provvisorietà.

Resta ammessa inoltre, la realizzazione di locali completamente interrati con l'estradosso della copertura complanare al livello marciapiedi (o al pavimento del piano terreno), con superficie lorda massima tale da consentire il rispetto delle quantità minime di area a verde, come prescritto al precedente art. 15.4.

Se l'estradosso delle suddette costruzioni viene ricoperto, per uno spessore minimo di metri 0.40, con terreno vegetale sistemato a verde non si fa luogo a particolari limitazioni purché siano evitati danni a infiltrazioni nei fondi finitimi. La quota della sistemazione definitiva del terreno non dovrà superare quella naturale del terreno preesistente all'intervento, o quella della sistemazione approvata in progetto del fabbricato principale.

Le opere e le costruzioni di cui al presente articolo che non vengano computate ai fini del calcolo delle volumetrie, non possono tassativamente essere destinate all'abitazione, ad attività ad essa assimilabili o comunque, ad attività tali da escludere il rapporto di pertinenza con il fabbricato principale.

Rientrano nella fattispecie del presente articolo, anche le tettoie aperte, le quali dovranno rispettare in maniera analoga e similare il rapporto di copertura e/o di ingombro del verde privato. Per quanto concerne la distanza prevista per tali manufatti sussiste analoga possibilità di costruzione su confine a patto che venga sottoscritto atto consensuale da parte del confinante o confinanti.

Per quanto concerne le costruzioni e le tettoie previste dal presente articolo di altezza compresa tra mt. 1.50 e 2.50, allorquando non intervenga accordo con il confinante, si dovrà osservare la distanza minima di mt. 5.00 dal confine. Per le succitate costruzioni e tettoie si dovrà osservare la distanza minima di m. 5.00 dal fabbricato pertinenziale

**ARGOMENTO: SPECIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI DI ARTICOLI NORMATIVI - NORME PER LA TUTELA DEL CENTRO STORICO****CLASSIFICAZIONE PRGC VIGENTE: NORME PER LA TUTELA DEL CENTRO STORICO****N.d'A. - TITOLO IV****Motivazioni:**

Poiché il paragrafo introduttivo del TITOLO IV - NORME PER LA TUTELA DEL CENTRO STORICO, come oggi redatto, risulta superato, in quanto il Piano di Recupero del Centro storico risulta da tempo decaduto, rimanendo solo in vigore le destinazioni ed i tipi di intervento dei fabbricati, con la presente variante si ritiene opportuno riarticolarlo, facendo riferimento agli elaborati oggi vigenti.

Modifiche normative**Zona normativa: NORME PER LA TUTELA DEL CENTRO STORICO****N.d'A. - TITOLO IV**

Il comma introduttivo del TITOLO IV - NORME PER LA TUTELA DEL CENTRO STORICO, che oggi così recita:

“Il presente titolo riporta la normativa specifica del Piano di Recupero del Centro Storico (D.C.C. 15 del 16/6/98) attualmente in vigore, ed a cui occorre fare riferimento per le parti di indagine non riportate nelle presenti N.d.A..”

E' così modificato ed integrato:

“Il presente titolo riporta la normativa specifica ~~del Piano di Recupero del Centro Storico (D.C.C. 15 del 16/6/98) attualmente in vigore~~, per il Centro Storico ed a cui occorre fare riferimento ~~per le parti di indagine non riportate nelle presenti N.d.A..”~~ Si richiama il testo integrato e coordinato dell'ALLEGATO ALLE NORME DI ATTUAZIONE (TITOLO III ART. 14.1 E TITOLO IV)”

Ovvero, nella versione aggiornata e corretta:

“Il presente titolo riporta la normativa specifica per il Centro Storico a cui occorre fare riferimento. Si richiama il testo integrato e coordinato dell'ALLEGATO ALLE NORME DI ATTUAZIONE (TITOLO III ART. 14.1 E TITOLO IV)”

Modifiche tabellari

La variazione non comporta modifiche alle tabelle di cui agli allegati 1,2,3 e 4 delle Norme di Attuazione



COMUNE BRUINO - VARIANTE PARZIALE N.9 AL PRGC		Scheda B7
ARGOMENTO: SPECIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI DI ARTICOLI NORMATIVI - NORME TRANSITORIE E FINALI		
CLASSIFICAZIONE PRGC VIGENTE: NORME TRANSITORIE E FINALI - Art. 38 - Verande fisse e stagionali		N.d'A. - Art. 38
Motivazioni:	Poiché la norma di cui all'Art. 38, come oggi redatta, può creare difficoltà interpretative, in particolare rispetto al possibile aumento di volumetria dei fabbricati residenziali, con la presente variante l'Amministrazione ha ritenuto opportuno riorganizzare l'articolo 38 relativo alle verande, per fornire una più chiara ed univoca interpretazione.	
Modifiche normative	Zona normativa: NORME TRANSITORIE E FINALI - Art. 38 - Verande fisse e stagionali	N.d'A. - Art. 38
	L'Art. 38 - VERANDE FISSE E STAGIONALI: ART. 38 VERANDE FISSE E STAGIONALI Le verande "fisse" (che modificano la sagoma edilizia dell'edificio e che non presentano caratteristiche di precarietà o totale mobilità) sono conteggiate ai fini della cubatura. Le verande "stagionali" (che devono avere caratteristiche di totale mobilità) non sono conteggiate ai fini della cubatura e sono soggette ad autorizzazione edilizia, rinnovabile per le installazioni successive alla prima. Sono ammesse ai fini del risparmio energetico dell'edificio e possono essere installate per un periodo compreso tra il 21 settembre e il 21 marzo dell'anno successivo. La superficie delle verande stagionali non deve essere superiore a 9 mq. Le verande stagionali possono essere utilizzate a chiusura di vani scala esterni; in questo caso la superficie della veranda sarà determinata in base alle dimensioni di minimo ingombro della scala esistente. E' così modificato ed integrato: ART. 38 VERANDE FISSE E STAGIONALI Le verande "fisse" (che modificano la sagoma edilizia dell'edificio e che non presentano caratteristiche di precarietà o totale mobilità) <u>maggiori di 9 mq.</u> sono conteggiate ai fini della cubatura. Le verande "stagionali" (che devono avere caratteristiche di totale mobilità) non sono conteggiate ai fini della cubatura e sono soggette ad autorizzazione edilizia, rinnovabile per le installazioni successive alla prima. Sono ammesse ai fini del risparmio energetico dell'edificio e possono essere installate per un periodo compreso tra il 21 settembre e il 21 marzo dell'anno successivo. La superficie delle verande stagionali non deve essere superiore a 9 mq. Le verande stagionali possono essere utilizzate a chiusura di vani scala esterni; in questo caso la superficie della veranda sarà determinata in base alle dimensioni di minimo ingombro della scala esistente. <u>Negli edifici con più di quattro unità immobiliari, è necessario presentare preventivamente un progetto tipo di veranda, che dovrà essere eseguito su tutte le verande che vorranno essere realizzate sull'edificio.</u> Ovvero, Il testo modificato ed integrato dell'Art. 16 - Interventi edilizi minori - è quindi il seguente: Le verande "fisse" (che modificano la sagoma edilizia dell'edificio e che non presentano caratteristiche di precarietà o totale mobilità) <u>maggiori di 9 mq.</u> sono conteggiate ai fini della cubatura. Le verande possono essere utilizzate a chiusura di vani scala esterni; in questo caso la superficie della veranda sarà determinata in base alle dimensioni di minimo ingombro della scala esistente. <u>Negli edifici con più di quattro unità immobiliari, è necessario presentare preventivamente un progetto tipo di veranda, che dovrà essere eseguito su tutte le verande che vorranno essere realizzate sull'edificio.</u>	
Modifiche tabellari	La variazione non comporta modifiche alle tabelle di cui agli allegati 1,2,3 e 4 delle Norme di Attuazione	